



DIPARTIMENTO DI IMPRESA E MANAGEMENT

Laurea Magistrale in Consulenza Professionale e Revisione Aziendale in

Principi Contabili Internazionali

**Il patrimonio netto nei principi IAS/IFRS: le
operazioni degli azionisti sul patrimonio netto di
SNAM S.p.A.**

RELATORE

Prof. Fabrizio Di Lazzaro

CORRELATORE

Fabio Fortuna

CANDIDATO

Stefano Boldrini

Matr. 670541

A.A. 2016/2017

INDICE

INTRODUZIONE	4
CAPITOLO I: PRINCIPI CONTABILI	5
1.1 Bilancio di esercizio e panoramica normativa.....	5
1.2 OIC e principi contabili nazionali	14
1.3 IASB: verso l'armonizzazione internazionale IAS/IFSR.....	27
CAPITOLO II: IL PATRIMONIO NETTO.....	35
2.1 Definizione concettuale e norme civilistiche	35
2.2 OIC 28	39
2.3 Struttura Patrimonio netto.....	48
2.3.1 Capitale sociale	48
2.3.2 Riserve	54
2.3.3 Utile o perdite	62
2.4 Regolamentazione internazionale	63
CAPITOLO III: CASO SNAM.....	67
3.1 Storia Strategica	67
3.2 OPERAZIONE DEGLI AZIONISTI SUL PATRIMONIO NETTO....	77
3.2.1 Scissione di Italgas da Snam	78
3.2.2 Acquisto di azioni proprie	84
3.2.3 Distribuzione dei dividendi	88
BIBLIOGRAFIA	90
SITOGRAFIA.....	92

INTRODUZIONE

La tesi nasce con l'obiettivo di analizzare il complesso fenomeno del processo di armonizzazione contabile, con particolare riguardo alla regolamentazione del patrimonio netto. La parte teorica e dottrinale sarà affiancata da un caso empirico, riguardante l'azienda Snam.

Il primo capitolo rappresenta la base teorico/dottrinale dell'intero elaborato. Nel primo paragrafo verrà svolta una panoramica riguardante il sistema normativo nazionale, con particolare riferimento alla legislazione civilistica in materia contabile. Nel secondo paragrafo verrà invece presentato un resoconto della regolamentazione contabile, così come predisposta dall'OIC. Nel terzo paragrafo saranno discusse le politiche di armonizzazione contabile e l'opera intrapresa dallo IASB.

Nel secondo capitolo sarà analizzato il patrimonio netto nella sua interezza. Nel primo paragrafo sarà definito il patrimonio netto ed analizzate le norme civilistiche specifiche. Nel secondo paragrafo sarà analizzato il principio contabile OIC28, focalizzato interamente sul patrimonio netto. Il terzo paragrafo presenterà la struttura del patrimonio netto in cui le voci specifiche risultano classificate per macro categorie: capitale sociale, riserve, utile/perdite sia correnti che portati a nuovo. L'ultimo paragrafo sarà dedicato alla regolamentazione internazionale prevista per il patrimonio netto.

Al terzo ed ultimo capitolo sarà riservata l'analisi empirica di un caso Snam S.p.A.. Il paragrafo inizierà con la presentazione della lunga e prestigiosa storia strategica di dell'azienda. L'ultimo paragrafo sarà invece dedicato alla tre operazioni degli azionisti sul patrimonio netto del 2016: scissione di Italgas da Snam, programma di acquisto di azioni proprie e distribuzione dei dividendi.

CAPITOLO I: PRINCIPI CONTABILI

1.1 Bilancio di esercizio e panoramica normativa

Per bilancio di esercizio si intende un complesso documentale sintetico, redatto dalle aziende e da altre organizzazioni. Il bilancio è un conglomerato documentale di derivazione contabile. Per derivazione contabile si intende che i documenti che lo compongono includono una serie di informazioni riguardanti la sfera contabile delle organizzazioni. Il bilancio di esercizio rappresenta, con periodicità annuale, le modalità di determinazione del reddito d'esercizio e la consistenza del patrimonio di funzionamento. Tale bilancio risulta obbligatorio per legge, al fine di determinare il reddito d'impresa e le derivanti obbligazioni tributarie e civilistiche. Il bilancio d'esercizio deve essere unitario, nel senso che le informazioni contabili e i risultati contabili devono essere incluse in strutture e modelli unitari, al fine di permettere il confronto oggettivo tra i bilanci di diverse organizzazioni.

Il bilancio di esercizio ottempera alle seguenti tre funzioni principali:

- **CONOSCITIVA:** il bilancio sintetizza ed esprime i risultati ottenuti dalle organizzazioni. Le poste di bilancio sono infatti strettamente correlate agli avvenimenti, alle decisioni e alle modalità di gestione che hanno determinato le poste iscritte nelle rendicontazioni. La lettura del bilancio permette all'esaminante di entrare a conoscenza di una serie di fatti: sia attività interne che condizione esterne e di mercato.
- **DI CONTROLLO:** poiché il bilancio deve essere redatto dagli organi preposti, sia interni all'organizzazione che esterni, e deve essere sottoposto all'approvazione sia di soggetti interni, che di eventuali soggetti esterni che ne certificano l'attendibilità. Il bilancio d'esercizio permette il controllo dell'operato di manager ed amministratori e permette di verificare il raggiungimento dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi prefissati.
- **INFORMATIVA:** il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale in una struttura univoca e oggettivamente analizzabile e confrontabile. La funzione informativa è garantita dalle informazioni che sono desumibili dalla lettura dello stesso. Tra le informazioni desumibili troviamo: il processo di formazione del reddito aziendale, la situazione finanziaria dell'impresa e la consistenza patrimoniale delle organizzazioni. L'unicità della struttura di bilancio

permette di destinare lo stesso documento informativo ai diversi soggetti interessati. Tra questi ultimi troviamo:

- Attori interni all'organizzazione: azionisti di maggioranza, azionisti di minoranza, manager, dipendenti...
- Attori dell'ambiente competitivo delle organizzazioni: fornitori, clienti, sistema creditizio, concorrenti...
- Stakeholder esterni: società civile, potenziali clienti, potenziali fornitori, potenziali concorrenti...
- Stakeholder istituzionali: pubblica amministrazione, enti previdenziali, sindacati...

In base alle finalità perseguite (che sono in parte influenzate dai soggetti destinatari) è possibile distinguere tra: bilancio civilistico, bilancio rettificato ai fini fiscali e bilancio gestionale.

- Bilancio ai fini civilistici: il bilancio civilistico risulta regolato dal codice civile e dal D.Lgs. 127/1991. Tale bilancio ha lo scopo di fornire una informativa e conoscenza periodica circa le vicissitudini d'azienda. In particolar modo vengono messi in luce: il risultato economico ottenuto durante l'esercizio e la consistenza patrimoniale dell'azienda.
- Il bilancio rettificato ai fini fiscali: tale bilancio è considerato, nella realtà dei fatti, più una sorta di dichiarazione dei redditi. Nel bilancio fiscale, il risultato del bilancio civilistico viene decurtato o maggiorato da talune voci, al fine di determinare la base imponibile. Alla base imponibile vengono poi applicate le aliquote specifiche con lo scopo di determinare il carico fiscale d'impresa.
- Il bilancio gestionale: tale bilancio ha la finalità principale di controllo interno, circa l'operato degli amministratori e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. L'informativa è destinata solo agli attori interni e le finalità riguardano il controllo delle attività per valutare l'operato dei manager, il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed analisi ipotetiche circa possibili scenari futuri. I destinatari e le finalità del bilancio gestionale fanno sì che quest'ultimo non risulti vincolato dagli obblighi normativi di redazione. Ogni organizzazione, in base al mercato e alle proprie caratteristiche distintive, utilizza strutture, modelli e criteri di redazione differenti. Il bilancio gestionale

risulta essere uno strumento di indubbia importanza per il controllo delle organizzazioni e la pianificazione futura.

Di seguito sarà oggetto di trattazione esclusiva il solo bilancio a fini civilistici in quanto il bilancio fiscale consiste, nella pratica contabile, nella sola ratifica del reddito imponibile mentre il bilancio gestionale risulta specifico e caratteristico, per modelli e criteri, per ogni organizzazione. Di questi verrà considerato il solo bilancio redatto in forma ordinaria. *“Il bilancio in forma ordinaria è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile (bilancio in forma abbreviata) e che non redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile (bilancio delle micro-imprese).”*¹

L’apparato legislativo italiano in tema di bilancio di esercizio prevede un complesso normativo e regolamentare contenuto in diverse fonti. La redazione del bilancio d’esercizio è regolata principalmente da: Direttive europee, Codice Civile, ed i principi contabili nazionali.

FONTI COMUNITARIE

-Decreto Legislativo 127/1991

I principi civilistici di redazione del bilancio, contenuti nell’art. 2433 bis CC, sono stati introdotti con il Decreto Legislativo 127/1991, che ha recepito le Direttive Comunitarie n. 78/660/CEE et 83/349/CEE in materia societaria. Tale Decreto Legislativo è andato ad incidere in maniera trasversale su buona parte della normativa civilistica in materia societaria. La parte che maggiormente interessa il nostro obiettivo di ricerca riguarda le modifiche specifiche riguardanti il bilancio di esercizio (nella parte che interessa il patrimonio netto) e l’introduzione dei principi generali e di redazione del bilancio.

- Principio del quadro fedele: il postulato generale introdotto alla direttiva riguarda il quadro fedele, ossia il “fair and true view of the state of the company”. Tale quadro fedele circa lo stato delle aziende, si sostanzia in prima battuta nel rispetto dei postulati e principi contabili ed in seconda istanza nell’individuazione di principi comunitari di redazione del bilancio. Per quanto riguarda i principi generali, essi erano già contemplati nel codice civile, ex art. 2423. La direttiva ha, solo in parte, modificato l’interpretazione del principio di veridicità. Per quanto riguarda i principi di redazione, al contrario, essi sono stati interamente introdotti dopo il Decreto Legislativo 127/1991, ex art. 2423 bis.

¹ Organismo Italiano Contabilità “Principi contabili. Patrimonio netto. OIC 28” Dicembre 2016

- Criterio misto poste dello stato patrimoniale: *“Quando nel 1978 la CEE emanò la IV direttiva per armonizzare il contenuto del bilancio annuale e dei documenti accompagnatori, si stabilì di adottare a livello europeo un modello unico di bilancio valevole per tutte le società e per tutti gli Stati. [...] Il modello di Stato Patrimoniale che scaturì dalle diverse posizioni fu improntato su un criterio di tipo misto: prima di tutto destinativo-economico, e all’interno di questo su un criterio finanziario.”*² Il criterio destinativo-economico è di tipo soggettivo e prevede che gli elementi del patrimonio siano suddivisi sulla base della loro “destinazione” nell’attività dell’impresa. Nell’attivo la distinzione si sostanzia in base al fatto che gli elementi siano destinati all’uso durevole (immobilizzazioni) o a specifici cicli produttivi (attivo circolante). Nel passivo la distinzione è tra passività di terzi e mezzi propri, patrimonio netto. Nelle poste dell’attivo e del passivo classificate in base al criterio destinativo-economico, vengono poi indicate quelle la cui manifestazione finanziaria avviene entro l’esercizio, od oltre l’esercizio.

FONTI CIVILISTICHE

Per quanto riguarda la normativa civilistica, essa si sostanzia negli articoli del Codice Civile che disciplinano la redazione del bilancio d’esercizio, specifiche per le società di capitali. Gli articoli in questione vanno dal art. 2423 al art. 2435 bis. Gli articoli individuati riguardano integralmente le sole società di capitali, mentre taluni dei principi sono assimilabili anche ad altre forme societarie. Per quanto riguarda invece le società di persone e per le imprese individuali, l’unico riferimento civilistico specifico per le suddette società (in tema di redazione di bilancio di esercizio) è quello contenuto nel ex art. 2426, il quale riguarda i soli criteri di valutazione delle poste dello Stato Patrimoniale.

Gli articoli del codice civile che maggiormente interessano il nostro obiettivo di ricerca sono: ex art. 2423 et ex art. 2423 bis.

-Art. 2423 CC, Redazione del Bilancio

Nell’articolo in questione vengono emanati le norme cardine riguardanti la redazione del bilancio d’esercizio. Di seguito l’articolo in questione sarà riportato e brevemente dibattuto, al fine di individuare la ratio generale del legislatore italiano.

² <http://www.asfim.org/>

Comma I: *Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.*

Il primo comma dell'art. 2423 del codice civile, individua i documenti di cui si compone il bilancio. In particolare questi sono: lo Stato Patrimoniale, Il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa. Tuttavia è possibile definire Conto Economico e Stato Patrimoniale quali elementi cardine del bilancio d'esercizio. Il Conto Economico riporta, e permette di verificare, l'andamento economico e finanziario dell'esercizio in corso. La prospettiva del conto economico risulta dinamica rispetto all'esercizio in corso. Lo Stato Patrimoniale invece sintetizza il patrimonio complessivo dell'organizzazione risultante alla fine dell'esercizio e presenta pertanto una prospettiva statica. *“Lo Stato Patrimoniale è il documento che fotografa la ricchezza di una società, ovvero il capitale di funzionamento alla fine di un periodo. Rappresenta una immagine strutturata, un fotografia che ha senso se è riferito ad una data precisa. E' il fotogramma iniziale (e finale) di un film, mentre il Conto Economico racconta il film, ovvero il resoconto delle attività economiche che si sono svolte nel periodo di riferimento, per passare dalla situazione patrimoniale iniziale a quella finale.”*³ Al Conto Economico e Stato Patrimoniale viene affiancata una nota integrativa, necessaria per rendere un'informativa più completa, circa le poste ed i criteri che hanno portato alla costruzione dello Stato Patrimoniale e Conto Economico. A questi due documenti cardine, nel tempo, è stato affiancato un altro documento: il Rendiconto Finanziario. Il rendiconto finanziario riporta le variazioni di liquidità aziendali da un periodo ad un altro. *“Anche il Rendiconto Finanziario è un documento di flusso, e trova ragione di esistere solo all'interno di due precisi riferimenti temporali. Poiché il sistema contabile che utilizziamo dà sempre evidenze di tipo economico, il Rendiconto Finanziario sarà sempre derivato matematicamente dagli altri due documenti, attraverso opportune elaborazioni e riclassificazioni.”*⁴ Tale Rendiconto finanziario, di derivazione anglosassone, ha acquisito maggior rilievo a causa della odierna crisi economica. La crisi ha evidenziato la necessità di tenere sotto controllo i flussi finanziari delle organizzazioni. Dal mondo anglosassone il Rendiconto Finanziario si è diffuso negli altri paesi sino ad essere raccomandato, a partire dai bilanci del 2014, dallo stesso Organismo Italiano di Contabilità per tutte le società, anche quelle non obbligate. L'introduzione nella normativa civilistica del Rendiconto Finanziario risulta recente e prevista in forza del Decreto Legislativo 18-08-2015 n. 139, art. 6, comma 2, lettera a).

³ <http://www.asfim.org>

⁴ <http://www.asfim.org>

Comma II: *Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.*

Il secondo comma contiene alcuni principi ritenuti dalla dottrina clausole generali o postulati di redazione del bilancio. I tre postulati individuati riguardano: chiarezza, veridicità e correttezza.

- Chiarezza: devono essere rispettati i schemi di bilancio previsti dalla normativa e non vi è possibilità alcuna di omettere o raggruppare le singole voci degli schemi di bilancio. *“Il “principio della chiarezza” comporta la corretta imputazione espositiva non solo sotto il profilo sostanziale, ma anche formale, dei fatti gestionali; ciò comporta il rispetto degli schemi di bilancio pre-definiti, la comparabilità delle voci di bilancio ed il divieto di compensazione di partite.”*⁵ Non è possibile effettuare compensi di partite e l'esempio più lampante riguarda l'impossibilità di compensare in un unico saldo la situazione di esposizione creditizia attiva e passiva, ma vanno indicati i rispettivi attivi e passivi con i singoli istituti di credito.
- Veridicità: L'obiettivo del secondo postulato riguarda il rendere il bilancio un documento credibile ed attendibile. *“L'aggettivo “veritiero” non comporta la ricerca della “verità oggettiva assoluta” dei valori e delle stime espresse dal bilancio, ma la correttezza dei criteri valutativi applicati e del risultato perseguito (Risoluzione ministeriale al D.Lgs. 127/91).”*⁶
- Correttezza: riguarda il presupposto per cui l'informazione fornita sia attendibile e soprattutto neutrale rispetto ai singoli interessi.

Il principio di chiarezza appare avere una valenza autonoma, in quanto risulta slegato e non subordinato al principio di rappresentazione veritiera e corretta. La ratio del legislatore ha riguardato il garantire la più ampia trasparenza dei dati di bilancio integralmente considerati, e non la sola la veridicità o correttezza dei dati contabili singolarmente considerati. Il principio della chiarezza si pone l'obiettivo di uniformare e standardizzare i bilanci.

Comma III: *Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.*

⁶ <http://www.odcecge.it/>

La clausola generale della “rappresentazione veritiera e corretta” presuppone, ove necessario, l’obbligo a fornire informazioni complementari qualora le informazioni contabili non risultino necessarie allo scopo. Tali informazioni complementari si trovano incluse, nella quasi totalità dei casi, nella nota integrativa.

Comma IV: Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

La clausola generale della “rappresentazione veritiera e corretta” presuppone, ove necessario, la deroga ai principi di valutazione previsti nel codice civile. Tale comma risulta recente introdotto, in forza del Decreto Legislativo 18-08-2015 n. 139, art. 6, comma 2, lettera a).

Comma V: Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

La clausola generale della “rappresentazione veritiera e corretta” presuppone, ove necessario, la deroga ai principi di valutazione previsti nel codice civile.

Comma VI: Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

L’ultimo comma include indicazioni circa la scrittura delle poste numerali, necessarie per garantire il principio della chiarezza.

-Art. 2423 bis CC, Principi di Redazione del Bilancio

I principi civilistici di redazione del bilancio, contenuti nell’art. 2433 bis CC, risultano introdotti con il Decreto Legislativo 127/1991, precedentemente discusso. Tale Decreto Legislativo è andato ad incidere in maniera trasversale su buona parte della normativa civilistica in materia societaria. Le innovazioni normative, che maggiormente interessano questa parte dell’elaborato, riguardano l’introduzione dei principi di redazione di bilancio, contenuti nello ex art. 2423 bis che andremo di seguito ad analizzare.

Comma I: *Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:*

1) *la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;*

Il comma in questione introduce due principi di redazione: quello della prudenza e quello della continuità. Il testo originario del presente articolo risulta modificato dal Decreto Legislativo 18-08-2015 n. 139, art. 6, comma 3, lett. a) e b).

- Prudenza: il principio è volto ad evitare la rendicontazione di risultati di esercizio falsati in maniera incrementale. Tale eccedenza di reddito può derivare o da valori attesi di reddito imputati all'esercizio in corso o di presunte perdite, invece, non imputate all'esercizio in corso. Il bilancio d'esercizio, secondo il principio della prudenza, deve essere formato dalle componenti positive di reddito realizzate che derivano, quindi, da sole operazioni già concluse. Si consideri, a titolo di esempio, il fatto che le rimanenze di prodotti finiti vanno contabilizzate al costo sostenuto e non al prezzo di realizzo della vendita. Al contrario le poste passive del reddito, come le perdite presunte, vanno iscritte nel bilancio anche in base a stime e previsioni, se ragionevolmente costruite.
- Continuità aziendale: il principio si rifà al concetto di creazione di valore nel tempo. Il principio quindi è riferito alla capacità di un'azienda di protrarre la sua attività negli anni successivi. Il principio della continuità aziendale premette di valutare i fatti riassunti nel bilancio di esercizio rispetto alle effettive attività effettuate, in base alle risorse disponibili. Al principio della continuità aziendale è riferito anche il principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione, che sarà di seguito discusso.

1-bis) *la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto*

Il testo contenuto nella parte 1-bis) introduce il principio di rilevanza della sostanza sulla forma. Tale principio è stato introdotto con il Decreto Legislativo n.139/2015, c.d Decreto Bilanci, che ha recepito le indicazioni contenute nella Direttiva Europea 2013/34/UE, relativa ai bilanci di esercizio e consolidati. *“Tale principio indica come in bilancio la sostanza economica dell'operazione o del contratto siano più rilevanti della forma giuridica degli stessi ovvero viene data maggiore attenzione alla realtà economica dell'operazione piuttosto che a suoi aspetti formali. Si sottolinea come quest'attenzione deve esistere fin dal momento della rilevazione in*

*bilancio della voce.*⁷ La rilevanza della sostanza sulla forma è particolarmente rilevante al fine di ridurre la possibilità che talune attività e risorse vengano rilevate e registrate dando maggior rilievo alla prospettiva formale che alla sostanza economica.

2) *si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;*

Tale indicazione ribadisce il criterio della prudenza, secondo il quale, al contrario degli elementi passivi, possono essere iscritte poste attive solo se effettivamente realizzate nell'esercizio in corso.

3) *si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;*

Tale norma introduce il principio della competenza economica secondo cui *“Gli amministratori devono tener conto esclusivamente dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento (principio di competenza economica).”*⁸

Il principio della competenza economica prevede che vengano imputati costi e ricavi di competenza dell'esercizio, a prescindere dal loro effettivo incasso/esborso finanziario, il quale sarà invece contemplato nel Rendiconto Finanziario.

4) *si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;*

Tale indicazione introduce il principio della considerazione dei rischi e delle perdite da parte degli amministratori, anche se conosciuti dopo la chiusura della gestione. Tale norma rafforza e completa il suddetto principio di prudenza, essendo il presente testo complementare a quello della parte 1).

5) *gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;*

Tale indicazione rafforza il principio generale di chiarezza

6) *i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.*

Tale norma si riferisce al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione. Tale continuità è necessaria per il raffronto efficace dei risultati di bilancio nel tempo. Tale principio,

⁷ <https://www.fiscoetasse.com/>

⁸ <http://www.analisedibilancio.eu/>

e la deroga allo stesso contemplata nel comma successivo (che non sarà riportata) è stato così modificata dal Decreto Legislativo 18-08-2015 n 139, art. 6, comma 3, lett. a) e b).

Per concludere il presente paragrafo: la “rappresentazione del quadro fedele delle attività d’azienda” è possibile solo se il bilancio è redatto seguendo i postulati di chiarezza, veridicità e correttezza. Tali postulati sono onorati solo se vengono praticati i principi di redazione, contenuti nell’art.2423 bis (prudenza, prevalenza della sostanza sulla forma, competenza economica continuità aziendale e di valutazione delle poste). Tali principi e postulati diminuiscono l’arbitrarietà degli amministratori e degli organi incaricati di redigere il bilancio, al fine di aumentare la chiarezza del bilancio, ridurre i rischi di opportunismo degli attori ed uniformare i risultati di bilancio. Come discusso durante la trattazione degli articoli civilistici, parte di questi sono stati introdotti e/o modificati, con tempistiche differenti e distanti tra loro. Come vedremo nel capitolo che segue, parte di queste modifiche normative sono state stimulate e/o integrate grazie allo sforzo di organismi di autogoverno e disciplina del settore della contabilità.

1.2 OIC e principi contabili nazionali

Come visto precedentemente l’articolo 2423 CC è entrato in vigore con la promulgazione del Codice Civile, effettuata nel 1942. L’articolo originario del 2423 CC risultava però incompleto e poco esaustivo. L’articolo in questione è stato, nel tempo, aggiornato ed integrato: così come visto nel capitolo che precede. Questo perché nella normativa codicistica erano presenti sia i principi generali che altre indicazioni, ma non erano contemplati i principi contabili di redazione. *“Un principio può essere definito come una regola che venga asserita utile, con possibilità di controllo e di verifica, avente accettazione tra i membri di un «gruppo professionale», ritenuto competente in un dato ambito operativo. [...] I principi non possono essere osservati, né essere dedotti, o ottenuti mediante esperimenti, in quanto rappresentano regole d’azione ritenute valide; i principi sono considerati validi quando costituiscono una guida utile nella scelta di alternative; i principi, ovviamente, non sono autoevidenti per tutti; sono guida di azione solo se accettati all’interno di un gruppo operativo.”*⁹ Per principi contabili s’intendono l’insieme delle regole, condivise ed accettate, a cui far riferimento per la corretta rilevazione, classificazione e valutazione delle poste contabili. La regolamentazione contenuta nel Codice Civile, per quanto sin ora argomentato, risultata incompleta. Il vuoto legislativo creava problemi di soggettività ed arbitrio

⁹ Piero Mella “Postulati e principi contabili generali” Rivista Contabilità & Bilancio, n. 9/1985

dei soggetti preposti alla redazione del bilancio. Solo grazie al Decreto Legislativo 127/1991, viene introdotto l'articolo 2423 bis CC, il quale contiene i sopra discussi principi di redazione. Tali principi contabili furono aggiornati in due momenti, di cui l'ultimo in forza del Decreto Legislativo 18-08-2015 n 139, articolo 6.

In Italia alcune associazioni cercarono nel tempo di colmare il vuoto regolamentare. Il primo passo importante nell'evoluzione della regolamentazione contabile si ebbe con la costituzione della CONSOB, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, nel 1974. La CONSOB tra i suoi compiti, aveva quello di richiedere alle società quotate in borsa che rispondessero a norme di redazione del bilancio, create ad hoc dallo stessa commissione. La centralità della CONSOB, in questa fase embrionale di evoluzione dei principi contabili nazionali, va ricercata nel suo compito istituzionale: garantire il regolare funzionamento del mercato dei capitali e dell'attività degli intermediari finanziari. Tra i poteri dell'ente sicuramente quello di maggior rilievo per la nostra prospettiva di analisi risulta quello regolamentare: di emanazione di circolari, delibere e comunicazioni. La delibera n. 1079 del 1982 rappresenta il primo sforzo regolamentare verso l'adozione di principi contabili uniformi e condivisi.

Nella delibera 1079 della CONSOB, di fatto l'istituto ha indirettamente riconosciuto e validato il lavoro di un altro istituto: la Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili (CSPC). Nata nel 1975, la CSPC si proponeva come risposta all'esigenza di sviluppo e aggiornamento della normativa contabile. Inizialmente tale commissione era formata esclusivamente da membri del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC). I compiti iniziali della CSPC riguardavano la fornitura di consulenza professionale sui temi legati alla redazione del Bilancio di Esercizio. In seguito entrarono a far parte della CSPC anche membri del Consiglio Nazionale dei Ragionieri (CNR). Nel tempo la quota di dottori commercialisti e ragionieri (rappresentati dagli omologhi consigli nazionali) arrivò ad eguagliarsi. Nel corso degli anni la CSPC ha emanato circa 30 documenti, sui diversi argomenti riguardanti il bilancio. L'immobilismo legislativo in materia, che durò fino al Decreto Legislativo 127/1991 fu in parte colmato dalla giurisdizione. Le diverse sentenze dell'epoca hanno di fatto validato le indicazioni del CSPC.

ORGANISMO ITALIANO DELLA CONTABILITÀ

Le necessita di un maggior rigore legislativo portarono alla costituzione dell'Organismo Italiano della Contabilità (OIC) nel 2001. L'OIC nasce in un contesto fortemente influenzato anche dalle tendenze internazionali, circa l'individuazione di uno standard comune in materia di redazione di bilancio. L'OIC risulta un organo dotato di maggiore autorità rispetto al precedente CSPC. Tale organismo è stato creato non in forza di un impulso legislativo ma su iniziativa di una

moltitudine di soggetti privati, interessati alla materia. Tra i soci fondatori, in particolare, si riscontrano:

- L'Associazione fra le società italiane per Azioni (Assirevi)
- Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC)
- Il Consiglio Nazionale dei Ragionieri (CNR)
- L'Associazione Bancaria Italiana (ABI)
- L'Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF)
- L'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA)
- L'Associazione Italiana Leasing (Assilea)
- L'associazione Italiana Analisti Finanziari (Aiaf)
- L'associazione fra le società italiane per azioni (Assonime)
- La Confagricoltura,
- La Confcommercio,
- La Confcooperative,
- La Confindustria

L'eterogeneità e rinomanza dei soci fondatori dell'OIC è riprova dell'avvertita necessità di individuare standard uniformi di redazione dei bilanci. L'istituzione della OIC venne valutata favorevolmente dai diversi attori istituzionali interessati: Ministeri della Giustizia, dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia, CONSOB... L'Organismo Italiano di Contabilità è nato, almeno idealmente, per proseguire l'attività di emanazione dei documenti iniziata anni prima dalla CSPC. Difatti tra i principali soci fondatori troviamo CNDC e CNR, i consigli che costituivano esclusivamente il CSPC. La circostanza e l'obiettivo ideale di istituzionalizzazione e proseguo dell'attività del CSPC, ha sicuramente influenzato gli orientamenti contabili dell'OIC. Molti dei principi contabili emanati dall'OIC sono, di fatto, riferiti a medesimi argomenti trattati nei documenti presentati dagli inizi degli anni 80' dal CSPC, rappresentandone la fisiologica evoluzione.

Nello Statuto dell'OIC, nell'art. 3 del documento è descritto lo "scopo della fondazione":

-Art. 3 statuto OIC

“L'OIC, quale Istituto Nazionale per i Principi Contabili (National Standard Setter) per l'Italia, svolge, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, le seguenti funzioni:

- a) emanare i principi contabili nazionali, ispirati alla miglior prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;*

- b) fornire supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprimere pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;*
- c) partecipare al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi contabili di altri paesi;*
- d) fornire interpretazioni dei principi contabili nazionali, nonché, su richiesta, pareri nei casi in cui non vi siano principi contabili da applicare;*
- e) seguire il processo di applicazione e interpretazione dei principi contabili internazionali, possibilmente attraverso la collaborazione con lo IASB e con gli altri organismi ed Autorità competenti in materia;*
- f) predisporre, ricorrendone i presupposti, principi contabili per la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali;*
- g) perseguire l'efficienza del sistema normativo contabile segnalando le esigenze di miglioramento e i possibili rimedi;*
- h) promuovere la cultura contabile tramite l'emanazione di documenti e ricerche in materia, nonché mediante l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.”¹⁰*

Le attività principali dell'OIC, desumibili dallo statuto sopra riportato, riguardano:

- L'emanazione ed aggiornamento dei principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci, rispetto a quanto è coerente con le disposizioni normative e l'uso e prassi nella pratica contabile Italiana.
- La partecipazione attiva al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali tramite il conferimento di supporto tecnico agli organismi competenti.
- Il supporto al legislatore nel tortuoso processo di emanazione della normativa in materia.
- Opere di consulenza circa l'interpretazione di principi contabili nei quali si presentino vuoti normativi tra regolamentazione internazionale e nazionale.

¹⁰ Organismo Italiano Contabilità “Statuto” aggiornato al 2016

- L'individuazione di principi e prassi contabili per enti locali ed aziende no profit.
- La promozione della cultura in ambito contabile in Italia presso tutti i soggetti pubblici e privati

Data la rilevanza, istituzionale e civile, delle responsabilità e compiti riconosciuti all'OIC, l'istituto è stato dotato della seguente organizzazione aziendale. L'organigramma, funzionale alla garanzia di autonomia ed imparzialità dell'ente, è organizzato secondo una divisione in quattro unità organizzative:

- Collegio dei Fondatori: è l'organo collegiale che ha principalmente ruoli di indirizzo della linea politica dell'OIC, gestione interna e di nomina e revoca le altre cariche.
- Consiglio di Sorveglianza: ha compiti di controllo e sorveglianza dell'operato del Consiglio di Gestione. Risulta composto da diciannove rappresentanti, incluso il Presidente. Oltre alle funzioni di supervisione esso svolge anche attività di indirizzo.
- Consiglio di Gestione: risulta l'unità organizzativa deputata allo svolgimento dell'attività tecnica e gestoria. Il consiglio di gestione realizza la mission aziendale, così come espressa dal precedente articolo dello statuto.
- Collegio dei Revisori: vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e accerta la regolarità della contabilità interna.

La funzione principale dell'OIC, espressa anche dalla gerarchia con i quali sono formulati gli articoli dello statuto, riguarda l'emanazione dei principi contabili nazionali. Gli stessi principi pubblicati dall'OIC sono stati oggetto di diverse revisioni, di cui l'ultima quella recentemente introdotta con il Decreto Legislativo 18-08-2015 n 139. Il 22 Dicembre 2016, l'OIC pubblica l'ultimo set aggiornato dei principi contabili nazionali. La pubblicazione è solo l'ultimo passo di un significativo percorso di ammodernamento della disciplina nazionale per la redazione dei bilanci. Le principali tappe di questa evoluzione hanno riguardato:

- La pubblicazione della Direttiva Europea 2013/34 in materia di bilancio. La direttiva ha indicato e fornito l'indirizzo complessivo della riforma nazionale.
- La successiva pubblicazione nel 2015 del Decreto Legislativo 139/2015 che, in ottemperanza alle indicazioni del legislatore europeo, ha aggiornato significativamente la disciplina del codice civile e del Decreto Legislativo 127/1991, in materia di bilancio consolidato e d'esercizio. Nel precedente capitolo sono state riportate le parti del codice civile di nostro interesse, modificate dopo la riforma del 2015.

- Lo stesso Decreto Legislativo 139/2015 ha assegnato poi all'OIC il compito di portare a termine la riforma, attraverso l'aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali sulla base delle disposizioni contenute nel decreto di recepimento della direttiva. Nel decreto vengono anche individuate funzioni e definita l'autonomia gestionale dell'OIC. Viene, infine, indicato il metodo di reperimento delle risorse necessarie per coprire il fabbisogno finanziario dell'organismo.

La recente riforma ha investito diverse tematiche e modificato sia alcuni postulati, che alcuni principi di redazione civilistici, discussi nel *“Nel complesso quindi, sono tante le novità di cui tenere conto già nella redazione dei bilanci 2016: dalla modifica dei prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico e introduzione dell'obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario come schema primario di bilancio, all'iscrizione al valore corrente dei derivati in bilancio e all'introduzione del metodo di valutazione del costo ammortizzato.”*¹¹

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

Di seguito verranno riportati i 30 principi contabili dell'OIC, così come risultano aggiornati a dicembre 2016. I principi contabili nazionali svolgono una duplice funzione. La prima risulta di tipo integrativo ed ha come finalità il sostegno e completamento delle norme di legge. La seconda funzione è di tipo più esplicativo e riguarda l'interpretazione delle norme di redazione e valutazione del bilancio d'esercizio. Per la breve trattazione dei principi nazionali è stata impiegato, come fonte primaria, il sito istituzionale dell'OIC

OIC 2 – *Patrimoni e finanziamenti dedicati ed uno specifico affare*

L'introduzione nel nostro ordinamento dei due istituti di Patrimoni e dei Finanziamenti Destinati ad uno specifico affare, ha prodotto un acceso dibattito sulle peculiarità e particolarità dei due nuovi istituti. Il dibattito ovviamente ha investito anche gli aspetti inerenti la loro rilevazione e rappresentazione in bilancio, di competenza dell'OIC. L'OIC, nel segnalare l'esistenza di tale dibattito intende con il presente documento individuare le soluzioni tecniche più appropriate.

OIC 3 – *Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa*

Il presente principio ha l'obiettivo di illustrare le nuove informazioni sugli strumenti finanziari introdotte con il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 394. *“Il documento non si applica alle imprese che ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 devono o scelgono di applicare i principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea e comunque alle imprese*

¹¹ PWC “Il nuovo bilancio. Guida operativa ai principi contabili nazionali aggiornati” gennaio 2017

bancarie, finanziarie ed assicurative per le quali sono applicabili le norme tecniche definite dai rispettivi organismi di vigilanza regolamentare.”¹²

OIC 4 – *Fusione e scissione*

Il quarto Principio ha lo scopo di definire le regole contabili e tecniche da utilizzare nella redazione dei diversi bilanci (e relative situazioni patrimoniali) caratteristici del procedimento di fusione. Questo principio non è applicabile alle operazioni di fusione di soggetti i cui bilanci rientrano nella regolamentazione di International Financial Reporting Standards (IFRS), così come vedremo nel dettaglio nel paragrafo 1.3.

OIC 5 – *Bilanci di Liquidazione*

L’obiettivo del suddetto principio riguarda l’individuazione delle caratteristiche dei bilanci ed altri documenti contabili previsti per il procedimento di liquidazione. Il dettame, oltre ad individuare i documenti necessari, allarga l’applicabilità anche alle imprese che redigono i bilanci secondo i principi internazionali. *“Tuttavia, anche le società italiane che redigono i bilanci con i principi contabili internazionali, ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1606/2002 e del D.Lgs. n. 38/2005 sono obbligate, al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c., ad applicare le disposizioni sulla liquidazione del codice civile; anche perché, come si è rilevato, nei principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dalla Commissione Europea non esiste alcun documento sui bilanci nella fase di liquidazione.*”¹³

OIC 6 – *Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio*

Lo scopo del presente documento riguarda la definizione del trattamento contabile (e la relativa informativa integrativa) da produrre in riguardo agli effetti prodotti da un’azione di ristrutturazione del debito. Il documento si riferisce alle ipotesi in cui la ristrutturazione del debito avviene nel rispetto del principio della continuità aziendale (diversa dalle ipotesi di fusione, scissione e liquidazione). Il principio è riferito alle sole società nazionali mentre non si applica a quelle che per obbligo o scelta redigono il bilancio d’esercizio seguendo i principi contabili internazionali.

OIC 7 – *I certificati verdi*

Il principio 7 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione contabile, la classificazione e la valutazione dei certificati verdi, nel bilancio d’esercizio. L’OIC 7 è destinato alle sole società

¹² <http://www.fondazioneoic.eu/>

¹³ <http://www.fondazioneoic.eu/>

produttrici di energia e che redigono i bilanci d'esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.

OIC 8 – Le quote di emissione di gas ad effetto serra

Questo ottavo principio risulta complementare a quello precedentemente analizzato. Lo scopo del principio 8 riguarda la definizione dei criteri per la rilevazione contabile, la classificazione e la valutazione delle quote di immissione dei gas serra, nel bilancio d'esercizio. L'OIC 8 è destinato a tutte le società che redigono i bilanci d'esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.

OIC 9 – Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali

Il presente documento ha lo scopo di regolare il trattamento contabile e la necessaria informativa integrativa per registrare le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d'esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.

OIC 10 – Rendiconto finanziario

La ratio del decimo principio riguarda l'individuazione dei meccanismi e criteri necessari per la redazione del rendiconto finanziario. Il rendiconto finanziario è stato introdotto tra i documenti che compongono il bilancio di esercizio proprio dopo la riforma del 2015, così come discusso nel paragrafo 1.1. La risorsa finanziaria trattata nel Rendiconto Finanziario riguarda le sole disponibilità liquide, necessarie per stabilire la solvibilità dell'impresa nell'esercizio in esame.

OIC 11 – Bilancio di Esercizio, finalità e postulati

Nell'OIC 11 vengono contemplati taluni postulati e principi di redazione del bilancio, in aggiunta a quelli previsti nel codice civile, e contenuti negli articoli ex 2423 et ex 2423 bis del Codice Civile. I principi aggiuntivi risultano:

- Utilità: riguarda l'utilità del bilancio d'esercizio per i diversi destinatari e la necessaria completezza dell'informazione.
- Comprensibilità: tale principio risulta assimilabile a quello di chiarezza. La comprensibilità è giudicata, come la chiarezza, sia per quando concerne le singole voci che l'intero Bilancio d'Esercizio, inteso in maniera integrata. Il principio della comprensibilità riguarda (al contrario della chiarezza) anche la piena conoscenza dei processi di valutazione che hanno condotto alla formazione delle grandezze aziendali presenti in Bilancio. La comprensibilità deve essere garantita ponendosi nella prospettiva

dei destinatari delle informazioni di Bilancio, presupponendo che questi siano dotati di una media cultura economica. Per questo tale principio va ad integrare (oltre che validare) quello della chiarezza

- Neutralità: consiste nella necessaria imparzialità dell'operato del valutatore, il principio va ad integrare quello di correttezza.
- Periodicità: riguarda le cadenze di misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale.
- Comparabilità: il principio, che va a completare quelli di chiarezza e continuità dei criteri di rilevazione ed iscrizione, richiede la costanza di impiego nel tempo degli aspetti sostanziali, formali e valutativi al fine di garantire l'efficace comparazione. I documenti che compongono il Bilancio d'Esercizio devono consentire ai soggetti di effettuare confronti nel tempo e nello spazio. La comparazione è quindi, in questa accezione, declinata sia in prospettiva interna, quindi tra periodi gestionali differenti, che nella prospettiva esterna, tra aziende dello stesso raggruppamento strategico. Tale principio permette di stabilire l'evoluzione nel tempo della struttura patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda considerata. Oltre a ciò, la comparabilità mette in luce le particolarità gestionali, le quali differenziano o rendono simile un'azienda alle altre. Il requisito della comparabilità necessita, alla base, metodi di redazione e di valutazione dei fatti aziendali omogenei. Tale omogeneità dovrebbe consentire un corretto raffronto tra i bilanci in considerazione (di una stessa azienda o di aziende diverse). Appare quindi di rilievo il ruolo assunto qui dal principio della costanza di applicazione dei criteri di valutazione.
- Significatività: il principio presuppone la rappresentazione degli accadimenti aziendali in maniera rilevante, nel processo di redazione del bilancio. *“Le informazioni tratte dai documenti contabili per essere significative devono avere la capacità di influenzare l'assunzione delle decisioni da parte degli utilizzatori. Le informazioni significative devono cioè consentire di valutare la gestione passata e presente dell'azienda e di ipotizzare il suo possibile e futuro andamento; esse devono, pertanto, permettere che gli utilizzatori possano confermare o correggere le valutazioni effettuate e/o le decisioni assunte in passato.”*¹⁴

¹⁴ <http://www.accademiaaidea.it/>

- Criterio di valutazione del costo: il costo rappresenta il criterio base delle valutazioni delle poste. Esso esprime il valore che l'azienda attribuisce ad un bene al momento della sua acquisizione. Pertanto il costo, essendo un dato oggettivo e di facile reperimento, limita la discrezionalità dei valutatori. Il principio del costo va ad interpretare ed integrare il principio civilistico della prudenza.
- Conformità del procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili
- Funzione informativa e completezza della nota integrativa: presuppone la chiarezza e necessaria completezza delle informazioni integrative, riportate nel bilancio di esercizio. La funzione informativa è legata alla verificabilità delle informazioni contenute nella nota integrativa, la cui verificabilità garantisce l'attendibilità dei dati forniti.

OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio di esercizio

Il presente principio ha lo scopo di definire i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto. Il presente principio contabile è destinato ad integrare e chiarire (sotto il profilo interpretativo) la normativa di redazione di bilancio, contenuta nel codice civile e le sue applicazioni.

OIC 13 – Le rimanenze

Il principio numero 13 ha l'obiettivo di regolare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato ad integrare e chiarire la normativa di redazione di bilancio, contenuta nel codice civile e le sue applicazioni.

OIC 14 – Disponibilità liquide

Tale principio 14 ha lo scopo di regolare i criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione delle disponibilità liquide nel bilancio, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato ad integrare e chiarire la normativa di redazione di bilancio, contenuta nel codice civile e le sue applicazioni.

OIC 15 – I crediti

Questo quindicesimo principio ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti, nonché le informazioni integrative da riportare nelle note.

Il presente principio contabile è destinato ad integrare e chiarire la normativa di redazione di bilancio, contenuta nel codice civile e le sue applicazioni.

OIC 16 – Le immobilizzazioni materiali

Il principio 16 ha il compito di regolare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali, nonché le informazioni integrative da riportare nelle note. Il presente principio contabile è destinato ad integrare e chiarire la normativa di redazione di bilancio, contenuta nel codice civile e le sue applicazioni.

OIC 17 – Il bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto

Il diciassettesimo principio è stato stilato per disciplinare la redazione del bilancio consolidato e l'applicazione del metodo del patrimonio netto. Il metodo del patrimonio netto va applicato sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d'esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.

OIC 18 – Ratei e risconti

L'OIC 18 ha l'obiettivo di normare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ratei e risconti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato ad integrare e chiarire la normativa di redazione di bilancio, contenuta nel codice civile e le sue applicazioni.

OIC 19 – I debiti

Tale principio ha lo scopo di individuare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei debiti, nonché le informazioni integrative da riportare nelle note. Il presente principio contabile è destinato ad integrare e chiarire la normativa di redazione di bilancio, contenuta nel codice civile e le sue applicazioni.

OIC 20 – Titoli di debito

Questo principio ha l'obiettivo di regolare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei titoli di debito, nonché le informazioni integrative da riportare nelle note. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d'esercizio, seguendo le disposizioni del Codice Civile.

OIC 21 – Partecipazioni ed azioni proprie

Il principio 21 ha la finalità di regolare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle partecipazioni ed azioni proprie, nonché le informazioni integrative da riportare nelle note. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d'esercizio, seguendo le disposizioni del Codice Civile.

OIC 22 – Conti d'ordine

Il ventiduesimo principio ha l'obiettivo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei conti d'ordine, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato ad integrare e chiarire la normativa di redazione di bilancio, contenuta nel codice civile e le sue applicazioni.

OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione

Il principio 23 ha lo scopo di regolare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei lavori in corso su ordinazione, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato ad integrare e chiarire la normativa di redazione di bilancio, contenuta nel codice civile e le sue applicazioni.

OIC 24 – Le immobilizzazioni immateriali

Tale testo ha l'obiettivo di normare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nonché le informazioni integrative da riportare nelle note. Il presente principio contabile è destinato ad integrare e chiarire la normativa di redazione di bilancio, contenuta nel codice civile e le sue applicazioni.

OIC 25 – Il trattamento contabile delle imposte sul reddito

L'OIC 25 ha il fine di regolare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito e le altre imposte ad esse assimilabili, come l'IRAP. Il documento include anche indicazioni circa le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d'esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.

OIC 26 – Operazioni, attività e passività in valuta estera

Il suddetto principio ha lo scopo di regolare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle attività, passività e operazioni espresse in valuta estera, nonché le informazioni da presentare

nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d'esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.

OIC 28 – *Il patrimonio netto*

Il principio 28 risulta di particolare interesse per la nostra indagine e per questo sarà oggetto di trattazione separata nel capitolo che segue, dedicato al patrimonio netto.

OIC 29 – *Cambiamento di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori*

Il principio 29 è stato redatto con il fine di regolare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione del cambiamento di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori. Il documento indica inoltre le informazioni necessarie da includere nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d'esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile. La recente riforma del 2015 è andata ad inserire il principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione, a chiusura dell'articolo 2423 bis CC, come riportato nel precedente paragrafo.

OIC 30 – *Bilanci intermedi*

Il trentesimo principio è stato stilato con l'obiettivo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei bilanci intermedi, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Per quanto riguarda la definizione di bilanci intermedi, è la stessa OIC a fornire chiarimenti in riguardo: *“Questi ultimi sono bilanci diversi dai bilanci d'esercizio e da quelli consolidati in quanto offrono una rappresentazione riferita ad una data che cade nel corso dell'esercizio e non al termine di esso. Pertanto i bilanci intermedi non sono sempre costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ma hanno talvolta una composizione semplificata in relazione alle finalità per i quali sono richiesti.”*¹⁵ I bilanci intermedi sono redatti per: eventi particolari previsti dal codice civile, necessità di informativa interna ed esigenze legate alla pubblicità dell'andamento aziendale dell'anno in corso. Trattandosi dei soli bilanci intermedi, il principio contabile 30 è rivolto alla generalità delle imprese a prescindere dal fatto che adoperino la normativa civilistica o internazionale per la redazione del bilancio di esercizio. L'unica esclusione riguarda alcune fattispecie per le quali esistono specifiche normative relativamente ad imprese operanti in settori particolari (gli enti creditizi e finanziari, le imprese assicurative, fiduciarie, di pubblici servizi...)

¹⁵ <http://www.fondazioneoic.eu/>

L'ultimo principio contabile dell'OIC è stato redatto con il fine di individuare e definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei fondi per rischi e oneri e del trattamento di fine rapporto. Il documento indica inoltre le informazioni integrative da includere nella nota. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d'esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.

1.3 IASB: verso l'armonizzazione internazionale IAS/IFSR

Come visto nella precedente trattazione dei principi dell'OIC, taluni di quest'ultimi risultano applicabili alle sole organizzazioni che redigono i bilanci seguendo la normativa nazionale. Mentre altri principi, come il numero 5, risultano applicabili anche alle organizzazioni che redigono i bilanci seguendo i principi internazionali. Tali principi internazionali risultano quelli emanati da organismi internazionali preposti, di cui il principale risulta lo IASB. Di seguito verrà brevemente ripercorsa la storia della costituzione dello IASB.

- Nel 1973 viene costituito l'organismo internazionale di International Accounting Standards Committee (IASC). L'organismo riuniva gli istituti delle professioni contabili dell'UK, degli USA e del Canada. L'obiettivo era di arrivare ad un'armonizzazione contabile tra gli stati, interessanti da frequenti rapporti commerciali ed investimenti esteri incrociati. La composizione iniziale dello IASC era analoga a quella della Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili (CSPC). Per quanto riguarda le finalità esse risultavano però di un ordine superiore, in quanto riguardavano l'armonizzazione internazionale, più che il tamponamento e riempimento di un vuoto normativo nazionale.
- Dal 1974 sino alla fine degli anni '80, sono stati promulgati principi contabili specifici dei paesi che hanno costituito lo IASC. I principi in questione risultano quindi di matrice anglo/americana. Successivamente e progressivamente alla costituzione dello IASC, sono stati coinvolti nel processo di armonizzazione contabile anche soggetti internazionali come la War Bank e il Fondo Monetario Internazionale.
- Nel 1989 viene lanciato il progetto "Comparability" per arrivare a definire standard contabili internazionali. Nel progetto si indicarono e distinsero due tipi di trattamenti contabili: quelli preferiti (benchmark) e quelli ammessi (allowed). Nello stesso anno viene stilato il "Framework for the preparation and presentation of financial statements".

Il documento raccoglie i principi alla base dell'armonizzazione perseguita dallo IASC. Il quadro concettuale con il quale vengono realizzati i principi internazionali intende essere di aiuto: sia allo stesso ente, che a tutti i soggetti diversamente coinvolti nella redazione del bilancio. *“Nello stesso documento viene chiaramente stabilito che il Framework non si colloca in posizione sovra-ordinata rispetto agli standards. Nel testo attuale del quadro concettuale si può infatti leggere che il Framework non è un principio contabile internazionale applicabile e non può essere utilizzato per giustificare deroghe ai principi approvati. Il documento in esame non è un principio contabile e non definisce principi di valutazione né obblighi di informativa per nessuno specifico aspetto.”*¹⁶

- Nel 2001 lo IASC emana dei principi contabili internazionali. Tali principi sono denominati International Accounting Standards (IAS) e si basano sulla strutture e architetture precedentemente stabilite, e riportate nel Framework stilato nel 1989.
- Dal 2001 lo IASC viene sostituito dallo International Accounting Standard Board (IASB). Lo IASB, successivamente, riconosce e valida i principi contabili internazionali emanati dal suo predecessore.

Ai principi contabili internazionali riconosciuti dallo IASB, ovvero gli IAS precedentemente emanati dallo IASC, si aggiungono altri principi contabili, emanati dallo stesso IASB. Tali principi contabili emanati dallo stesso organismo internazionale prendono il nome di International Financial Reporting standard (IFRS). Sia gli IAS che gli IFRS, sono definiti principi contabili internazionali e risultano applicabili soprattutto nei paesi anglo/americani e in quelli dell'Unione Europea. La mission dello IASB, e la conseguente emanazione dei principi contabili internazionali, ha riguardato l'armonizzazione contabile internazionale, soprattutto per quanto riguarda la sfera finanziaria.

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IN EUROPA

L'Europa, nonostante il processo di integrazione economica (dei mercati e monetaria) sconta situazioni di frammentarietà legislativa. Tale frammentarietà, normativa e regolamentare, ha frenato lo sviluppo integrato a livello europeo di molti mercati specifici. *“L'applicazione di differenti principi contabili in ciascun Paese membro ha determinato infatti uno scarso grado di confrontabilità dei bilanci delle imprese europee, costituendo di fatto un freno allo sviluppo di tali mercati. La normativa contabile europea (ed in particolare la IV e VII direttiva, rispettivamente*

¹⁶ <http://www.accademiaaidea.it/>

in tema di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato), diversamente applicata nei singoli Paesi membri, non risultava infatti più adeguata nel garantire tale obiettivo.”¹⁷

In Europa non si applicano tutti i principi contabili internazionali, ma solo quelli riconosciuti dalla stessa Unione Europea e successivamente omologati. Pertanto i principi contabili si distinguono in omologati e non omologati. Tale meccanismo di omologazione ha l'obiettivo di stabilire che gli IAS/IFRS:

- Non siano in contrasto con le Direttive comunitarie.
- Rispondano ai criteri di comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità richiesti dall'informazione finanziaria necessaria per adottare le decisioni economiche e valutare l'idoneità della gestione.

I principi contabili internazionali che superano il processo di omologazione sono successivamente tradotti nelle lingue ufficiali della Comunità Europea (inglese, francese e tedesco) e pubblicati sulla GUCE, Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. Solo dopo la pubblicazione, i principi contabili internazionali possono essere impiegati da organizzazioni e professionisti per la redazione dei bilanci di esercizio. La comunità Europea ha previsto sia l'obbligo che facoltà, per alcune organizzazioni specifiche, di seguire i IAS/IFRS per la redazione del bilancio. Tali politiche contabili europee sono motivate dalla necessità di armonizzare l'informazione finanziaria, fornita da tutte le società. L'obiettivo, pertanto, riguarda il raggiungimento di un'apprezzabile livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e l'efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno.

Il regolamento IAS dell'Unione Europea, indica che i principi contabili internazionali omologati dalla UE sono da applicarsi tassativamente nella redazione del bilancio consolidato delle società europee quotate in borsa. In particolare, tale precetto insorge qualora la redazione del bilancio consolidato costituisca un vincolo di legge per tali società.

L'obbligo di applicazione dei principi omologati è previsto per ogni esercizio finanziario avente inizio a partire dal 1 gennaio 2005. Il precetto ha investito tutte le società che redigono bilanci consolidati e sono assoggettate ad uno stato membro. Altra caratteristica riguarda la circostanza per cui tali società devono avere titoli negoziati in un mercato regolarizzato di uno degli stati membri. L'ambito di applicazione obbligatoria riguarda, in sintesi, i bilanci consolidati dei gruppi quotati in una borsa europea.

Le facoltà lasciate agli stati membri hanno riguardato tre differenti possibilità:

¹⁷ <http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/>

- Gli Stati membri possono prevedere l'obbligo o la facoltà per società quotate di stilare il Bilancio d'esercizio secondo i principi nazionali o internazionali.
- La possibilità per gli stati membri di prevedere o costringere le società non quotate di redigere il loro bilancio consolidato e/o il bilancio d'esercizio conformemente ai principi contabili nazionali o internazionali.
- Gli Stati membri possono posticipare l'inizio dell'obbligo di adottare i principi contabili internazionali agli esercizi aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2007

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IN ITALIA

*“In quest'ottica, la decisione della Comunità europea di introdurre progressivamente i principi contabili internazionali IAS/IFRS dello IASB (International Accounting Standard Board) all'interno di ciascun Paese membro nasce dall'esigenza di “affidarsi” ad un corpus di regole contabili organico, coordinato e qualitativamente riconosciuto a livello internazionale. [...] In Italia, il D.Lgs. n. 38/2005 ha previsto l'obbligo o la facoltà di applicare i principi contabili internazionali per talune tipologie societarie (società quotate, società con strumenti finanziari diffusi, banche e intermediari finanziari e imprese di assicurazione) a partire dal 1° gennaio 2005.”*¹⁸ In Italia l'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 5 del Regolamento CE 1606/2002, su obbligo e facoltà di redigere il bilancio secondo i principi internazionali è avvenuta in due fasi successive:

- La legge delega del 2003 che ha previsto l'obbligo di adozione dei principi contabili internazionali nella redazione del Bilancio d'esercizio per:
 - Società quotate.
 - Società non quotate aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico.
 - Banche ed intermediari finanziari sottoposti alla supervisione della Banca d'Italia.
 - Attività assicurative sia nel caso in cui le organizzazioni presentino bilanci consolidati che non. Nella seconda ipotesi suddette attività assicurative devono presentare mezzi propri collocati presso i mercati regolamentati.

Inoltre nella presente legge delega è stata prevista anche la facoltà di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del Bilancio d'esercizio o consolidato delle

¹⁸ <http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/>

società. Tali società devono risultare diverse dalle società assicurative e dalle società che possono redigere il Bilancio di Esercizio nella forma abbreviata.

- Il decreto legislativo del 2005, che ha attuato la legge delega comunitaria precedentemente esplicitata. Tale decreto del 2005 ha regolato tutte le opzioni in riguardo all'obbligo o facoltà di utilizzo dei principi contabili internazionali nella costruzione del Bilancio di Esercizio. Per talune aziende, in forza del decreto legge, è diventato obbligatorio l'impegno degli IAS/IFRS che precedentemente era facoltativo. Mentre per altre aziende si è prevista la facoltà, prima non contemplata, di adoperare i principi contabili internazionali.

Nella pagina che segue verrà riportata una tabella estrapolata dal libro "Primo bilancio redatto con gli IAS/IFRS. Aspetti normativi, contabili, fiscali, informativi di controllo". Tale tabella bene riporta il passaggio legislativo avvenuto nei due momenti differenti e sintetizza, in una forma facilmente scrutabile, tutte le società investite dalla regolamentazione del decreto legislativo.

<i>Tipologie di società</i>	<i>Bilancio consolidato IAS</i>	<i>Bilancio d'esercizio IAS</i>
a. Società quotate	Obbligo dal 2005	Facoltà da 2005 Obbligo da 2006
b. Società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico	Obbligo dal 2005	Facoltà da 2005 Obbligo da 2006
c. Banche italiane, capogruppo di gruppi bancari, SIM, SGR, finanziarie, istituti di moneta elettronica	Obbligo dal 2005	Facoltà da 2005 Obbligo da 2006
d. Società assicurative	Obbligo dal 2005	Obbligo da 2006 Se quotate e non optano per il bilancio consolidato
e. Società incluse nel bilancio consolidato di società sub a, b, c e d	Facoltà da 2005	Facoltà da 2005
f. Società che redigono il bilancio consolidato diverse dalle società sub a, b, c e d	Facoltà da 2005	Facoltà da 2005 Se optano per il consolidato
g. Società diverse dalle precedenti incluse nel bilancio consolidato di società sub f	-	Facoltà da 2005
h. Società diverse dalle precedenti non incluse in un bilancio consolidato	-	Facoltà dall'esercizio individuato con apposito decreto
i. Società che possono redigere il bilancio abbreviato	-	Divieto

Fonte: P. Pisoni, F. Bava, D. Busso, A. Devalle, *Il primo bilancio redatto con gli IAS/IFRS*, Egea Spa, Milano, 2007

Per alcune aziende è diventato obbligatorio l'impiego dei principi contabili internazionali, mentre per altre organizzazioni rimane facoltativo. Tra le aziende a cui è previsto l'utilizzo facoltativo dei principi IAS/IFRS, la maggior parte di esse (nella realtà empirica) adopera tali principi per permettere ai lettori del bilancio (spesso stakeholder esterni ed investitori) di poter effettuare attività di comparazione efficace rispetto a diversi competitor internazionali.

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

I principi contabili internazionali risultano preceduti da due postulati, espressi dallo stesso "Framework for the preparation and presentation of financial statements" del 1989. I due postulati riguardano:

- Principio della competenza economica: discusso nel paragrafo 1.1

- Principio della continuità aziendale e regolare svolgimento delle attività d'impresa: discusso nel paragrafo 1.1

I due sopracitati postulati, fanno da cornice ai nove principi generali internazionali. Tali principi internazionali risultano organizzati su due distinti livelli. Nel primo livello troviamo i quattro principi di:

- Principio della comprensibilità: discusso nel paragrafo 1.2
- Principio della significatività: discusso nel paragrafo 1.2
- Principio dell'attendibilità: discusso nel paragrafo 1.2
- Principio della comparabilità: discusso nel paragrafo 1.2

Nel secondo livello, troviamo i cinque principi di:

- Principio della rappresentazione fedele: riguarda la rappresentazione del "fair and true view of the state of the company". Tale quadro fedele circa lo stato delle aziende, si sostanzia in prima battuta nel rispetto dei postulati e principi contabili ed in seconda istanza nell'individuazione di principi comunitari di redazione del bilancio.
- Principio della prevalenza della sostanza sulla forma: discusso nel paragrafo 1.1
- Principio della neutralità: discusso nel paragrafo 1.2
- Principio della prudenza: discusso nel paragrafo 1.1
- Principio della completezza: discusso nel paragrafo 1.2

Tali principi sono contenuti nel "Framework for the preparation and presentation of financial statements".

Ad suddetti principi generali e di redazione seguono i principi internazionali di IAS/IFRS, di seguito elencati.

IAS		IFRS	
1	Presentazione del bilancio	1	Prima adozione degli International Financial Reporting Standards
2	Rimanenze	2	Prima adozione degli International Financial Reporting Standards
7	Rendiconto finanziario	3	Aggregazioni aziendali
8	Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori	4	Contratti assicurativi
10	Fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio di riferimento	5	Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
11	Lavori su ordinazione	6	Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie
12	Imposte sul reddito	7	Strumenti finanziari: informazioni integrative
16	Immobili, impianti e macchinari	8	Settori operativi
17	Leasing	9	PARTE 1 - Strumenti finanziari
18	Ricavi	9	PARTE 2 - Strumenti finanziari
19	Benefici per i dipendenti	10	Bilancio consolidato
20	Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica	11	Accordi a controllo congiunto
21	Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere	12	Informativa sulle partecipazioni in altre entità
23	Oneri finanziari	13	Valutazione del fair value
24	Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate	15	Ricavi provenienti da contratti con i clienti
26	Rilevazione e rappresentazione in bilancio dei fondi pensione	16	Leasing
27	Bilancio separato		
28	Partecipazioni in società collegate e joint venture		
29	Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate		
31	Partecipazioni in joint venture		
32	Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio		
33	Utile per azione		
34	Bilanci intermedi		
36	Riduzione di valore delle attività		
37	Accantonamenti, passività e attività potenziali		
38	Attività immateriali		
39	Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione (RI&IFRS 9)		
40	Investimenti immobiliari		
41	Agricoltura		

CAPITOLO II: IL PATRIMONIO NETTO

2.1 Definizione concettuale e norme civilistiche

Il patrimonio netto, viene così definito dall'OIC *“è la differenza tra le attività e le passività di bilancio.”*¹⁹ Da tale definizione, seppur sintetica, si evince che il patrimonio netto risulta essere una differenza tra le attività e passività patrimoniali. La seconda definizione analizzata risulta più esaustiva e meglio permette di comprendere il valore patrimoniale di quest'ultimo. *“Gli elementi che riguardano direttamente la misurazione della situazione patrimoniale e finanziaria di un'impresa sono: le attività, le passività e il patrimonio netto (stockholders' equity). Il patrimonio netto è definito dal Framework come «quello che resta delle attività dopo aver dedotto tutte le passività». L'ammontare di patrimonio dipende dunque dalle valutazioni delle attività e delle passività di un'impresa. Sebbene il patrimonio netto sia una grandezza residuale rispetto alle attività e passività, esso può presentare delle sottoclassificazioni nello stato patrimoniale se funzionali alle esigenze decisionali degli utilizzatori (ad esempio è possibile dare evidenza delle differenti categorie di azioni o delle diverse tipologie di riserve costituite).”*²⁰ Nella definizione fornita da un inserto de *IlSole24Ore* il patrimonio netto risulta la parte residuale della differenza tra attività e passività dell'impresa. Rispetto alla prospettiva contabile, che è quella che maggiormente interessa alla nostra analisi, tale definizione ha origine nell'esigenza di bilanciamento tra le sezioni «Attivo» e «Passivo» dello stato patrimoniale.

Di seguito verrà riportato tabella esemplificativa di Stato Patrimoniale, secondo la struttura prevista dal codice civile.

¹⁹ Organismo Italiano Contabilità “Principi contabili. Patrimonio netto. OIC 28” Dicembre 2016

²⁰ Alessio Iannucci, Sabrina Ricco “Classificazione delle voci di patrimonio netto nello stato patrimoniale e relativo contenuto di tali poste alla luce delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali.” Ed. *IlSole24Ore*, Guida alla contabilità & bilancio n. 8, 2006

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ
A Crediti vs soci per versamenti ancora dovuti	A Patrimonio netto
B- Immobilizzazioni	B Fondi per rischi e oneri
I- Immobilizzazioni immateriali	C Trattamento di fine rapporto
II-Immobilizzazioni materiali	D Debiti
III- Immobilizzazioni Finanziarie	E Ratei e Risconti
C Attivo circolante	
I- Rimanenze	
II-Crediti	
III-Attività Finanziarie	
IV-Disponibilità Liquide	
D Ratei e Risconti	

Dalla struttura presentata si deduce come il patrimonio netto, a livello contabile, è inteso come la passività, o il debito, che ha la società, in favore dei soci. La relazione contabile che lega tra loro le grandezze di attività e passività con il patrimonio netto risultante, risulta il seguente:

$$\text{Attività} = \text{Passività} + \text{Patrimonio netto}$$

Secondo invece la prospettiva finanziaria della struttura del capitale di bilancio, la relazione che intercorre tra gli elementi esprime la necessaria uguaglianza tra gli “Investimenti” e “Fonte dei Mezzi”. *“Nel sezionale di destra sono rappresentate le Fonti di finanziamento ovvero le risorse monetarie acquisite in essere, mentre nella sezione di sinistra avremo la rappresentazione degli Investimenti cioè i beni, i servizi e i diritti in cui l’azienda ha investito le sue disponibilità.”*²¹ Gli investimenti risultano le risorse e dotazioni dell’impresa. La fonte dei mezzi risulta invece

²¹ <https://www.informazionefiscale.it/>


l'insieme delle fonti che hanno alimentato e permesso gli investimenti. Le fonti dei mezzi si dividono in capitale di terzi e capitale proprio.

Investimenti = Fonte dei mezzi

Fonte dei mezzi: Capitale proprio + Capitale di terzi

La prospettiva finanziaria ha portato ad una successiva riclassificazione dello stato patrimoniale, secondo la stessa prospettiva finanziaria. Gli investimenti (o attività) sono classificati secondo il criterio del grado di liquidità, partendo dalle attività più facilmente monetizzabili. Le voci delle fonti dei mezzi (Passività + capitale netto) sono organizzate rispetto al criterio di esigibilità, partendo dalle passività a breve periodo. In questo modo le attività a breve sono rapportate con le passività a breve, così come gli investimenti durevoli sono raffrontati al patrimonio netto (o capitale netto).

Riclassificazione secondo il criterio di liquidità / esigibilità - *Schema*



Altra prospettiva vede il Patrimonio netto come il valore dei diritti patrimoniali posti a garanzia di eventuali soggetti terzi. Il patrimonio netto può essere aggredito da creditori terzi, in via residuale, rispetto alle altre attività d'impresa. In tale significato, il patrimonio netto è visto come capitale di pieno rischio. In questo caso l'eventuale remunerazione e rimborso del patrimonio netto è sotto ordinato rispetto al primario soddisfacimento della remunerazione e rimborso del capitale di terzi, o di credito.

Il Patrimonio netto, quale valore differenziale, risulta un dato unitario. Nonostante ciò, per finalità fiscali e giuridiche, tale patrimonio risulta suddiviso ed espresso in specifiche categorie. *“Il patrimonio netto inteso come fondo astratto, risultato dalla differenza tra attività e passività aziendali, viene suddiviso in parti specifiche, ognuna delle quali indica i modi e i tempi in cui essa é pervenuta in azienda. Queste parti possono essere suddivise in tre categorie: capitale sociale, riserve e utile (o perdita) d'esercizio.”*²² In Italia la struttura del patrimonio netto è regolata dall'articolo 2424 del Codice Civile. Tale articolo prevede che le voci del patrimonio netto siano iscritte nel passivo dello stato patrimoniale, sotto la prima voce A “Patrimonio netto” (come visto precedentemente) con la seguente classificazione:

I — Capitale.

II — Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III — Riserve di rivalutazione.

IV — Riserva legale.

V — Riserve statutarie.

VI — Altre riserve, distintamente indicate.

VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII — Utili (perdite) portati a nuovo.

IX — Utile (perdita) dell'esercizio.

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Le tre categorie (capitale sociale, riserve, utile o perdita) e le singole voci che le compongono le tre categorie saranno oggetto di trattazione esclusiva del paragrafo 2.3.

²² <https://www.informazionefiscale.it/patrimonio-netto-azienda-cose-normativa-composizione>

Una volta chiarito il concetto di patrimonio netto, le tecniche per arrivare alla stima del suo valore e le categorie e voci che lo compongono non resta che evidenziare le criticità insite negli studi su di esso. *“Le peculiari caratteristiche, riconducibili principalmente alla sua natura residuale, nonché le specifiche e particolari modalità di formazione e mutazione nel tempo, fanno del patrimonio netto uno degli elementi del bilancio di esercizio più complessi da studiare ed analizzare, anche, e soprattutto, nell’ottica di un confronto tra dottrina e la prassi nazionale e quelle straniere”*²³ Le principali criticità che riguardano l’armonia della prassi contabile nazionale ed internazionale, riguardano le differenti concezioni alla base dei due modelli di riferimento:

- Redditalista: modello che vede il capitale netto come una grandezza unitaria, una vera e propria “cassaforte di valori” derivante dalla sommatoria dei risultati operativi, che vengono sintetizzati nel reddito d’esercizio.
- Patrimonialista: modello tendenzialmente adottato nei principi contabili internazionali

2.2 OIC 28

Il principio contabile 28 (od OIC 28) risulta specifico ed interamente dedicato al patrimonio netto. Il primo articolo del documento, con il quale l’OIC ha sancito e revisionato il principio, è dedicato all’esplicazione delle “finalità del principio”, così come risulta titolato lo stesso articolo.

Art. 1 OIC 28, Finalità del principio

*“Il principio contabile OIC 28 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la classificazione delle voci di patrimonio netto e la rilevazione e movimentazione delle voci di patrimonio netto in occasione di operazioni tra società e soci in qualità di soci, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.”*²⁴

Come chiarito dallo stesso articolo le finalità del principio 28 riguardano i criteri per la classificazione delle singole voci del patrimonio netto. Tali criteri sono riportati in distinti articoli, uno specifico per voce, e saranno analizzati meglio nel paragrafo 2.3 che segue, dove verrà fatta un’analisi sia strutturale che delle singole voci che compongono il patrimonio netto. Nella seconda parte dell’articolo vengono citati i criteri per classificazioni e movimentazioni di voci del

²³ Francesco Agliata, Alessandra Allini, Marco Bisogno, Adele Caldarelli, Francesco Capalbo, Ferdinando Di Carlo, Clelia Fiondella, William Forte, Alberto Incollingo, Manuela Lucchese, Riccardo Macchioni, Marco Maffei, Roberto Maglio, Francesca Manes Rossi, Giuseppe Sannino, Paolo Tartaglia Polcini, Danilo Tuccillo “Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni.” Ed. G. Giappichelli, 2013

²⁴ Organismo Italiano Contabilità “Principi contabili. Patrimonio netto. OIC 28” Dicembre 2016

patrimonio netto tra società e “soci in qualità di soci”. Con tale affermazione l’OIC vuole indicare che tale operazioni ricorrono quando, nelle movimentazioni effettuate, il socio, nelle operazioni in questione, viene considerato come tale. Casi di esclusione della qualifica di socio saranno trattate nel criterio generale che segue.

CRITERI GENERALI

Dopo aver riportato le macro-finalità del principio di seguito saranno individuati criteri generali dell’OIC 28

Art. 21 OIC 28, Criteri generali

“Le operazioni trattate in questo principio sono solo quelle effettuate tra la società e i soggetti che esercitano i loro diritti e doveri in qualità di soci. Pertanto, sono escluse tutte le altre operazioni in cui i medesimi soggetti intervengono con qualificazioni diverse (ad esempio come clienti, fornitori o finanziatori). Le operazioni trattate in questo principio hanno natura patrimoniale e quindi i loro effetti sono rilevati direttamente a patrimonio netto.”²⁵

Nel primo criterio generale, fornito dall’OIC, viene ribadita la fattispecie riferibile al principio contabile: quella di società e socio che intrattengono operazioni. Tali operazioni risultano di natura patrimoniale e pertanto i loro effetti sono rilevati direttamente nel patrimonio netto. Clausole di esclusione riguardano le circostanze in cui il socio interviene nell’operazione con una qualifica diversa: come fornitore, cliente... In questo caso le operazioni in questione avranno un impatto principalmente economico e pertanto non risultano transitare sullo stato patrimoniale, ma sul conto economico.

Art. 22 OIC 28, Criteri generali

“I finanziamenti ricevuti da soci che prevedono un obbligo di restituzione delle somme ricevute sono trattati nell’OIC 19 “Debiti”, mentre i versamenti effettuati dai soci che non prevedono un obbligo di restituzione delle somme ricevute sono trattati in questo principio.”²⁶

Il secondo criterio generale esplica la differenza, sostanziale e contabile, tra prestito del socio con obbligo di restituzione e finanziamento del socio senza obbligo di restituzione. Coerentemente con il primo principio generale, solo la fattispecie del finanziamento senza obbligo di restituzione

²⁵ Organismo Italiano Contabilità “Principi contabili. Patrimonio netto. OIC 28” Dicembre 2016

²⁶ Organismo Italiano Contabilità “Principi contabili. Patrimonio netto. OIC 28” Dicembre 2016

rientra nel presente principio, mentre la prima fattispecie fa insorgere un debito tra socio che ha ceduto credito alla società con obbligo di rimborso e la società stessa.

Art. 23 OIC 28, Criteri generali

“Le operazioni tra società e soci (operanti in qualità di soci) possono far sorgere dei crediti o dei debiti verso soci. La società iscrive un credito verso soci quando i soci assumono un’obbligazione nei confronti della società (ad esempio, quando il socio sottoscrive un aumento di capitale sociale). La società iscrive un debito verso soci quando assume un’obbligazione nei confronti dei soci (ad esempio, quando l’assemblea dei soci delibera la riduzione del capitale sociale per recesso di un socio).”

Tra società e soci possono verificarsi operazioni ed attività che fanno insorgere debiti o crediti nei confronti del socio. Si iscrive un credito verso i soci quando la società risulta il soggetto creditore e il socio il soggetto che ha assunto l’obbligazione rispetto alla società. Al contrario, si accende un debito quando risulta il socio il soggetto creditore e la società il soggetto che ha assunto un’obbligazione nei confronti del socio.

Art. 24 OIC 28, Criteri generali

“Nei seguenti paragrafi si riporta un elenco non esaustivo delle principali operazioni tra società e soci, operanti in qualità di soci, ed i relativi effetti contabili.”

L’ultimo articolo dei criteri generali indica che la parte finale dell’OIC sarà dedicata alle principali fattispecie configurabili nel principio 28, e gli effetti contabili di queste ultime.

PRINCIPALI OPERAZIONI TRA SOCIETA’ E SOCI

Saranno, in questa parte conclusiva del paragrafo, riportate le principali operazioni tra società e soci, previste e riportate nello stesso OIC 28, così come indica il precedente articolo 24.

AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE ATTRAVERSO CONFERIMENTI IN DENARO

25. All’atto della sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale sorge il diritto della società a ricevere le somme dai sottoscrittori delle azioni di nuova emissione; pertanto in tale istante la società rileva il credito verso i soci.

L’atto con cui si sottoscrive l’aumento di capitale sociale, attraverso conferimenti in denaro, fa insorgere l’obbligo da parte dei soci a provvedere al versamento del capitale. Dal momento della

sottoscrizione fino al momento del versamento tale circostanza viene contabilizzata come “crediti verso soci”, contenuti nell’attivo dello stato patrimoniale.

26. Ai sensi degli articoli 2439 e 2481-bis del codice civile i sottoscrittori sono obbligati a versare almeno il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte e, se previsto, l'intero sovrapprezzo. Dal punto di vista contabile la società nell'attivo dello stato patrimoniale alimenterà la voce C IV “Disponibilità liquide” per gli importi incassati e la voce A “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” per gli importi ancora dovuti. Dal lato passivo, la società alimenterà la voce AII “Riserva sovrapprezzo azioni” (se è previsto un sovrapprezzo) e un'altra voce di patrimonio netto, oppure iscriverà un debito come previsto nei successivi paragrafi.

Nel momento della sottoscrizione i soci sono obbligati, in forza di legge, a versare il valore nominale delle azioni. Il valore nominale è il valore delle azioni, così come individuato dallo statuto. Ad esso si discosta invece il valore reale, che è il valore che il mercato riconosce ad una determinata azione. Nel caso di aumento l’ipotesi contemplata riguarda le diverse scritture contabili, e successive modifiche delle poste di bilancio, necessarie per l’operazione.

27. Il divieto ex articolo 2444, comma 2, del codice civile di menzionare negli atti della società l'aumento del capitale sociale, fino a quando l'attestazione dell'eseguito aumento non sia iscritta nel registro delle imprese fa nascere, sotto il profilo contabile, la necessità di utilizzare una voce di patrimonio netto diversa dalla voce AI “Capitale”, al fine di accogliere gli importi di capitale sottoscritti dai soci. In ipotesi di aumento di capitale scindibile, gli importi sottoscritti sono rilevati in una voce di patrimonio netto diversa dalla voce AI “Capitale”. All'atto dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione di cui all'articolo 2444 codice civile, si provvederà a girare tale voce alla voce AI “Capitale”.

L’articolo in questione risulta formale e contempla la necessità di individuare una voce diversa da quella AI “Capitale” fin quando l’aumento di capitale non risulti registrato nel registro delle imprese, se non si verificherebbe una discordanza tra il capitale sociale contabilizzato e quello dichiarato nel registro delle imprese.

28. In caso di aumento di capitale inscindibile gli importi sottoscritti durante il termine previsto per l'aumento di capitale sociale (comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo) sono rilevati nella voce “Altri debiti”, in quanto, se l'importo complessivamente sottoscritto risultasse inferiore a quello deliberato dall'assemblea, i conferimenti dovranno essere restituiti ai sottoscrittori. Successivamente all'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea, e all'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione di cui all'articolo 2444

del codice civile, si provvederà a girare tale voce alla voce AI “Capitale” ed eventualmente alla voce “Riserva soprapprezzo azioni”.

L'articolo regola il caso degli aumenti di capitale inscindibile. L'aumento di capitale inscindibile prevede che l'aumento sia possibile solo dopo l'intera sottoscrizione del capitale dei soci. Se non avviene l'intera sottoscrizione dei soci (impegno a versare il capitale) l'aumento di capitale non risulta possibile ed i conferimenti dovranno essere restituiti ai sottoscrittori. Prima del termine previsto, tutti gli importi sottoscritti vengono registrati nella voce “Altri debiti” del passivo dello stato patrimoniale. Una volta che tutti i soci hanno sottoscritto il capitale, la voce “altri Debiti” viene girata al AI “Capitale”, successivamente alla dichiarazione al registro delle imprese, come normato dall'articolo precedente.

AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A SEGUITO DELLA CONVERSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

29. Nell'ipotesi di emissione di un prestito obbligazionario convertibile, ai sensi dell'articolo 2420- bis del codice civile, l'aumento del capitale sociale si delibera contestualmente all'emissione. Al momento dell'esercizio del diritto di opzione per la conversione delle obbligazioni in azioni, gli amministratori danno parziale attuazione all'aumento di capitale sociale. Contabilmente si ha l'eliminazione del valore contabile del prestito obbligazionario, per la parte per la quale è stato esercitato il diritto di opzione e un corrispondente aumento di patrimonio netto. Se il valore nominale delle obbligazioni convertite è superiore a quello delle azioni emesse, l'eccedenza si rileva nella riserva soprapprezzo azioni. L'eventuale differenza tra valore nominale e valore contabile delle obbligazioni convertite è rilevata a patrimonio netto. Il caso inverso (ie valore nominale delle azioni emesse superiore al valore nominale delle obbligazioni emesse) non può verificarsi, in quanto in contrasto con l'articolo 2346 del codice civile che vieta che il valore dei conferimenti possa essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Le obbligazioni convertibili sono delle particolari obbligazioni che riconoscono al titolare una duplicità di diritti. Il primo diritto, generale di tutte le obbligazioni, riguarda il rimborso del capitale prestatato e degli interessi, così come stabilito dalle parti. Il diritto specifico delle azioni convertibili riguarda la facoltà, riconosciuta ai titolari, di tramutare arbitrariamente le obbligazioni in azioni. Il diritto di conversione in azioni è quindi facoltativo e viene esercitato mediante il riconoscimento della stessa somma versata all'atto di sottoscrizione delle obbligazioni, secondo un prestabilito rapporto di cambio. Se il valore nominale delle obbligazioni convertite risulta superiore a quello delle azioni emesse, l'eccedenza deve essere contabilizzata come “riserva da

sovrapprezzo azioni”. Il caso contrario viene invece vietato dalla legge, in forza dell’art. 2346 del Codice Civile.

30. Il prestito obbligazionario convertibile include uno strumento finanziario derivato (ie opzione di conversione) che ai sensi dell’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati” deve essere separato, valutato al fair value ed iscritto in una riserva di patrimonio netto. Tale riserva, non è soggetta a valutazioni successive.

L’articolo in questione richiama l’OIC 32, in quanto nell’articolo citato vengono previsti specifici strumenti finanziari per il prestito obbligazionario convertibile.

31. Per la disciplina contabile delle obbligazioni convertibili in azioni si rinvia all’OIC 19 “Debiti” e all’OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”.

Vengono richiamati il principio OIC 19 e 32 per approfondimenti sulla disciplina contabile della scrittura delle obbligazioni convertibili in azioni.

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER RECESSO DEL SOCIO

32. Ai sensi degli articoli 2437-quater e 2473 del codice civile, in caso di mancato collocamento delle azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, entro centottanta giorni dalla comunicazione di recesso, le azioni sono rimborsate mediante l’acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili. Pertanto dopo centottanta giorni dalla comunicazione di recesso la società rileva in bilancio l’obbligo a rimborsare il socio recedente acquistando le azioni dello stesso (non acquistate da altri soci) al valore determinato secondo gli articoli 2437-ter e 2473 del codice civile. Per quanto riguarda la contabilizzazione dell’acquisto di azioni proprie si rinvia ai 8 paragrafi 37-39. In caso di assenza di utili e riserve disponibili il rimborso delle azioni avviene mediante riduzione del capitale o lo scioglimento (liquidazione) della società. A seguito della delibera di riduzione del capitale sociale, la società iscrive un debito nei confronti del socio receduto per un importo determinato secondo gli articoli 2437-ter e 2473 del codice civile.

Nel caso di recesso di un socio esso ha, come visto nel paragrafo 2.1, diritti patrimoniale riguardanti la restituzione del capitale versato. Scaduto il periodo di centottanta giorni e qualora non vi siano trovati nuovi acquirenti, insorge l’obbligazione della società al rimborso del socio recedente. Tale obbligazione va iscritta in bilancio. In caso di assenza di utili e riserve disponibili, così come saranno definite nel paragrafo 2.3, il rimborso può avvenire o mediante la riduzione di capitale sociale o mediante l’avvio delle procedure di liquidazione della società.

RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER MOROSITÀ DEL SOCIO

33. Ai sensi dell'articolo 2344 del codice civile, qualora il socio non esegua il pagamento dovuti, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della diffida al pagamento, gli amministratori offrono le azioni agli altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte, gli amministratori possono far vendere a terzi le azioni a rischio e per conto del socio. Qualora la vendita non possa avere luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo riconoscimento dei maggiori danni. Se entro l'esercizio in cui vi è stata la dichiarazione di decadenza, non si è riusciti a collocare le azioni del socio decaduto, occorre provvedere al loro annullamento e alla conseguente riduzione del capitale sociale. Dal punto di vista contabile, a seguito della delibera assembleare il capitale sociale e l'eventuale riserva da sovrapprezzo azioni sono ridotte di un ammontare corrispondente al valore delle azioni annullate; a fronte di tale riduzione, si storna il credito vantato nei confronti del socio decaduto (per i decimi da lui ancora dovuti). La differenza tra la riduzione del patrimonio netto ed il credito verso il socio decaduto confluisce in una riserva.

L'articolo in questione, più che sulle norme e scritture contabili, è principalmente incentrato sull'individuazione della serie di attività da eseguire per far fronte all'eventuale morosità di un socio. Qualora un socio risulti moroso, dopo eventuali sollecitazioni, bisogna provvedere all'iscrizione sulla Gazzetta Ufficiale di diffida al pagamento. Trascorsi invano 15 giorni dall'iscrizione, gli amministrazioni offrono dapprima le azioni del socio moroso agli altri soci, in proporzione alla quota da essi detenuta. Qualora si verifichi una mancanza di offerte gli amministratori possono rivolgersi a compratori terzi. Nel caso in cui non si trovi alcun compratore, la società può dichiarare decaduto il socio e trattenere le azioni dello stesso. Se entro l'esercizio in cui è stato dichiarato decaduto il socio non si scorgano altri compratori, occorre provvedere all'annullamento delle azioni, con conseguente diminuzione del capitale sociale. Successivamente sono indicate le norme contabili necessarie: le azioni annullate vanno a diminuire il capitale sociale e le eventuali riserve da sovrapprezzo azioni. In seguito si storna successivamente il credito del socio moroso e la differenza tra lo storno del debito e l'abbassamento di patrimonio netto va registrato in apposita riserva.

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI MANCATO RISPETTO IN TEMA DI ACQUISTO DI AZIONI DELLA CONTROLLANTE

34. In caso di violazione dei limiti previsti dall'articolo 2359-bis per l'acquisto di azioni della controllante da parte di società controllate, le azioni in eccesso devono essere alienate entro un anno dal loro acquisto. In mancanza della vendita, la società controllante, ai sensi dell'articolo

2359-ter del codice civile, deve annullare le azioni acquistate in eccesso dalle controllate, ridurre il capitale sociale e rimborsare le controllate secondo i criteri degli articoli 2437-ter e 2437-quater del codice civile. Per quanto riguarda la contabilizzazione dell'annullamento di azioni proprie si rinvia ai paragrafi 37-39.

L'articolo in questione richiama l'ipotesi in cui la controllata acquisti azioni della controllante oltre i limiti imposti dalla legge. Tali limiti risultano pari al valore degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. Trascorso un anno, le azioni eccedenti il limite devono essere alienate. In mancanza di vendita la società controllante deve annullare le azioni acquisite in eccesso dalla controllata, prevedendo alla riduzione del capitale sociale. La contabilizzazione di tale operazione è trattata nei seguenti articoli 37-39

35. Per le società controllate, l'annullamento delle azioni della controllante comporta la liberazione della riserva per azioni in portafoglio della società controllante, che diviene disponibile. Il rimborso delle azioni della controllante può dar luogo alla rilevazione di proventi o oneri di natura finanziaria, per l'eventuale differenza tra il valore di rimborso ed il costo di acquisto delle azioni.

L'annullamento delle azioni in esubero comporta per la controllata la possibilità di liberare la riserva per azioni in portafoglio (che deve essere costituita per tali operazioni) che diviene disponibile. Il rimborso delle azioni da parte della controllante può dar luogo a proventi od oneri finanziari, a seconda della differenza tra il costo di acquisto delle azioni ed il valore del rimborso riconosciuto.

LA RINUNCIA DEL CREDITO DA PARTE DEL SOCIO

36. La rinuncia del credito da parte del socio - se dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società - è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito. Pertanto, in tal caso la rinuncia del socio al suo diritto di credito trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto.

La rinuncia di un credito da parte di un socio, cancella il debito della società. In pratica la rinuncia di un credito è considerata come un apporto di patrimonio. L'unica condizione richiesta dall'articolo riguarda la circostanza per cui la rinuncia deve essere finalizzata al rafforzamento del patrimonio della società. Il debito che la società ha nei confronti del socio, per effetto della rinuncia, può essere stornato ad una riserva di capitale disponibile. Tale riserva può essere

impiegata sia per la copertura di talune perdite che per successivi aumenti del capitale sociale. Se la rinuncia è effettuata nell'esercizio di competenza, si avrà una modifica delle riserve; mentre se la rinuncia è riferita ad un fatto di competenza economica di un esercizio passato, si avrà una sopravvenienza attiva.

ACQUISTO, ANNULLAMENTO E ALIENAZIONE AZIONI PROPRIE

37. Le azioni proprie sono iscritte in bilancio per un valore corrispondente al loro costo d'acquisto tramite l'iscrizione di una riserva negativa AX "Riserva negativa azioni proprie in portafoglio" che ai sensi dell'art 2424 del codice civile è ricompresa tra le voci del patrimonio netto. La formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto delle azioni stesse.

Il caso in questione risulta quello dell'acquisto, annullamento ed alienazione di azioni proprie. Il trattamento contabile previsto per l'acquisto delle azioni proprie, specifica che, l'acquisto delle azioni proprie deve essere bilanciato tramite l'iscrizione di una particolare riserva di pari importo. *"È stato quindi superato l'approccio contrattuale per uniformarsi alla logica IAS/IFRS che privilegia l'approccio sostanziale: le operazioni sulle azioni proprie rappresentano nella sostanza fenomeni di restituzione di ricchezza ai soci (al momento del loro acquisto) o di acquisizione di nuovi apporti, nel caso di successiva vendita."*²⁷

38. Nel caso in cui l'assemblea decida di annullare le azioni proprie in portafoglio, la società, a seguito della delibera assembleare, storna la voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e contestualmente riduce il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate. L'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.

Nel caso di annullamento di azioni proprie (successivo all'acquisto) viene stornata la riserva AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e contestualmente viene ridotto il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate. Eventuali differenze tra valore della riserva e valore nominale delle azioni va ad incrementare o diminuire il patrimonio netto.

39. Nel caso in cui l'assemblea decida di alienare le azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore contabile della voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto.

²⁷ <https://www.ecnews.it/>

Nel caso invece di alienazione delle azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva (in cui vanno rilevate le azioni proprie al costo d'acquisto) e il valore di realizzo delle azioni cedute (secondo i valori di mercato) non transita per il conto economico. L'operazione va imputata ad incremento o decremento di altre voci del patrimonio netto, al pari di ciò che succede in caso di successivo annullamento delle azioni proprie. Tale operazione non transita quindi nel conto economico ma viene registrata solo nello stato patrimoniale

ACQUISTO AZIONI DELLA CONTROLLANTE

40. Nel caso in cui un'impresa controllata detenga azioni della società controllante entro i limiti consentiti dall'articolo 2359-bis, comma 3, del codice civile, in contropartita costituisce una riserva di ammontare pari all'importo iscritto nell'attivo, da indicare nella voce AVI "Altre riserve".

Nel caso in cui un'impresa controllata detenga azioni dell'impresa controllante, per ridurre il rischio dovuto alla sovrapposizione delle proprietà dei titoli azionari, va costituita una riserva di pari importo (del valore delle azioni contabilizzato nell'attivo) nella voce A VI "Altre riserve".

2.3 Struttura Patrimonio netto

Nel seguente paragrafo saranno individuate le tre categorie che compongono il patrimonio netto: capitale sociale, riserve ed utili o perdite. Per ogni categoria saranno trattate riportate le caratteristiche salienti e gli accorgimenti contabili, contenuti nello stesso OIC 28.

2.3.1 Capitale sociale

*"Il capitale sociale rappresenta il valore delle somme e dei beni conferiti dai soci, a titolo di capitale di rischio, all'atto di costituzione della società. È suddiviso in quote di pari valore che sono assegnate ai soci in proporzione alla parte di capitale da essi sottoscritta e versata. Nelle società per azioni il capitale sociale è suddiviso in un determinato numero di titoli (azioni), ognuno dei quali incorpora una determinata quota di partecipazione ed i diritti sociali ad essa relativi."*²⁸

Il Capitale sociale rappresenta "il valore dei conferimenti dei soci", così come risulta anche definito dallo stesso Codice Civile. Tali conferimenti possono essere monetari o naturali. Mentre per il conferimenti monetari non si rinvengono particolari criticità, per i conferimenti in natura le

²⁸ <http://www.ilsole24ore.com/>

maggiori complessità riguardano la stima del valore conferito. Nel caso di conferimenti in natura l'art. 2343 del Codice Civile prevede che, chi conferisca beni in natura o crediti, debba presentare la relazione giurata di un esperto con *“la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento”*. Viene individuato in sei mesi il tempo limite riconosciuto ad amministratori e sindaci per controllare le valutazioni contenute nella relazione. Nel caso vengano rinvenute delle incongruenze si può successivamente procedere alla revisione della stima. Fin quando non si giunge ad una valutazione definitiva, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

TITOLI AZIONARI

Per azione viene intesa l'unità minima in cui si suddivide il capitale sociale di una società. I titoli azionari sono quote o porzioni rappresentative della stessa società. La partecipazione al capitale sociale di una società per azioni (S.P.A), di una Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), conferisce ai titolari una serie di diritti. I titoli azionari possono essere di due tipologie:

- Azioni nominative: vengono riportate le generalità circa il proprietario del titolo. L'alienazione di tali azioni e successivo trasferimento può avvenire solo grazie ad una girata autenticata: da un notaio o da un altro soggetto autorizzato. Nello statuto si ha la facoltà di vietarne il trasferimento, per un massimo di cinque anni dalla costituzione della società.
- Azioni al portatore: l'alienazione e successivo trasferimento avvengono con la semplice consegna del titolo, in quanto i titoli azionari non nominativi non contengono le generalità del socio-proprietario. Il nuovo possessore è legittimato all'esercizio dei diritti, in qualità di socio. L'unico obbligo in capo alla società riguarda, in forza di legge, l'aggiornamento del libro dei soci.

Le tipologie di azioni non vanno però confuse con le categorie di azioni. *“Secondo il codice civile, in linea di principio, tutte le azioni possono essere nominative o al portatore, a scelta dell'azionista. In pratica, tuttavia, il legislatore ha imposto la nominatività obbligatoria dei titoli azionari. Nella realtà, le azioni sono in generale nominative, fatta eccezione dei casi espressivamente imposti dalla legge, cioè per le azioni di risparmio e le azioni emesse da società*

*di investimento a capitale variabile (sicav), che invece sono al portatore*²⁹. Nel mercato odierno le tecnologie informative e digitali hanno aumentato significativamente gli scambi di pacchetti azionari e determinato la dematerializzazione dei trasferimenti. Con la dematerializzazione, il trasferimento da materiale/fisico diventa elettronico. Questo permette di risolvere i problemi legati al trasferimento materiale dei titoli, come la poca comodità e pericolosità della circolazione documentale. Per le azioni dematerializzate il trasferimento non avviene con la consegna fisica del titolo, ma attraverso scritture contabili nell'ambito di una gestione accentrata.

I diritti riconosciuti agli azionisti, risultano stabiliti in parte dallo statuto, in parte in forza di legge. La legge fa da cornice alla normativa inerente i titoli azionari. All'interno di questa cornice si muove l'autonomia dei privati, tramite le indicazioni contenute nello statuto. Il possesso di un titolo azionario riconosce ai titolari un set di diritti: raggruppabili in tre categorie:

- Diritti economici: risultano i diritti che danno al titolare la possibilità di avere garanzie economiche circa il proprio investimento e l'eventuale possibilità del riconoscimento di una rendita patrimoniale. Tra i principali di questa categoria troviamo: diritto al dividendo, diritto al riparto del capitale in ipotesi di liquidazione (così come discusso nel precedente paragrafo 2.2), diritto di opzione e diritto di recesso.
- Diritti di partecipazione: la seconda categoria include tutti i diritti attinenti alla gestione dell'impresa. I diritti di questa categoria che meritano di essere annoverati risultano: diritto di voto (che può essere limitato o del tutto abrogato), diritto di partecipazione alle assemblee, diritto di richiesta convocazione assemblee e diritto di impugnativa delle delibere dinanzi al tribunale.
- Diritti di informativa e di controllo: riguardano i diritti che danno al titolare la possibilità di controllo dell'operato dell'impresa, di cui il portatore risulta socio. Tra i principali diritti di questa categoria troviamo: diritto di visione dei libri sociali, diritto di visione del progetto di bilancio e delle relazioni (di sindaci ed amministratori) e diritto di denuncia di fatti ritenuti gravi (presso il collegio dei sindaci od il tribunale competente).

Tali diritti vengono combinati in maniera diversa in diverse categorie di titoli azionari. Di seguito verranno riportate le principali categorie di azioni.

²⁹ <https://www.professionefinanza.com/>

- Azioni ordinarie: risultano i titoli che attribuiscono al portatore molteplici diritti. Il principali riguardano: il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria; il diritto ad una parte di utile in proporzione alla quota di capitale posseduto, il diritto di rimborso del capitale in caso di rinuncia o liquidazione. Le azioni ordinarie sono quelle generalmente a disposizione dei soci fondatori e pertanto viene garantito il diritto di opzione: riguarda la garanzia di ottenimento di nuove azioni in proporzione a quelle possedute. Alle azioni ordinarie si contrappongono quelle speciali, le cui principali saranno di seguito analizzate.
- Azioni privilegiate: possono garantire, in confronto alle azioni ordinarie, una maggiore partecipazione agli utili. L'entità del privilegio economico è indicato nello statuto, nel momento dell'immissione. Inoltre tali azioni godono del diritto di prelazione nel rimborso del capitale, diritto di prelazione secondo sole a quello riconosciuto alle azioni di risparmio. Le azioni privilegiate possono essere a voto limitato. La limitazione dei diritti di voto risulta più frequente nella casistica empirica, ma nulla toglie la possibilità di emissione di azioni privilegiate che abbiano diritti di voto nelle assemblee. Le azioni privilegiate risultano, insieme alle azioni di risparmio, un tipo di titolo azionario il cui fine risulta quello di conseguire rendite economiche, piuttosto che il controllo societario. I portatori risultano infatti maggiormente interessati alla performance patrimoniale piuttosto che al valore partecipativo dell'azione.
- Azioni a voto limitato: risultano titoli che scontano una limitazione del diritto di voto, fino all'ipotesi di totale eliminazione del diritto di voto, anche nelle assemblee straordinarie. Tali azioni non possono, per legge, eccedere il 50% del capitale sociale. Questo tipo di azioni sono in genere emesse dalle società non quotate in borsa. Il fine risulta quello di limitare il diritto di voto dei soci, senza l'attribuzione del privilegio economico.
- Azioni di risparmio: sono titoli del tutto privi di diritto di voto. Tale privazione garantisce però ai portatori ingenti diritti patrimoniali. Alcuni privilegi sono stabiliti dallo stesso legislatore, come il diritto di prelazione sulla distribuzione e rimborso del capitale. Questo per tutelare i piccoli risparmiatori, che sono il target di questa categoria di azioni. Altri privilegi sono invece arbitrariamente individuati nello statuto. Le azioni di risparmio possono essere unicamente emesse dalle società che risultano quotate in mercati regolamentati, sia italiani che dell'Europa. Il valore massimo complessivo della quota delle azioni di risparmio, come quelle a voto limitato, risulta individuato per legge.

Della parte di capitale sociale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni.

- Azioni assegnate ai prestatori di lavoro: tali particolari titoli azionari vengono emessi in caso di riconoscimento dell'utile ai dipendenti.

La composizione del capitale sociale, rappresentando l'effettivo esborso economico dei soci, esprime anche il set di diritti attribuiti ai singoli soggetti. *“La qualifica di socio implica che l'azionista partecipi direttamente al rischio di impresa. Conseguentemente, non c'è garanzia di restituzione del capitale investito nell'azienda e la redditività delle azioni è strettamente collegata all'andamento gestionale dell'impresa.”*³⁰ All'opposto dei titoli obbligazionari, le azioni non prevedono il pagamento a cadenza stabilita di cedole fisse o il rimborso del capitale. Chi detiene un titolo azionario possiede la proprietà di una quota parte della società: tale proprietà concede il diritto alla partecipazione degli utili. Gli eventuali utili di periodo possono essere distribuiti agli azionisti sotto forma di dividendi, oppure possono essere reinvestiti nell'azienda e contribuire alla crescita di valore della stessa. Le azioni hanno una remunerazione eventuale (il dividendo) legato ai risultati aziendali e alla decisione dell'assemblea dei soci di distribuire tutto o parte degli utili. I titoli di debito, come le obbligazioni, riconoscono una remunerazione periodica, fissa o variabile.

BILANCIO DI ESERCIZIO

Il capitale sociale risulta, come individuato nel paragrafo 2.1, una delle componenti passive del reddito. Tale componente è la prima espressa nella lettera “A” patrimonio netto, al primo numero. *“Il capitale sociale è una delle voci della sezione del passivo dello stato patrimoniale del bilancio e rappresenta un "debito" dell'impresa nei confronti dei propri soci. [...] La legge, ispirata dal principio di prudenza, si preoccupa di assicurare l'integrità del capitale sociale durante tutta la vita dell'impresa, in quanto, questo, rappresenta una garanzia per tutti coloro che intrattengono rapporti con la società (finanziatori, fornitori, clienti, ecc.).”*³¹ Sul bilancio di esercizio vanno annotate tutte le variazioni di capitale sociale. Il principio civilistico della prudenza, riportato nel paragrafo 1.2, va ad incidere sull'entità del capitale. Il capitale sociale non deve mai scendere al di sotto di una soglia minima, fissata per legge nel Codice Civile. Per le società per azioni e le società in accomandita di azioni, oggetto del nostro lavoro, viene previsto un capitale minimo di costituzione pari a 100.000 euro.

³⁰ <https://www.professionefinanza.com/>

³¹ <http://www.borsaitaliana.it/>

Art. 9 OIC 28

“Nella voce AI “Capitale” si iscrive l’importo nominale del capitale sociale di costituzione e delle successive sottoscrizioni degli aumenti di capitale da parte dei soci anche se non ancora interamente versati, aggiornato per le modifiche dovute ad altre operazioni sul capitale (ad esempio, aumenti ai sensi degli articoli 2442 e 2481-ter del codice civile e riduzioni del capitale sociale). Il credito verso soci per versamenti ancora dovuti (con separata indicazione della parte già richiamata) è iscritto nella voce A “Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” dell’attivo dello stato patrimoniale.”³²

Come visto nel paragrafo precedente, l’OIC 28 risulta specifico di quelle operazioni intrattenute tra società e individui in qualifica di soci. Il valore del bilancio iscritto sul bilancio è quello nominale, diverso da quello effettivamente versato. *“Occorre a tal proposito distinguere tra capitale sottoscritto (che i soci si sono assunti l’obbligo di versare) e capitale versato (parte di capitale sottoscritto già versato nelle casse della società). I soci possono versare il capitale dovuto in più momenti e non subito. In ogni caso, per le società di capitali è obbligatorio versare almeno i 3/10 del capitale sociale al momento della costituzione della società. Nel caso in cui parte del capitale sociale non sia stato versato alla data di bilancio, i versamenti ancora dovuti, verranno iscritti nelle attività, tra i crediti verso soci per versamenti ancora da effettuare.”³³* Nell’attivo di bilancio invece, tra i “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, sono iscritte le parti di capitale sociale non ancora versate, con la distinzione tra versamenti già richiamati e versamenti non ancora richiamati.

NOTA INTEGRATIVA CAPITALE SOCIALE

Di seguito sono riportate le indicazioni dell’OIC 28 circa le note integrative specifiche del capitale sociale. Tali indicazioni sono contenute nell’art.41 dell’OIC 28, interamente indicato alle note integrative.

“– al numero 17) “il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società ed il numero ed il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l’esercizio”;
– al numero 18) “le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono ”;”³⁴

³² Organismo Italiano Contabilità “Principi contabili. Patrimonio netto. OIC 28” Dicembre 2016

³³ <http://www.borsaitaliana.it/>

³⁴ Organismo Italiano Contabilità “Principi contabili. Patrimonio netto. OIC 28” Dicembre 2016

Come indicato dallo stesso OIC 28 nella nota integrativa devono essere esplicitate tutte le categorie di azioni emesse dalla società. Inoltre deve essere indicato il valore nominale delle nuove azioni sottoscritte durante l'esercizio. Per particolari azioni e per le obbligazioni convertibili in azioni devono essere indicati, oltre al numero, i diritti ad esse riferibili.

2.3.2 Riserve

Le riserve patrimoniali, particolari riserve accantonate dalle società nel patrimonio netto, risultano così definite. *“Le riserve sono poste ideali del patrimonio netto e possono essere di utili o di capitale. Le riserve di utili, che derivano dalla destinazione dell'utile d'esercizio, si iscrivono nel passivo dello stato patrimoniale dopo l'approvazione del bilancio e, pertanto, dette riserve si potranno iscrivere solo nel bilancio successivo a quello da cui quell'utile emerge. Le riserve di "capitale" si iscrivono, invece, direttamente nel progetto di bilancio dell'esercizio in cui esse si sono manifestate.”*³⁵ In questa prima definizione le riserve vengono divise in riserve di utili (o in conto economico) e riserve di capitali. Per le riserve di utili l'iscrizione di queste ultime è possibile solo successivamente alla chiusura del periodo contabile di riferimento, in cui risulta possibile stabilire l'eventuale utile prodotto. Le riserve di utili si iscrivono nel bilancio dell'esercizio successivo a quello da cui quell'utile emerge, in quanto risulta necessaria l'approvazione del bilancio stesso da parte dell'assemblea dei soci e la successiva delibera assembleare di destinazione dell'utile. Di seguito verrà proposta una seconda definizione di riserve. *“Nelle società, le riserve, che costituiscono le parti ideali del capitale netto, sono iscritte in bilancio come fondi; l'accantonamento delle riserve è una misura di normalizzazione con la quale le aziende cercano di ridurre le scosse dell'andamento aziendale, fronteggiare i rischi futuri e difendere l'integrità e la consistenza del capitale.”*³⁶ Da questa seconda definizione è possibile stabilire lo scopo della costituzione delle riserve. L'obiettivo riguarda la tutela futura del capitale sociale e dell'azienda nei confronti dell'incertezza e del rischio. Le riserve permettono alle società di avere un surplus patrimoniale, necessario per far fronte alle possibili crisi ed eventi traumatici. Tali risorse risultano quindi disponibili (raggiunte talune condizioni) ed eventualmente distribuibili ai terzi. *“Il Codice civile non contiene alcuna definizione con riguardo alla nozione di disponibilità o di indisponibilità né con riguardo alla distribuibilità o meno delle riserve di Patrimonio netto, limitandosi a legittimare l'utilizzo delle riserve “disponibili” per fini specifici (quali, ad esempio,*

³⁵ <http://www.studiorighetti.it/>

³⁶ <http://www.sapere.it/enciclopedia/>

l'aumento gratuito di capitale o il rimborso della partecipazione in caso di recesso del socio) nonché alcune fattispecie di indisponibilità delle medesime."³⁷

- Riserve non disponibili: sono le riserve che non possono essere utilizzate arbitrariamente, ma seguendo precise norme e regole.
- Riserve disponibili: queste riserve possono essere utilizzate per la copertura di perdite e/o per aumenti di capitale, ma non sono distribuibili ai soci;
- Riserve distribuibili: le quali, oltre ad essere disponibili, possono essere anche distribuite ai soci.

La definizione di distribuibilità della riserva non coincide necessariamente con quella di disponibilità. Oltre a ciò una medesima riserva può risultare disponibile ma non distribuibile, affinché non avvengano talune condizioni. Un esempio in tal senso è quello offerto dalla "riserva di sovrapprezzo azioni", che non è distribuibile fin quando la riserva legale non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale. *"La nozione di "disponibile" va distinta da quella di "distribuibile" in base al criterio della possibilità di utilizzazione delle medesime; le possibili utilizzazioni delle riserve "disponibili" sono l'aumento gratuito del capitale sociale, il rimborso della partecipazione in caso di recesso del socio, la copertura delle perdite (dell'esercizio e/o di esercizi precedenti), la distribuzione ai soci e la destinazione a scopi specifici.*"³⁸ Dalla definizione si deduce che la distribuibilità della riserva rappresenta solo uno dei possibili utilizzi della riserva disponibile. Tra disponibilità e distribuibilità esiste un rapporto diretto e la seconda risulta solo una modalità di disponibilità della prima. Le riserve distribuibili si manifestano concretamente nella distribuzione ai soci degli utili di periodo.

TIPOLOGIA DI RISERVE E REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA OIC 28

RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI

Art.10. *Nella voce AII "Riserva da sovrapprezzo delle azioni" si iscrivono:*

- *L'eccedenza del prezzo di emissione delle azioni o delle quote rispetto al loro valore nominale;*

³⁷ Gabriella Trinchese "La disponibilità e la distribuibilità delle riserve del patrimonio netto: aspetti civilistici e contabili" Ed. Fondazione Nazionale dei Commercialisti, documento del 15 gennaio 2017

³⁸Gabriella Trinchese "La disponibilità e la distribuibilità delle riserve del patrimonio netto: aspetti civilistici e contabili" Ed. Fondazione Nazionale dei Commercialisti, documento del 15 gennaio 2017

– Le differenze che emergono a seguito della conversione delle obbligazioni in azioni.

In questa riserva vengono riportate le differenze positive, rispetto al valore nominale delle azioni, che si realizzano o tramite l'immissione di nuove azioni o tramite la conversione di obbligazioni in azioni. Nel primo caso la differenza è prodotta dal divario tra valore nominale di mercato, nel secondo caso la differenza è stabilita dal tasso di cambio, riconosciuto nello statuto per le eventuali conversioni delle obbligazioni. Entrambi le fattispecie di realizzo sovrapprezzo azioni sono state trattate nel precedente paragrafo 2.1.

RISERVE DI RIVALUTAZIONI

Art. 10. Nella voce AIII “Riserve di rivalutazione” si iscrivono le rivalutazioni di attività previste dalle leggi speciali in materia, alcune delle quali possono prevedere una specifica evidenza in bilancio.

Tali riserve avvengono tramite l'alienazione delle attività di bilancio. Talune attività sono iscritte al costo storico ed è frequente che in ipotesi di beni durevoli (terreni, fabbricati...) il valore di mercato sia cresciuto nel tempo.

RISERVA LEGALE

Art.12. Nella voce AIV “Riserva legale” si iscrive la quota dell'utile dell'esercizio che l'assemblea ha destinato a tale riserva. L'articolo 2430 del codice civile obbliga ad accantonare in tale riserva almeno il 5% dell'utile dell'esercizio fino a quando l'importo della riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'importo della riserva legale scenda al di sotto del limite del quinto del capitale sociale occorre provvedere al suo reintegro con il progressivo accantonamento di almeno un ventesimo degli utili netti.

Tale riserva è prevista per legge. Viene sancito l'obbligo di accantonamento del 5% dell'utile fin quando la riserva non raggiunge il valore di 1/5 del capitale sociale. La finalità di tale riserva riguarda il detenere un fondo che limita il rischio d'impresa. La riserva legale risulta disponibile solo per la copertura delle perdite mentre non può essere impiegata per l'aumento di capitale sociale e la distribuzione ai soci.

RISERVE STATUARIE

Art.13. Nella voce AV “Riserve statuarie” si iscrivono tutte le tipologie di riserve previste dallo statuto della società. Le condizioni, i vincoli e le modalità di formazione e movimentazione di queste riserve sono disciplinate dallo statuto.

La riserva statutaria è quella prevista dallo statuto societario. Essendo arbitraria, il legislatore lascia piena autonomia privata circa la determinazione di condizioni, vincoli e modalità di formazione e movimentazione delle riserve.

ALTRE RISERVE DISTINTAMENTE INDICATE

Art.14. *Nella voce AVI “Altre riserve, distintamente indicate” si classificano tutte le altre riserve che non sono già state iscritte nelle precedenti voci del patrimonio netto. Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in questa voce le seguenti riserve:*

- *La “Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile”, che si costituisce nei casi eccezionali in cui l’applicazione di una disposizione del codice civile, riguardante le regole di redazione del bilancio, sia incompatibile con il principio di rappresentazione veritiera e corretta. In tali casi, gli eventuali utili derivanti dall’applicazione della deroga, ai sensi dell’articolo 2423, comma 5, del codice civile devono essere iscritti in detta riserva, non distribuibile se non in misura pari al valore recuperato;*

La riserva in questione riguarda le deroghe previste nello stesso codice civile. L’articolo 2423 è stato integralmente analizzato nel paragrafo 1.1, a cui si fa richiamo. Le deroghe che, per far fede ai principi di verità e correttezza, sono previste nei commi IV e V. Entrambe le deroghe in questione, nel caso producano utili, prevedono l’iscrizione dell’eventuale plus valore all’interno della riserva da deroghe.

- *La “Riserva azioni (quote) della società controllante”, che ai sensi dell’articolo 2359-bis, comma 4, del codice civile è indisponibile e accoglie l’importo delle azioni o quote della società controllante possedute dalla controllata fin tanto che non sono trasferite; Tali riserve riguardano la circostanza per cui, nel caso di aziende controllate che detengano quote della controllante, l’operazione richiede la creazione di una riserva di pari valore. La fattispecie è stata dibattuta nel precedente paragrafo 2.2.*
- *La “Riserva da rivalutazione delle partecipazioni”, che ai sensi dell’articolo 2426, comma 1, numero 4, del codice civile, non è distribuibile e accoglie le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore delle partecipazioni indicato nel bilancio dell’esercizio precedente (per l’iscrizione e la movimentazione di tale riserva si rinvia all’OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”);*
- *La “Riserva per utili su cambi non realizzati”, che ai sensi dell’articolo 2426 comma 1, numero 8-bis, del codice civile, accoglie l’utile netto derivante dall’iscrizione al*

cambio a pronti alla fine dell'esercizio delle attività e passività monetarie in valuta estera e non è distribuibile fin tanto che l'utile netto non è realizzato (per l'iscrizione e la movimentazione di tale riserva si rinvia all'OIC 26 "Operazioni, attività e passività in valuta estera").

La composizione e predisposizione delle suddette altre riserve serve a meglio garantire la chiarezza ed attendibilità delle informazioni comunicate. *"La composizione delle riserve, degli utili (perdite) portati a nuovo e dell'utile (perdita) di esercizio può essere descritta da voci aggiuntive contrassegnate da numeri arabi che assicurino la maggior chiarezza e completezza dell'informazione fornita"*³⁹

RISERVA PER FLUSSI FINANZIARI ATTESI

Art. 15. *La voce AVII – "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi" accoglie le variazioni di fair value degli strumenti finanziari derivati generatesi nell'ambito di coperture di flussi finanziari attesi, al netto degli eventuali effetti fiscali differiti. Come previsto dall'articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile: "le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite" (per l'iscrizione e la movimentazione di tale riserva si rinvia all'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati").*

NOTA INTEGRATIVA RISERVE

Di seguito sono riportate le indicazioni dell'OIC 28 circa le note integrative riguardanti nello specifico le riserve. Tali indicazioni sono contenute nell'art.41 dell'OIC 28, interamente indicato alle note integrative.

"– al numero 7) "(...) la composizione della voce «altre riserve»";

– al numero 7-bis) "l'indicazione in modo analitico delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi"

[...]

³⁹ Fabrizio Lazzaro, Gianluca Musco "Analisi Aziendale. Metodi e strumenti" Ed. G. Giappichelli, 2015

Ai sensi del numero 7-bis) con riguardo al numero degli esercizi precedenti per i quali occorre fornire l'informazione dell'avvenuta utilizzazione delle voci di patrimonio netto, in genere è sufficiente fornire un'informazione riferita agli ultimi tre esercizi. In presenza di particolari situazioni riguardanti l'importo e le modalità di utilizzo delle riserve, è opportuno includere un'informazione riferita a un numero di esercizi superiore ai tre indicati."⁴⁰

In nota integrativa, l'impiego delle riserve è distinto, oltre che origine, principalmente a seconda del criterio di destinazione delle riserve. Lo schema riportato in nota integrativa è quello comunemente riconosciuto A-B-C. Ad esso è possibile aggiungere un quarto scopo, però specifico e singolare di ogni società D. Le lettere enunciate indicano rispettivamente:

- A: Aumento di capitale
- B: Copertura perdite
- C: Distribuzione soci
- D: Altri vincoli statuari

Talune riserve possono essere destinate solo per alcuni utilizzi e lo schema che segue bene sintetizza i possibili utilizzi delle principali riserve.

RISERVA	POSSIBILI UTILIZZAZIONI		
	AUMENTO CAPITALE SOCIALE	COPERTURA PERDITE	DISTRIBUZIONE SOCI
Riserva legale	NO	SI	NO
Riserva statutaria (*)	SI/NO	SI/NO	SI/NO
Riserva straordinaria	SI	SI	SI
Riserva da rivalutazione monetaria (**)	SI	SI	SI
Riserva da sovrapprezzo azioni	SI	SI	SI (***)
Riserva da conversione obbligazioni	SI	SI	SI (***)
Versamento soci in c/aumento di capitale	SI	NO	NO
Versamento soci in c/copertura perdite	NO	SI	NO
Versamento soci in c/capitale (c.d. a fondo perduto)	SI	SI	SI

Si riportano di seguito alcune riserve, tra le più frequenti, suddivise per utilizzo A-B-C.

⁴⁰ Organismo Italiano Contabilità "Principi contabili. Patrimonio netto. OIC 28" Dicembre 2016

A – Aumento nominale del capitale sociale	
Riserva da sovrapprezzo azioni	La riserva legale deve aver raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale
Riserva da conversione obbligazioni	La riserva legale deve aver raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale
Riserva da utili netti su cambi	
Riserva da deroghe ex co. 4, art. 2423, c.c.	
Utili portati a nuovo	

Fonte: <https://www.ecnews.it/la-tabella-abc-del-patrimonio-netto/>

B – Copertura di perdite di esercizio	
Riserva da sovrapprezzo azioni	La riserva legale deve aver raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale
Riserva da conversione obbligazioni	La riserva legale deve aver raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale
Riserva legale	
Riserva da utili netti su cambi	
Riserva da deroghe ex co. 4, art. 2423, c.c.	
Utili portati a nuovo	

Fonte: <https://www.ecnews.it/la-tabella-abc-del-patrimonio-netto/>

C – Riserve distribuibili ai soci	
Riserva da sovrapprezzo azioni	La riserva legale deve aver raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale
Riserva da conversione obbligazioni	La riserva legale deve aver raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale
Utili portati a nuovo	

Fonte: <https://www.ecnews.it/la-tabella-abc-del-patrimonio-netto/>

Così come indicato dallo stesso OIC 28, il contenuto della nota integrativa deve riportare origine, disponibilità e distribuibilità delle riserve. Il contenuto della nota integrativa deve essere organizzato in forma tabellare. Tale tabella è fornita nello stesso OIC e di seguito sarà riportato lo schema, con il testo integrale che lo precede.

“Con riguardo alle suddette informazioni da fornire in nota Integrativa, si riportano di seguito gli esempi di schemi delle tabelle proposti nell’ OIC 28, Patrimonio Netto (Dicembre 2016). In dettaglio per le informazioni di cui al numero 7-bis dell’art. 2427, co. 1, c.c. è proposto il seguente schema”⁴¹

⁴¹ Organismo Italiano Contabilità “Principi contabili. Patrimonio netto. OIC 28” Dicembre 2016

Descrizione	Importo	Origine/natura (eg riserva di capitale o di utili)	Possibilità di utilizzazione (eg A,B,C,D)	Quota disponibile*	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi:	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale						
Riserva da soprapprezzo delle azioni						
Riserva di rivalutazione						
Riserva legale						
Riserve statutarie						
Altre riserve						
<i>Riserva per azioni o quote di società controllante</i>						
<i>Riserva da utili netti su cambi</i>						
<i>Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto</i>						
<i>Riserva da deroghe ex articolo 2423</i>						
(...)						
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi						
Utili (perdite) portati a nuovo						
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio						
Totale						
Quota non distribuibile						
Residua quota distribuibile						

Legenda:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

D: per altri vincoli statuari

*Al netto dell'eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.

2.3.3 Utile o perdite

L'ultima delle tre categorie di voci del patrimonio netto include gli utili e le perdite. Essi rappresentano il risultato del conto economico del periodo di riferimento. Tale risultato va, a chiusura dell'esercizio, a modificare l'entità del patrimonio netto.

Art.16. *Nella voce AVIII "Utili (perdite) portati a nuovo" si iscrivono i risultati netti di esercizi precedenti che non siano stati distribuiti o accantonati ad altre riserve e le perdite non ripianate. Tale voce accoglie le rettifiche derivanti dalle correzioni di errori commessi in esercizi precedenti e le rettifiche derivanti da cambiamenti di principi contabili (qualora l'imputazione ad un'altra voce di patrimonio netto non sia più appropriata). Per la rilevazione di tali rettifiche si rinvia all'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime, correzioni di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".*

Come visto precedentemente gli utili o perdite portati a nuovo includono risultati economici della precedente gestione di cui non si è deciso l'impiego (nel caso di utili) o la copertura (nel caso di perdite).

Art.17. Nella voce AIX "Utile (perdita) dell'esercizio" si iscrive il risultato dell'esercizio che scaturisce dal conto economico. Se durante l'esercizio è stata ripianata la perdita dell'esercizio, si può aggiungere una voce di patrimonio netto "Perdita ripianata nell'esercizio".

La voce AIX racchiude invece il risultato economico d'esercizio. Nel caso di perdita del precedente esercizio ripianata, essa sarà contabilizzata costituendo una specifica voce del patrimonio netto "Perdita ripianata nell'esercizio".

Le criticità maggiori si hanno nel caso di perdite. A seconda dell'entità della perdita si possono delineare tre casistiche:

1. Perdita che però non riduce di oltre 1/3 il capitale sociale
2. Perdita che riduce di oltre 1/3 il capitale ma non lo porta al di sotto del limite legale
3. Perdita che riduce il capitale di oltre 1/3 e lo porta al di sotto del limite legale.

Il trattamento delle perdite d'impresa è specificamente disciplinato dal Codice Civile. Le norme civilistiche contengono indicazioni specifiche per gli amministratori, solo quando l'effetto della perdita riduce il capitale sociale di oltre 1/3. Al contrario non sono previste particolari disposizioni per perdite che vanno a ridurre il capitale sociale per meno di 1/3.

Con riguardo all'aspetto contabile, la copertura della perdita può realizzarsi attraverso:

- Utilizzo di riserve e, se insufficienti, riduzione del capitale sociale.
- Versamento dei soci o rinuncia da parte dei soci ai crediti vantati nei confronti della società.
- Parziale copertura con rinvio del residuo agli esercizi futuri.

2.4 Regolamentazione internazionale

La regolamentazione contabile internazionale IAS IFRS non dedica un principio contabile, o specifico documento, al patrimonio netto. *"A livello di principi contabili internazionali Ias/Ifrs non esiste uno specifico documento dedicato al patrimonio netto. Per quanto concerne la composizione del patrimonio netto si deve dunque far riferimento alle disposizioni contenute in*

*differenti Ias/Ifrs ed, in particolare, nello Ias 1 «Presentazione del bilancio».*⁴² Di seguito sarà analizzato, nello specifico, il principio contabile IAS 1, andando a riportare gli articoli di interesse al fine della nostra indagine.

IAS 1 - PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

Art. 9 Scopo del bilancio

9. Il bilancio è una rappresentazione strutturata della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di un'entità. La finalità del bilancio è quella di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari di un'entità che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell'assumere decisioni di carattere economico. Il bilancio, inoltre, espone i risultati della gestione da parte della direzione aziendale delle risorse ad essa affidate. Per raggiungere tale finalità, il bilancio fornisce le informazioni sui seguenti elementi dell'entità:

- a) attività;*
- b) passività;*
- c) patrimonio netto;*
- d) ricavi e costi, inclusi utili e perdite;*
- e) contribuzioni da parte dei soci e distribuzioni a questi in qualità di soci; e*
- f) flussi finanziari.*

Tali informazioni, insieme ad altre contenute nelle note, aiutano gli utilizzatori a prevedere i flussi finanziari futuri dell'entità e in particolare la loro tempistica e certezza.

Art. 79

Un'entità deve evidenziare quanto segue nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria o nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note:

- a) per ciascuna categoria di azioni costituenti il capitale sociale:*
 - i) il numero delle azioni autorizzate;*
 - ii) il numero delle azioni emesse e interamente versate, ed emesse e non interamente versate;*

⁴² Alessio Iannucci, Sabrina Ricco “Classificazione delle voci di patrimonio netto nello stato patrimoniale e relativo contenuto di tali poste alla luce delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali.” Ed. IISole24Ore, Guida alla contabilità & bilancio n. 8, 2006

- iii) *il valore nominale per azione, o il fatto che le azioni non hanno valore nominale;*
 - iv) *una riconciliazione tra il numero delle azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'esercizio;*
 - v) *i diritti, privilegi e vincoli di ciascuna categoria di azioni, inclusi i vincoli nella distribuzione dei dividendi e nel rimborso del capitale;*
 - vi) *le azioni proprie possedute dall'entità o indirettamente tramite le sue controllate o collegate; e*
 - vii) *le azioni riservate per l'emissione in base ad opzioni e contratti di vendita, inclusi le condizioni e gli importi;*
- b) *una descrizione della natura e scopo di ciascuna riserva inclusa nel patrimonio netto.*

L'articolo riguarda e norma le informazioni necessarie per definire la composizione del capitale sociale delle organizzazioni quotate. Tali informazioni sono di tipo sia quantitativo che qualitativo. L'importanza riguarda il definire sia la concentrazione proprietaria che i diritti attribuiti ai singoli azionisti, così come affrontato in maniera esaustiva nel precedente sotto paragrafo 2.3.1.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO

Art. 106 Informazioni da presentare nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto

L'entità deve presentare il prospetto delle variazioni di patrimonio netto secondo le disposizioni di cui al paragrafo 10. Il prospetto delle variazioni di patrimonio netto comprende le seguenti informazioni:

- a) *il totale conto economico complessivo dell'esercizio, riportando separatamente gli importi totali attribuibili ai soci della controllante e quelli attribuibili alle partecipazioni di minoranza;*
- b) *per ciascuna voce del patrimonio netto, gli effetti dell'applicazione retroattiva o della rideterminazione retroattiva rilevati in conformità allo IAS 8 e*
- c) *[Eliminato]*
- d) *per ciascuna voce del patrimonio netto, la riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e al termine dell'esercizio, indicando separatamente (almeno) le modifiche derivanti da:*
 - i) *utile (perdita) d'esercizio;*
 - ii) *altre componenti di conto economico complessivo e*
 - iii) *operazioni con soci nella loro qualità di soci, indicando separatamente i contributi da parte dei soci e le distribuzioni agli stessi nonché le variazioni nell'interessenza partecipativa in controllate che non comportano una perdita del controllo.*

La comprensione di tutte le attività che vanno ad incidere sul patrimonio netto passano inevitabilmente per il “prospetto di variazione di patrimonio netto”. *“Come è noto, tale prospetto ha la funzione di rappresentare le variazioni che il patrimonio netto subisce in un periodo: esso permette, quindi, di seguire, da una data di bilancio a quella successiva, il movimento che gli elementi del patrimonio netto subiscono e le relative cause”*⁴³ Le informazioni di tali variazioni dovrebbero essere almeno sintetizzate nelle due proposte:

- Operazioni effettuate con i soci nella loro qualità di soci
- Operazioni non effettuate dai soci come tali, tra queste rientrano le operazioni che includono reddito netto di periodo ed altre voci del conto economico complessivo di periodo.

Come visto nel precedente paragrafo 2.2 risulta importante, al fine della piena comprensione delle variazioni del patrimonio netto, isolare le operazioni effettuate dai soci come tali. L’obiettivo riguarda la necessità di evidenziare le operazioni effettuate dai soci come tali, perché maggiormente suscettibili al rischio di opportunismo, da parte della società. Le informazioni del prospetto del patrimonio netto, previste dal suddetto articolo, risultano in linea con gli schemi di bilancio riportati nel paragrafo 3.2. La comprensione delle attività sul patrimonio netto, e lo studio che ha seguito sul caso Snam, risulta impossibile senza la lettura incrociata di prospetto e note integrative.

⁴³ Francesco Agliata, Alessandra Allini, Marco Bisogno, Adele Caldarelli, Francesco Capalbo, Ferdinando Di Carlo, Clelia Fiondella, William Forte, Alberto Incollingo, Manuela Lucchese, Riccardo Macchioni, Marco Maffei, Roberto Maglio, Francesca Manes Rossi, Giuseppe Sannino, Paolo Tartaglia Polcini, Danilo Tuccillo “Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni.” Ed. G. Giappichelli, 2013

CAPITOLO III: CASO SNAM

3.1 Storia Strategica

La storia della Società nazionale di metanodotti, Snam, inizia a fine ottobre del 1941. L'Ente Nazionale Metano (costituito un anno prima), insieme ad Agip, Regie Terme di Salsomaggiore e Società Anonima Utilizzazione e Ricerca Gas Idrocarburi (Surgi) danno vita proprio alla Società Nazionale Metanodotti (Snam). L'obiettivo della nuova costituita riguarda la costruzione e la gestione dei metanodotti e la distribuzione e vendita del gas. Il capitale sociale iniziale è fissato in 3 milioni di lire. Di seguito verrà brevemente ripercorsa la lunga storia strategica dell'azienda. Nel ripercorrere la storia sarà utilizzata come fonte primaria il sito istituzionale di Snam.



1941-1960

LA METANIZZAZIONE DELL'ITALIA

In tempo di guerra il metano diviene una fonte di energia imprescindibile per il tessuto economico e sociale del paese. Nonostante le necessità dell'industria bellica durante la II guerra mondiale, un grande volume di acciaio viene impiegato per la realizzazione del primo metanodotto. Il metanodotto riesce a collegare i pozzi di Salsomaggiore, nei pressi di Parma, alle città di Lodi e Milano. La rete dei gasdotti, dalla costituzione di Snam decuplica: passando da 250 km nel 1948 ai quasi 6.000 nel 1960, di cui la maggior parte concentrati nel Nord Italia. Questo a riprova dell'importanza strategica dell'azienda per il paese, tanto da diventare la protagonista nel mercato del metano.



1961-1999

LO SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA GAS

1961-1980

LA RETE VIENE QUADRUPLICATA NEL PAESE

La rete dei metanodotti, grazie all'opera di Snam, vede un imponente crescita anche nel ventennio successivo. Nel 1961 si avvia la realizzazione di due metanodotti importanti nell'Italia centro-meridionale, in quanto la crescita del periodo precedente era stata focalizzata nella Val Padania. Il primo metanodotto permette di convogliare il gas di Chieti (il cui giacimento era stato da poco scoperto) alle città di Terni e Roma. L'altro metanodotto trasporta sulla riviera della Puglia il metano trovato in Basilicata. Agli inizi del 1970 le due opere risultano terminate e finalmente la rete copre gran parte della penisola. L'estensione dell'epoca era di circa 7.800 chilometri mentre agli inizi del 1980 l'estensione supera i 15.000 km.

1983

SNAM REALIZZA IL TRANSMED

Nel 1983 l'azienda consolida il suo processo di espansione internazionale, realizzando il primo imponente metanodotto che collega i giacimenti Algerini con la costa della Sicilia, sino ad arrivare nella Lombardia. L'opera prende il nome di Trasmed e viene rinominato il "gasdotto dei record", in quanto con i suoi circa 2430 km risulta il più imponente gasdotto mai realizzato dall'uomo. Il dato da riprova dell'eccellenza di Snam, la quale si dimostra leader non solo del mercato nazionale, ma assoluta protagonista del panorama globale.

1997-1999

POTENZIAMENTO DEI GASDOTTI DI IMPORTAZIONE DA RUSSIA, NORD EUROPA E LIBIA

Nel triennio l'azienda porta a termine l'opera di potenziamento dei gasdotti che importano metano dal Nord Europa e permette l'importazione del gas estratto dai pozzi del Mare del Nord. Nello stesso tempo vengono realizzati altri due imponenti metanodotti: uno proveniente dalla Russia ed uno sottomarino proveniente dalla Libia.



2000-2003

LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO E LA QUOTAZIONE IN BORSA

GIUGNO 2001

NASCE RETE GAS ITALIA

L'attenzione per il mercato del gas naturale liquefatto (GNL) porta alla nascita di Rete Gas Italia, controllata al 100% da Snam. *“Il GNL, acronimo di gas naturale liquefatto, viene prodotto con un processo di raffreddamento e condensazione del gas. Il componente principale è il metano la cui percentuale può variare tra il 90 e il 99%, la restante parte è costituita da butano, etano e propano. [...] Durante il processo di condensazione (liquefazione) il suo volume si riduce di 600 volte consentendo di immagazzinare una notevole quantità di energia in poco spazio. In parole semplici questo significa che ci vogliono 600 litri di gas metano per ottenerne un litro in forma liquida.”*⁴⁴

Il Gas GNL permette quindi di concentrare in poco volume una massa considerevole di energia gassosa. Questo introduce forti innovazioni nel mercato del gas in quanto, grazie alla tecnologia impiegata, diviene conveniente trasportare il gas tramite navi e trasporto su gomma, ovviando alla necessità di realizzazione di grossi metanodotti. Il 27 luglio 2001 nasce Gnl Italia, controllata al 100% da Rete Gas Italia, la cui mission riguarda la gestione delle attività di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), operazione fin ora in capo a Snam, la capogruppo

OTTOBRE 2001

DA RETE GAS ITALIA A SNAM RETE GAS

Per preparare al meglio l'entrata in Borsa di Snam, viene realizzata una strategia di portafoglio marche. Snam, dopo la costituzione di Rete Gas Italia, decide di modificare la sua denominazione sociale, passando in Snam Rete Gas. L'unione dei due brand, in coerenza con le strategie di marca, serve a coniugare al meglio l'autorevole storia Snam (attore centrale dello sviluppo della metanizzazione in Italia) alla nuova attività specifica di trasporto del gas naturale. La strategia

⁴⁴ <https://luce-gas.it/gpl/serbatoio/gas-naturale-liquefatto-gnl>

risulta efficace nell'enfatizzare la continuità d'attività, di valori e di competenze con la capogruppo.

DICEMBRE 2001

L'INGRESSO IN BORSA

Dal 6 dicembre 2001 le azioni Snam sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. L'operazione di collocamento, nonostante il periodo poco favorevole, viene realizzata in tempi brevi e porta ad ottimi risultati di gestione del capitale degli azionisti. *“Dalla quotazione in Borsa Snam Rete Gas ha sempre chiuso i bilanci in utile e distribuito dividendi. Dal 2001 Snam Rete Gas ha distribuito circa 4,7 miliardi di dividendi, corrispondenti in media a circa il 73% dell'utile netto. Chi ha sottoscritto l'azione in sede di Offerta iniziale ha maturato un significativo ritorno, pari a circa il 150%.”*⁴⁵ Nel 2002 il titolo Snam risulta anche incluso nell'indice MIB30. Di seguito verrà proposto un grafico, estrapolato dal sito istituzionale di Snam che riporta le principali azioni sul capitale sociale e patrimonio netto.

6 dicembre 2001	2002	2005
<ul style="list-style-type: none">● Quotazione in borsa	<ul style="list-style-type: none">● Ingresso nell'indice di sostenibilità FTSE4Good	<ul style="list-style-type: none">● Dividendo straordinario● Inizio piano di buyback
2007	2009	2011
<ul style="list-style-type: none">● Completamento piano di buyback	<ul style="list-style-type: none">● Aumento di capitale per acquisizione Italgas e Stogit● Ingresso nell'indice di sostenibilità Dow Jones Sustainability Index	Modello ITC

2000

DECRETO LEGISLATIVO 164/2000 (DECRETO LETTA)

Nel 2000 il legislatore recepisce nell'ordinamento italiano la Prima direttiva europea (la 98/30/CE) per la liberalizzazione del mercato del gas. *“Nel 2000, il d.lgs. n. 164 (meglio noto come “Decreto Letta”) sanciva normativamente l'apertura di questo settore alla concorrenza, in attuazione della normativa comunitaria, prescrivendo l'individuazione con gara dei concessionari e,*

⁴⁵ <http://www.snam.it/>

contestualmente, confermava in capo agli Enti locali la titolarità del servizio e le conseguenti funzioni amministrative”⁴⁶ Tale decreto sancisce la separazione societaria delle attività di trasporto e dispacciamento da tutte le altre, come ad esempio l'approvvigionamento e la vendita.

LUGLIO-OTTOBRE 2003

CODICE DI RETE E PUNTO DI SCAMBIO VIRTUALE

Dal primo luglio del 2003, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas approva, con la Delibera 75/03, il Codice di Rete di Snam Rete Gas. Tale codice disciplina il corollario di regole per la fruizione, da parte degli utenti, del servizio di trasporto del gas gnl. L'azienda mostra le sue competenze dinamiche rispetto ai cambiamenti istituzionali. *“La capacità fondamentale di un'impresa consiste nel saper rinunciare alla ricerca del consolidamento della posizione competitiva raggiunta e nel saper modificare continuamente le basi del proprio vantaggio, anticipando le direzioni del cambiamento. Piuttosto che proteggere risorse e competenze per puntellare una condizione di forza che comunque verrebbe erosa, l'impresa deve sapere far evolvere la natura stessa delle proprie competenze per “inventare” nuove posizioni di vantaggio, con componenti che in prima battuta potrebbero anche sembrare non razionali. In questa prospettiva, la sola fonte di vantaggio competitivo realmente sostenibile è la capacità di cambiare in modo coerente con l'evoluzione dell'ambiente esterno e con il grado di flessibilità interna.*”⁴⁷

L'azienda dimostra la sua dinamicità strategica e competitiva proprio con l'inizio del processo di liberalizzazione. Sulla piattaforma telematica istituzionale di Snam Rete Gas viene realizzato il "Punto di Scambio Virtuale". Grazie al servizio i clienti possono effettuare transazioni bilaterali (tra di loro) di compravendita di gas.

⁴⁶ <http://www.appaltiecontratti.it/>

⁴⁷ Franco Fontana, Matteo Caroli “Economia e Gestione delle Imprese” Ed. McGraw-Hill, 2014



2004-2011

L'INTEGRAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ REGOLATE DEL GAS

APRILE 2007

PUBBLICAZIONE DEL PRIMO BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

L'azienda ritiene di proseguire e intensificare l'impegno verso le tematiche sociali ed ambientali. Nel 2007 Snam Rete Gas pubblica il primo Bilancio di Sostenibilità. La strategia alla base dell'azione, riguarda l'intenzione del management verso le tematiche di sviluppo sostenibile. Tale sensibilità da un lato garantisce risultati durevoli e sostenibili, e dall'altro migliora la reputazione aziendale. A riprova di ciò, qualche mese dopo, Snam Rete Gas si aggiudica l'Oscar di Bilancio 2007 per la Corporate Governance. L'oscar sarà solo l'inizio di un lungo e duraturo percorso di Corporate Social Responsibility, che perdura ancora nell'odierno. *“La maggior parte delle definizioni della responsabilità sociale delle imprese descrivono questo concetto come l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo “di più” nel capitale umano, nell'ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate.”*⁴⁸ La CSR per essere efficace e realmente sostenibile non deve essere vissuta né come filantropia né come un ambito residuale dell'operato d'impresa che ha lo sterile obiettivo di accrescere solo l'immagine percepita dell'azienda. Al contrario, la responsabilità sociale, deve essere un orientamento strategico di fondo

FEBBRAIO/GIUGNO 2009

L'ACQUISIZIONE DI ITALGAS E STOGIT

Snam Rete Gas acquisisce da Eni il 100% di Stogit e di Italgas per complessivi 4.509 milioni di euro. *“Il consiglio d'amministrazione dell'Eni ha approvato la vendita del 100% di Italgas e Stoccaggi Gas Italia (Stogit) a Snam Rete Gas (controllata al 50,03%) a un prezzo rispettivamente*

⁴⁸ Commissione Delle Comunità Europee “Libro Verde. Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese” 2001

di 3,070 miliardi e 1,650 miliardi di euro. Lo comunica la società, spiegando che «il valore dell'operazione, pari a 4,720 miliardi di euro, sarà finanziato da Snam Rete Gas attraverso un aumento di capitale fino a 3,5 miliardi di euro (di cui Eni si è impegnata a sottoscrivere la propria quota di competenza pari al 50,05%) e debito per 1,3 miliardi.»⁴⁹ Grazie all'operazione viene creato un nuovo gruppo che rappresenta un operatore integrato di assoluta rilevanza nelle attività regolate del settore del gas. Tale gruppo risulta, per dimensione di capitale sociale, al primo posto nell'Europa continentale. La strategia di crescita operata qui da Snam riguarda l'integrazione laterale. Tale strategia comporta l'entrata in business laterali, affini a quelli fin ora in possesso, in modo da attuare una successiva strategia di differenziazione, basata sulla alta gamma di servizi e prodotti offerti, che coprono l'intero mercato e filiera produttiva di riferimento. L'articolo del Sole24Ore ci offre anche un'altra importante informazione: il controllo maggioritario di Eni su Snam Rete Gas, per una quota del 50,05% dell'azionariato. Questo ci fornisce informazioni utili circa sistema di corporate e governance adottato da Snam, vicino al modello italiano. *“L'elevata concentrazione della proprietà determina l'esistenza e il funzionamento di un sistema di controllo sul management affidato al consiglio di amministrazione, piuttosto che al mercato. [...] Diversi nei soggetti costituenti la proprietà, ma analoghi negli effetti, risultano gli assetti degli ex-monopoli pubblici, nei quali lo Stato tradizionalmente ha esercitato il potere di comando”*⁵⁰ Tale definizione ci porta a desumere che il modello italiano di governance risulta di tipo *insider sistem*. Nella realtà il modello italiano, pur presentando analogie con lo schema *insider sistem*, presenta delle caratteristiche e peculiarità che non lo rendono completamente assimilabile allo schema di riferimento.



⁴⁹ <http://www.ilsole24ore.com/>

⁵⁰ Fabio Fortuna "Corporate Governance. Soggetti, modelli e sistemi." Ed. FrancoAngeli, 2001

1 GENNAIO 2012

IL NUOVO ASSETTO SOCIETARIO DI SNAM

Nel gennaio 2012 inizia la modifica dell'assetto societario di Snam. Tale percorso parte dalla ridefinizione della denominazione sociale, che ricordiamo essere Snam Rete Gas. *“La Società modifica la propria denominazione sociale da Snam Rete Gas in Snam e conferisce il ramo d'azienda trasporto, dispacciamento, telecontrollo e misura del gas a una nuova società che, data la notorietà del marchio associato al principale operatore nazionale del settore, prende il nome di Snam Rete Gas. [...] Snam assume quindi la qualità di società Corporate che controlla al 100% le quattro società operative focalizzate sulla gestione e sviluppo dei rispettivi business, mentre la nuova società di trasporto si configura come Independent Transmission Operator, secondo quanto previsto dal recepimento in ambito nazionale del Terzo Pacchetto Energia dell'Unione europea.”*⁵¹ La direttiva menzionata nella citazione prevede che il nuovo gruppo così riconfigurato adotti strategie e politiche di comunicazione che non facciano insorgere confusione con l'identità dell'impresa, verticalmente integrata. In questo contesto viene disegnato il nuovo marchio Snam. Il marchio risulta il risultato del rinnovo del logo storico il quale valorizza il ruolo strategico della Società, in funzione dei programmi di rapida crescita nazionale ed internazionale, precedentemente ripercorsi.



MAGGIO - OTTOBRE 2012

SEPARAZIONE PROPRIETARIA DA ENI

Il 25 maggio del 2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri vara il DPCM che definisce modalità e termini della separazione proprietaria di Snam da Eni. *“Secondo i termini del Decreto, Eni deve cedere a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) una quota non inferiore al 25,1% e successivamente, la quota residua nel capitale di Snam mediante procedure di vendita trasparenti e non discriminatorie al mercato.”*⁵² L'obiettivo della separazione riguarda il processo di liberalizzazione del mercato energetico per garantire la concorrenzialità degli operatori. Risulta opinione di chi scrive che l'operazione di trasferimento di ITALGAS e STOGIT da Eni a Snam

⁵¹ <http://www.snam.it/>

⁵² <http://www.snam.it/>

sia stata fatta in modo da anticipare gli orientamenti europei in materia. Se ITALGAS e STOGIT fossero rimaste sotto il controllo di Eni, la separazione discussa, avrebbe condotto ad un mercato del gas e metano realmente concorrenziale.

L'azione di divorzio si concretizza nell'ottobre 2012. *“Cassa Depositi e Prestiti perfeziona il closing dell'operazione di acquisizione di una partecipazione del 30% meno una azione del capitale votante di Snam di proprietà di Eni. Per effetto dell'operazione di cessione, Snam non è più soggetta al controllo e all'attività di direzione e coordinamento di Eni ed opera in regime di separazione proprietaria in conformità a quanto stabilito dal DPCM 25 maggio 2012.”*⁵³


LUGLIO 2013 – DICEMBRE 2015

L'ACQUISIZIONE DI TIGF, TAG E TAP

Le acquisizioni di TIGF, TAG E TAP sono state effettuate rispettivamente: a luglio 2013, a dicembre 2014 ed a dicembre 2015. Le tre acquisizioni sono state mirate per il consolidamento della strategia di crescita internazionale. L'obiettivo strategia di tali acquisizioni riguarda lo sviluppo del corridoio energetico europeo Est-Ovest, nell'ottica di una sempre maggiore integrazione delle reti continentali.

⁵³ <http://www.snam.it/>

NUOVO ASSETTO SOCIETARIO



La figura precedentemente proposta risulta estrapolata dal sito istituzionale di Snam. Come è possibile vedere Snam opera nel mercato come una corporate dotata di una struttura organizzativa organizzata per business. Ad ogni business in cui l'azienda opera, viene individuata un'azienda controllata per la totalità dalla capogruppo.

- Business Trasporto: Snam Rete Gas
- Business Stoccaggio: STOGIT
- Business Rigassificazione: Gnl Italia

Tale struttura di gruppo risulta così riorganizzata dopo la scissione di Italgas, fatto che sarà trattato nella sua interezza nel paragrafo conclusivo. La struttura mostra un alto grado di coerenza rispetto alla strategia di integrazione di tutte le attività regolate del gas. *“Deve inoltre sussistere un sufficiente grado di coerenza fra obiettivi strategici dell'impresa e struttura organizzativa. È dimostrato, infatti, che il proseguimento dei suddetti obiettivi è subordinato alla definizione di un architettura organizzativa che riflette le scelte strategiche adottate dal management”*⁵⁴ Ultima considerazione necessaria per meglio comprendere l'operazione posta in essere riguarda il

⁵⁴ Fabrizio Lazzaro, Gianluca Musco “Analisi Aziendale. Metodi e strumenti” Ed. G. Giappichelli, 2015

business trasporto. Sia Snam Rete Gas che Italgas si occupano principalmente di trasporto di gas, tramite metanodotti. La differenza tra le due società e relative attività riguarda il mercato di riferimento. Come più volte visto nella storia strategica Snam Rete Gas si occupa della realizzazione di grandi strutture trans nazionali. Al contrario Italgas è impiegata principalmente nella gestione delle reti locali e domestiche per il trasporto del gas. Tali differenze di contesto competitivo, norme che regolano il mercato ed investimenti necessari hanno portato alla scissione di Italgas che andremo di seguito a descrivere.

GIUGNO – NOVEMBRE 2016

SCISSIONE DI ITALGAS

L'operazione è avvenuta per permettere il collocamento in borsa della nuova Italgas, che risulterà dalle operazioni di scissione. *"Italgas è leader in Italia nel settore della distribuzione del gas naturale ed è il terzo operatore in Europa. Il servizio di distribuzione consiste nel trasporto del gas, attraverso reti di gasdotti locali, dai punti di consegna presso le cabine di riduzione e misura interconnesse con le reti di trasporto ("city-gates") fino ai punti di riconsegna presso i clienti finali (famiglie, imprese, ecc.)."*⁵⁵ Italgas torna quotata nel Mercato Telematico Azionario di Milano, dopo 13 anni di assenza dal listino. *"Per Italgas è un ritorno in Borsa dopo il delisting del 2003 e dopo il primo debutto sul mercato azionario datato 1851 alla borsa del Regno di Sardegna. "Italgas è una azienda con una storia di 180 anni alle spalle - ha detto il ceo di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi - ma proiettata nel futuro".*⁵⁶ Il delisting a cui fa riferimento l'articolo è quello operato da Eni, pochi anni prima della vendita delle società alla Snam.

3.2 OPERAZIONI DEGLI AZIONISTI SUL PATRIMONIO NETTO

L'ultimo paragrafo sarà dedicato all'esame delle tre operazioni degli azionisti che hanno portato alla modifica del patrimonio netto del 2016: scissione di Italgas, acquisto azione proprie e distribuzione dei dividendi.

⁵⁵ <http://www.italgas.it/>

⁵⁶ <http://www.italiaoggi.it/>

3.2.1 Scissione di Italgas da Snam

Di seguito sono riportati i punti salienti della scissione di Italgas descritta nel paragrafo precedente. Tale tabella risulta estrapolata dal sito istituzionale di Snam.

PIANIFICAZIONE DELLA SCISSIONE	
29 giugno 2016	Q3 2016
<ul style="list-style-type: none">● Annuncio scissione● Definizione dei credit ratings● Garanzia di impegno da parte degli istituti bancari a finanziare Italgas● Emissione dei waiver a Snam da parte degli istituti bancari	<ul style="list-style-type: none">● Processo di quotazione di Italgas● Richiesta del consenso agli obbligazionisti Snam
1 agosto 2016	Q4 2016
<ul style="list-style-type: none">● Assemblea degli azionisti per approvazione della scissione	<ul style="list-style-type: none">● Italgas Capital Markets Day e roadshow del management● Chiusura degli accordi di finanziamento con gli istituti bancari● Completamento della scissione● Quotazione in borsa di ITG Holding

APPROVAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Snam approva la separazione di Italgas da Snam. *“L’operazione, è approvata con il 69,9% dei voti favorevoli, nessun contrario e una quota di astensioni pari allo 0,02% delle azioni rappresentate, sarà portata a termine “entro la fine dell’anno.”*⁵⁷ Tale separazione deve essere realizzata tramite un’operazione unitaria e contestuale.

SCISSIONE PARZIALE

La scissione operata è di tipo parziale e proporzionale. *“Con la scissione, disciplinata dagli articoli da 2506 a 2506-quater del codice civile, una società (scissa) assegna l’intero suo patrimonio (scissione totale) a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio (scissione parziale), in tal caso anche a una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci. L’operazione, quindi, determina la “disaggregazione” del patrimonio di una società (scissa) con la sua assegnazione (totale o parziale) a più società preesistenti o di nuova*

⁵⁷ <https://www.milanofinanza.it/>

costituzione (beneficiarie).”⁵⁸ Nel caso in questione l’operazione scissione parziale prevede la destinazione di parte del patrimonio di Snam (Italgas) ad una nuova società sempre denominata Italgas. La scissione analizzata risulta di tipo proporzionale in quanto la ripartizione delle azioni di Italgas, la società scissa, avviene in modo proporzionale. “Per effetto della scissione, agli azionisti Snam verrà assegnata un’azione della nuova società Italgas ogni cinque azioni Snam possedute. La complessa operazione prevede il conferimento alla nuova società dell’8,23% del capitale di Italgas (a oggi 100% Snam) a fronte di assegnazione a Snam di 108.957.843 azioni di nuova emissione della società beneficiaria.”⁵⁹

ATTO DI SCISSIONE

Si riporta integralmente il testo originale della sottoscrizione della scissione tra Snam e Italgas

Il 2 novembre 2016 Snam e Italgas hanno stipulato quanto segue:

- L’atto di scissione parziale e proporzionale con assegnazione a Italgas di una partecipazione pari al 52,90% della partecipazione detenuta da Snam in Italgas Reti, con conseguente assegnazione ai soci di Snam dell’86,50% del capitale di Italgas;
- L’atto di conferimento in natura da parte di Snam a beneficio di Italgas di una partecipazione pari all’8,23% del capitale sociale di Italgas Reti;
- L’atto di vendita da parte di Snam a Italgas di n. 98.054.833 azioni di Italgas Reti, pari al 38,87% del capitale sociale di Italgas Reti. L’atto di scissione è stato depositato oggi stesso presso il Registro delle Imprese di Milano ai fini della sua necessaria iscrizione.

RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI SNAM

“La scissione determinerà, altresì, una riduzione del capitale sociale di Snam per Euro 961.181.518,44, senza dar luogo ad annullamento di azioni.” Dopo la complessa operazione il capitale sociale di Snam sarà di Euro 2.735.670.475,56, interamente sottoscritto e versato. La struttura dell’azionariato di Snam risulterà composto da 3.500.638.294 azioni ordinarie prive di valore nominale. Il capitale sociale di Italgas, a seguito della scissione, sarà di Euro

⁵⁸ <http://www.fiscooggi.it/>

⁵⁹ <https://www.milanofinanza.it/>

1.001.231.518,44, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 809.135.502 azioni ordinarie prive di valore nominale.

CONCLUSIONE DELLA SCISSIONE

L'operazione di scissione parziale e proporzionale di Snam, per considerarsi conclusa, deve comportare l'assegnazione alla nuova società della restante quota di partecipazione ancora detenuta da Snam in Italgas pari al 52,90% detenuta da Snam in Italgas. L'operazione ha condotto alla conseguente assegnazione ai soci di Snam del restante 86,50% del capitale della società beneficiaria.

DATA DI EFFICACIA DELLA SCISSIONE

A decorrere dalla data di efficacia della scissione, 7 novembre 2016, che coincide con la data del collocamento dei titoli sul mercato azionario della nuova Italgas, quest'ultima aumenta il proprio capitale sociale per complessivi Euro 40.000.000,00 a fronte del conferimento, per complessivi Euro 961.181.518,44 per effetto dell'attribuzione a Italgas del compendio scisso mediante emissione di n. 700.127.659 azioni ordinarie prive di valore nominale, da attribuire agli azionisti di Snam nel rapporto di 1 azione Italgas ogni 5 azioni Snam possedute.

EFFETTI DI SCISSIONE SUL PATRIMONIO NETTO DI SNAM

(milioni di €)	31.12.2015	31.12.2016
Capitale sociale	3.697	2.736
Riserva legale	739	547
Riserva da soprapprezzo azioni	1.603	1.140
Riserva Cash Flow Hedge	(3)	(2)
Altre riserve	(20)	(25)
Utili relativi a esercizi precedenti		2
Riserva da remeasurement piani per benefici ai dipendenti	(1)	(1)
Riserva per operazioni under common control		344
Utile dell'esercizio	825	761
<i>a dedurre</i>		
Azioni proprie	(5)	(108)
	6.835	5.394

Capitale Sociale

Il capitale sociale al 31 dicembre 2016 risulta costituito da n. 3.500.638.294 azioni prive del valore nominale (parimenti al 31 dicembre 2015), a fronte di un controvalore complessivo pari a 2.735.670.475,56 euro (3.696.851.994,00 euro al 31 dicembre 2015). La riduzione di 961.181.518,44 euro è dovuta agli effetti della scissione parziale e proporzionale di Snam S.p.A. a favore di Italgas S.p.A. tramite assegnazione del 52,90% della partecipazione detenuta da Snam S.p.A. in Italgas Reti S.p.A.

Riserva Legale

La riserva legale al 31 dicembre 2016 ammonta a 547 milioni di euro (739 milioni di euro al 31 dicembre 2015). Il decremento di 192 milioni di euro si riferisce alla operazione di scissione di Italgas.

Riserva da soprapprezzo azioni

La riserva da soprapprezzo azioni al 31 dicembre 2016 ammonta a 1.140 milioni di euro (1.603 milioni di euro al 31 dicembre 2015). La riduzione di 463 milioni di euro si riferisce:

- Alla operazione di scissione con Italgas (-416 milioni di euro);
- All'utilizzo di parte della riserva a fronte del pagamento agli azionisti del dividendo 2015 (-50 milioni di euro);
- Alla riclassifica da "Altre riserve" (+3 milioni di euro) a seguito del D. Lgs. 139/15 entrato in vigore dal 1 gennaio 2016.

Riserva per operazioni under common control

La riserva per operazioni under common control (344 milioni di euro) è stata iscritta a seguito della vendita da parte di Snam S.p.A a Italgas S.p.A. del 38,87% della partecipazione in Italgas Reti S.p.A.. La riserva è pari alla differenza tra il corrispettivo della vendita (1.503 milioni di euro) e il valore di iscrizione della partecipazione.

Gli effetti del patrimonio netto riportati ed estrapolati nella nota integrativa del bilancio di esercizio 2016 di Snam, risultano sintetizzati nel prospetto che andremo di seguito a presentare. Tale prospetto proviene sempre dal bilancio di esercizio 2016 di Snam.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO

(milioni di €)	Note	Capitale sociale	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (*)	Riserva sopra-prezzo azioni	Riserva legale	Riserva fair value strumenti finanziari derivati cash flow hedge al netto dell'effetto fiscale	Riserva per piani a benefici definiti per i dipendenti al netto dell'effetto fiscale	Riserva per operazioni under common control	Altre riserve	Utili relativi ad esercizi precedenti	Utile netto dell'esercizio	Totale
Saldo al 31 dicembre 2015 (a)	(19)	3.697	(5)	1.603	739	(3)	(1)		(20)		825	6.835
Utile dell'esercizio 2016											761	761
Altre componenti dell'utile complessivo:												
Componenti riclassificabili a conto economico												
- Variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge						1						1
Totale utile complessivo esercizio 2016 (b)						1					761	762
Operazioni con gli azionisti												
- Attribuzione dividendo esercizio 2015 (0,25 € per azione)				(50)							(825)	(875)
- Acquisto di azioni proprie			(103)									(103)
- Effetti della separazione di Italgas Reti S.p.A. da Snam S.p.A.		(961)	(416)	(192)				344				(1.225)
Totale operazioni con gli azionisti (c)		(961)	(103)	(466)	(192)			344			(825)	(2.203)
Altre variazioni di patrimonio netto												
- Riclassifica riserve per acquisto di azioni proprie				3					(5)	2		
Totale altre variazioni di patrimonio netto (d)				3					(5)	2		
Saldo al 31 dicembre 2016 (e=a+b+c)	(19)	2.736	(108)	1.140	547	(2)	(1)	344	(25)	2	761	5.394

EFFETTI DI SCISSIONE SULLE PARTECIPAZIONI DI SNAM

(milioni di €)	Saldo al 31.12.2015	Acquisizioni e sottoscrizioni	Cessioni e rimborsi	Rettifiche di valore	Operazioni straordinarie	Altre variazioni	Saldo al 31.12.2016
Partecipazioni in imprese controllate	7.496				(2.966)	(21)	4.509
Italgas Reti S.p.A. (precedentemente Italgas S.p.A.)	2.966				(2.966)		
Snam Rete Gas S.p.A.	2.849						2.849
Stogit S.p.A.	1.618					(21)	1.597
GNL Italia S.p.A.	43						43
Gasrule Insurance D.A.C.	20						20
Partecipazioni in imprese a controllo congiunto	1.067	135	(2)	(25)		(1)	1.174
TIGF Holding S.A.S.	452						452
Trans Austria Gasleitung GmbH	500						500
GasBridge 1 B.V. e GasBridge 2 B.V.	115		(2)	(25)		(1)	87
AS Gasinfrastruktur Beteiligung GmbH		135					135
Partecipazioni in imprese collegate	130	35			244	1	410
Italgas S.p.A. (precedentemente ITG Holding S.p.A.)					244		244
Trans Adriatic Pipeline AG	130	35				1	166
	8.693	170	(2)	(25)	(2.722)	(21)	6.093

Le operazioni straordinarie segnate con il colore rosso si riferiscono al trasferimento dell'intera partecipazione di Snam S.p.A. in Italgas Reti S.p.A. a favore di Italgas S.p.A. Il valore complessivo dell'operazione è di circa 2.966 milioni di euro. *“Attraverso un'operazione articolata su diversi passaggi tra loro unitari e contestuali, a completamento della quale Snam S.p.A. detiene una partecipazione di collegamento in Italgas S.p.A., con una quota del 13,5% del capitale sociale della società”*⁶⁰. Tale nuova partecipazione di collegamento, segnata con il colore arancio, si attesta ad un valore di circa 244 milioni di euro.

⁶⁰ Snam “Bilancio di Esercizio 2016” pubblicato nel 2017

EFFETTI DELLE SCISSIONE SUL CAPITALE SOCIALE DI ITALGAS

A seguito di tali operazioni il capitale della nuova Italgas risulta così composto:

- Snam detiene una partecipazione del 13,5% del capitale della nuova Italgas (che proviene dalla differenza con l'86,5% assegnato),
- Cdp Reti avrà il 25,08% del capitale della nuova Italgas a fronte di intese parasociali che vincolano il socio
- Cdp Gas lo 0,97% del capitale della nuova Italgas a fronte di intese parasociali che vincolano il socio
- Il flottante sarà pari al 60,5% del capitale. *“Con il termine flottante si indica il numero di azioni circolanti, emesse da una società, non rappresentative della parte di capitale che costituisce partecipazione di controllo, disponibili per la negoziazione in Borsa. [...] Il flottante rappresenta la parte del capitale sociale effettivamente in circolazione sul mercato azionario. Nel computo di questa quota non si tiene conto delle partecipazioni azionarie di controllo, di quelle vincolate da patti parasociali e di quelle soggette a vincoli alla trasferibilità (come clausole di lock-up) di durata superiore ai 6 mesi.”*⁶¹
Dalla definizione proposta da borsa italiana si chiarisce come il flottante risulti la parte di capitale sociale disponibile sul mercato, che risulta dalla differenza con le quote detenute da azionisti di controllo e legati da patti parasociali.


3.2.2 Acquisto di azioni proprie

L'operazione di acquisto di azioni proprie attua il programma di buy-back pianificato dall'azienda. *“Con il termine anglosassone buy back si indica comunemente nel linguaggio finanziario il riacquisto di azioni proprie da parte di una società. Si tratta di un'operazione che una società può mettere in atto per diversi fini e che è regolamentata dalle leggi vigenti e, in particolare, dagli articoli 2357-2358 del Codice Civile. [...] L'avvio di un piano di buy back prevede l'iscrizione del controvalore dei titoli nel bilancio nel patrimonio netto alla voce riserva per azioni proprie.”*⁶² Le modalità di acquisto di azioni proprie e le modalità di creazione di una

⁶¹ <http://www.borsaitaliana.it/>

⁶² <http://www.borsaitaliana.it/>

riserva di pari entità sono state discusse nel precedente paragrafo 2.2. Di seguito saranno riportate le motivazioni dell'avvio del programma di share buy-back



Nonostante non si abbiano trovate informazioni univoche ed autorevoli in tal proposito, risulta opinione di chi scrive che l'azione è stata intrapresa da Snam principalmente per le motivazioni 1,2 della tabella proposta da Borsa Italiana. Ovvero per inviare al mercato un segnale di fiducia, in quanto l'operazione di buyback indica un implicito apprezzamento nei titoli della società stessa; e per sostenere in borsa il valore del titolo, per via di legge che vincola i prezzi delle azioni alle oscillazioni della domanda e dell'offerta. Il fatto è desumibile a fronte della scissione di Italgas che ha portato ad incertezza ed ad un sensibile abbassamento del valore dei titoli Snam nel periodo di riferimento. Infatti, come verrà di seguito riportato, la data di efficacia della scissione coincide proprio con la data di inizio del piano di acquisto di azioni proprie.

TIMING DELLE OPERAZIONI

- 1 agosto: Viene deliberato il piano di acquisto di azioni proprie
- 7 novembre: inizia il piano di acquisto di azioni proprie, in concomitanza con il collocamento di Italgas nel mercato azionario.

- 16 novembre: prima informativa sul piano di acquisto azioni proprie
- 25 novembre: seconda informativa
- 2 dicembre: terza informativa
- 7 dicembre: quarta informativa ed aggiornamento del piano di acquisto
- 16 dicembre: quinta informativa
- 23 dicembre: sesta ed ultima informativa sul piano di acquisto di azioni proprie

Da una prima visione delle informative sopra riportate, si è visto come Snam dall'inizio del piano di acquisto abbia effettuato le operazioni sul mercato dei titoli quasi tutti i giorni, con esclusione dei week end e di alcune festività. L'importo medio di acquisto è di circa 1,4 milioni di euro giornalieri. Gli acquisti più bassi non risultano comunque inferiori a 380.000 euro circa mentre gli acquisti più considerevoli hanno raggiunto il valore giornaliero di circa 4,8 milioni di euro. Di seguito verrà riportato un estratto dell'ultima informativa del 23 dicembre, la quale sintetizza a pieno il valore complessivo degli acquisti fatti. *“Dall'inizio del programma di acquisto di azioni proprie Snam ha acquistato n. 28.223.168 azioni proprie (pari allo 0,81% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 100.852.465,46 euro. A seguito degli acquisti comunicati oggi, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 22 dicembre 2016 Snam detiene n. 29.350.418 azioni proprie pari allo 0,84% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 103.237.544,78.”*⁶³

Di seguito sarà riportato il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, così come riportato nel sito istituzionale. La variazione che a noi interessa risulta evidenziata.

⁶³ <http://www.snam.it/>

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO


(milioni di €)	Note	Capitale sociale	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (*)	Riserva sopra apprezzamento azioni	Riserva legale	Riserva fair value strumenti finanziari derivati cash flow hedge al netto dell'effetto fiscale	Riserva per piani a benefici definiti per i dipendenti al netto dell'effetto fiscale	Riserva per operazioni under common control	Altre riserve	Utili relativi ad esercizi precedenti	Utile netto dell'esercizio	Totale
Saldo al 31 dicembre 2015 (a)	(19)	3.697	(5)	1.603	739	(3)	(1)		(20)		825	6.835
Utile dell'esercizio 2016											761	761
Altre componenti dell'utile complessivo:												
Componenti riclassificabili a conto economico												
- Variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge						1						1
Totale utile complessivo esercizio 2016 (b)						1					761	762
Operazioni con gli azionisti												
- Attribuzione dividendo esercizio 2015 (0,25 € per azione)				(50)							(825)	(875)
- Acquisto di azioni proprie			(103)									(103)
- Effetti della separazione di Italgas Reti S.p.A. da Snam S.p.A.		(961)	(416)	(192)				344				(1.225)
Totale operazioni con gli azionisti (c)		(961)	(103)	(466)	(192)			344			(825)	(2.203)
Altre variazioni di patrimonio netto												
- Riclassifica riserve per acquisto di azioni proprie				3					(5)	2		
Totale altre variazioni di patrimonio netto (d)				3					(5)	2		
Saldo al 31 dicembre 2016 (e=a+b+c)	(19)	2.736	(108)	1.140	547	(2)	(1)	344	(25)	2	761	5.394

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

La riserva negativa per azioni proprie in portafoglio, iscritta a riduzione del patrimonio netto, di importo pari a 108 milioni di euro (5 milioni di euro al 31 dicembre 2015), ammontano a n. 29.905.180 azioni proprie, pari allo 0,85% del capitale sociale. Il valore di mercato delle azioni proprie al 31 dicembre 2016 ammonta a circa 117 milioni di euro 20. A tale data tutti i diritti di stock option sono stati esercitati, pertanto non residuano azioni proprie impegnate a fronte dei suddetti piani.

3.2.3 Distribuzione dei dividendi

Come visto nella storia strategica la politica remunerativa di Snam dei propri azionisti è risultata storicamente molto generosa. Di seguito un grafico estrapolato dal sito istituzionale di Snam riporta i dividendi riconosciuti dal 2001 al 2016.



Dividendi del 2016

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Snam S.p.A. ha deliberato in data del 27 aprile 2016 la distribuzione del dividendo ordinario 2015 di 0,25 euro per azione, così come rilevato nel grafico che precede. L'importo del dividendo riconosciuto agli azionisti è di circa 875 milioni di euro. Tale dividendo è stato riconosciuto agli azionisti a partire dal 23 maggio 2016. Il dividendo che sarà riconosciuto per il 2016, ed iscritto nel bilancio del 2017 risulta inferiore rispetto ai trend degli ultimi anni e si attesta ad un valore di 0,21 euro per azione. Tale riduzione è stata operata a fronte della perdita di valore delle azioni di Snam, perdita causata in parte dalla scissione di Italgas.

Il grafico che segue mostra le fonti con i quali è stato coperto il dividendo. A fronte di un totale di 875 milioni di euro, 50 milioni sono risultati dall'abbassamento della riserva da sovrapprezzo azioni, mentre la restante parte di 825 milioni di euro è stata coperta dall'utile di esercizio del precedente esercizio 2015, portato a nuovo.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO

(milioni di €)	Note	Capitale sociale	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (*)	Riserva sovrapprezzo azioni	Riserva legale	Riserva fair value strumenti finanziari derivati cash flow hedge al netto dell'effetto fiscale	Riserva per piani a benefici definiti per i dipendenti al netto dell'effetto fiscale	Riserva per operazioni under common control	Altre riserve	Utile relativi ad esercizi precedenti	Utile netto dell'esercizio	Totale
Saldo al 31 dicembre 2015 (a)	(19)	3.697	(5)	1.603	739	(3)	(1)		(20)		825	6.835
Utile dell'esercizio 2016											761	761
Altre componenti dell'utile complessivo:												
Componenti riclassificabili a conto economico												
- Variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge						1						1
Totale utile complessivo esercizio 2016 (b)						1					761	762
Operazioni con gli azionisti												
- Attribuzione dividendo esercizio 2015 (0,25 € per azione)				(50)							(825)	(875)
- Acquisto di azioni proprie				(103)								(103)
- Effetti della separazione di Italgas Reti S.p.A. da Snam S.p.A.		(961)		(416)	(192)			344				(1.225)
Totale operazioni con gli azionisti (c)		(961)	(103)	(466)	(192)			344			(825)	(2.203)
Altre variazioni di patrimonio netto												
- Riclassifica riserve per acquisto di azioni proprie				3					(5)	2		
Totale altre variazioni di patrimonio netto (d)				3					(5)	2		
Saldo al 31 dicembre 2016 (e=a+b+c)	(19)	2.736	(108)	1.140	547	(2)	(1)	344	(25)	2	761	5.394

BIBLIOGRAFIA

Alessio Iannucci, Sabrina Ricco “*Classificazione delle voci di patrimonio netto nello stato patrimoniale e relativo contenuto di tali poste alla luce delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali.*” Ed. IlSole24Ore, Guida alla contabilità & bilancio n. 8, 2006

Alessio Iannucci, Sabrina Ricco “*Composizione del patrimonio netto. Classificazione delle voci di patrimonio netto nello stato patrimoniale e relativo contenuto di tali poste alla luce delle informazioni richieste dai principi contabili internazionali*” Il Sole24Ore guida alla contabilità & bilancio n.8, 2006

Commissione della Comunità Europee “*Libro Verde. Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*” 2001

Fabio Fortuna “*Corporate Governance. Soggetti, modelli e sistemi.*” Ed. FrancoAngeli, 2001

Fabrizio Lazzaro, Gianluca Musco “*Analisi Aziendale. Metodi e strumenti*” Ed. G. Giappichelli, 2015

Fabrizio Lazzaro, Gianluca Musco “*Casi svolti di analisi di bilancio*” Ed. G. Giappichelli, 2014

Francesco Agliata, Alessandra Allini, Marco Bisogno, Adele Caldarelli, Francesco Capalbo, Ferdinando Di Carlo, Clelia Fiondella, William Forte, Alberto Incollingo, Manuela Lucchese, Riccardo Macchioni, Marco Maffei, Roberto Maglio, Francesca Manes Rossi, Giuseppe Sannino, Paolo Tartaglia Polcini, Danilo Tuccillo “*Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS. Regole e applicazioni.*” Ed. G. Giappichelli, 2013

Franco Fontana, Matteo Caroli “*Economia e Gestione delle Imprese*” Ed. McGraw-Hill, 2014

Gabriele Gabrielli, Silvia Profili “*Organizzazione e gestione delle risorse umane*” Ed. De Agostini, 2012

Gabriella Trinchese *“La disponibilità e la distribuibilità delle riserve del patrimonio netto: aspetti civilistici e contabili”* Ed. Fondazione Nazionale dei Commercialisti, documento del 15 gennaio 2017

Matte Caroli *“Gestione delle imprese internazionali”* Ed McGraw-Hill, 2014

Organismo Italiano Contabilità *“Principi contabili. Patrimonio netto. OIC 28”* Dicembre 2016

Organismo Italiano Contabilità *“Statuto”* aggiornato al 2016

Piero Mella *“Postulati e principi contabili generali”* Rivista Contabilità & Bilancio, n. 9/1985

Piero Pisoni, Donatella Busso, Fabrizio Bava, Alain Devalle *“Primo bilancio redatto con gli IAS/IFRS. Aspetti normativi, contabili, fiscali, informativi di controllo”* Ed. Egea, 2007

PWC *“Il nuovo bilancio. Guida operativa ai principi contabili nazionali aggiornati”* Occasional report, gennaio 2017

Snam *“Bilancio di Esercizio 2016”* pubblicato nel 2017

SITOGRAFIA

<http://www.accademiaaidea.it/>

<http://www.analisedibilancio.eu/>

<http://www.asfim.org>

<http://www.borsaitaliana.it/>

<http://www.fiscooggi.it/>

<http://www.fondazione nazionale commercialisti.it/>

<http://www.fondazioneoic.eu/>

<http://www.ilsole24ore.com/>

<http://www.italgas.it/>

<http://www.manageronline.it/>

<http://www.snam.it/>

<http://www.studiorighetti.it/>

<https://luce-gas.it/>

<https://www.ecnews.it/>

<https://www.fiscoetasse.com/>

<https://www.informazionefiscale.it/>

<https://www.milanofinanza.it/>

EXTENDED ABSTRACT

L'obiettivo del presente elaborato ha riguardato la trattazione del complesso fenomeno dell'armonizzazione contabile. Nello specifico il lavoro è stato focalizzato sulla trattazione delle voci che compongono il patrimonio netto. La parte metodologica è stata integrata con una empirica, riguardante il caso dell'azienda Snam.

IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il lavoro è partito dalla definizione del bilancio di esercizio, in modo da inquadrare al meglio il fenomeno e le necessità da esso espresso. Per bilancio di esercizio si intende un complesso documentale sintetico e di derivazione contabile, redatto dalle aziende con periodicità annuale. E rappresenta le modalità di determinazione del reddito d'esercizio e la consistenza del patrimonio netto di funzionamento. Per derivazione contabile si intende che i documenti che lo compongono includono una serie di informazioni riguardanti la sfera contabile delle organizzazioni. Tale documento risulta obbligatorio per legge, al fine di determinare il reddito d'impresa e le derivanti obbligazioni tributarie e civilistiche. Il bilancio d'esercizio deve essere unitario, nel senso che le informazioni contabili e i risultati contabili devono essere incluse in strutture e modelli unitari, al fine di permettere il confronto oggettivo tra i bilanci di diverse organizzazioni.

Il bilancio di esercizio ottempera alle seguenti tre funzioni principali:

- **Conoscitiva:** il bilancio sintetizza ed esprime i risultati ottenuti dalle organizzazioni. Le poste di bilancio sono infatti strettamente correlate agli avvenimenti, alle decisioni e alle modalità di gestione che hanno determinato le poste iscritte nelle rendicontazioni. La lettura del bilancio permette all'esaminante di entrare a conoscenza di una serie di fatti: sia attività interne che condizione esterne e di mercato.
- **Di controllo:** poiché il bilancio deve essere redatto dagli organi preposti, sia interni all'organizzazione che esterni, e deve essere sottoposto all'approvazione sia di soggetti interni, che di eventuali soggetti esterni che ne certificano l'attendibilità. Il bilancio d'esercizio permette il controllo dell'operato di manager ed amministratori e permette di verificare il raggiungimento dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi prefissati.
- **Informativa:** il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della realtà aziendale in una struttura univoca e oggettivamente analizzabile e confrontabile. La funzione informativa è garantita dalle informazioni che sono

desumibili dalla lettura dello stesso. Tra le informazioni desumibili troviamo: il processo di formazione del reddito aziendale, la situazione finanziaria dell'impresa e la consistenza patrimoniale delle organizzazioni. L'unicità della struttura di bilancio permette di destinare lo stesso documento informativo ai diversi soggetti interessati. Tra questi ultimi troviamo: attori interni all'organizzazione, attori dell'ambiente competitivo delle organizzazioni, stakeholder esterni e stakeholder istituzionali.

In base alle finalità perseguite (che sono in parte influenzate dai soggetti destinatari) è possibile distinguere tra: bilancio civilistico, bilancio rettificato ai fini fiscali e bilancio gestionale.

La presente opera di tesi è stata focalizzata sul solo bilancio a fini civilistici.

- Bilancio ai fini civilistici: il bilancio civilistico risulta regolato dal codice civile e dal D.Lgs. 127/1991. Tale bilancio ha lo scopo di fornire una informativa e conoscenza periodica circa le vicissitudini d'azienda. In particolar modo vengono messi in luce: il risultato economico ottenuto durante l'esercizio e la consistenza patrimoniale dell'azienda.

PERCORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE INTERNAZIONALE

Il lungo percorso di armonizzazione contabile internazionale inizia grazie agli sforzi pionieristici dei paesi anglo-americani. Di seguito verrà brevemente ripercorsa la storia della costituzione dello IASC e successivo IASB.

- Nel 1973 viene costituito l'organismo internazionale di International Accounting Standards Committee (IASC). L'organismo riuniva gli istituti delle professioni contabili dell'UK, degli USA e del Canada. L'obiettivo era di arrivare ad un'armonizzazione contabile tra gli stati, interessanti da frequenti rapporti commerciali ed investimenti esteri incrociati. La composizione iniziale dello IASC era analoga a quella della Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili (CSPC). Per quanto riguarda le finalità esse risultavano però di un ordine superiore, in quanto riguardavano l'armonizzazione internazionale, più che il tamponamento e riempimento di un vuoto normativo nazionale.
- Dal 1974 sino alla fine degli anni '80, sono stati promulgati principi contabili specifici dei paesi che hanno costituito lo IASC. I principi in questione risultano quindi di matrice anglo/americana. Successivamente e progressivamente alla costituzione dello IASC,

sono stati coinvolti nel processo di armonizzazione contabile anche soggetti internazionali come la War Bank e il Fondo Monetario Internazionale.

- Nel 1989 viene lanciato il progetto “Comparability” per arrivare a definire standard contabili internazionali. Nel progetto si indicarono e distinsero due tipi di trattamenti contabili: quelli preferiti (benchmark) e quelli ammessi (allowed). Nello stesso anno viene stilato il “Framework for the preparation and presentation of financial statements”. Il documento raccoglie i principi alla base dell’armonizzazione perseguita dallo IASC. Il quadro concettuale con il quale vengono realizzati i principi internazionali intende essere di aiuto: sia allo stesso ente, che a tutti i soggetti diversamente coinvolti nella redazione del bilancio.
- Nel 2001 lo IASC emana dei principi contabili internazionali. Tali principi sono denominati International Accounting Standards (IAS) e si basano sulla strutture e architetture precedentemente stabilite, e riportate nel Framework stilato nel 1989.
- Dal 2001 lo IASC viene sostituito dallo International Accounting Standard Board (IASB). Lo IASB, successivamente, riconosce e valida i principi contabili internazionali emanati dal suo predecessore.

Ai principi contabili internazionali riconosciuti dallo IASB, ovvero gli IAS precedentemente emanati dallo IASC, si aggiungono altri principi contabili, emanati dallo stesso IASB. Tali principi contabili emanati dallo stesso organismo internazionale prendono il nome di International Financial Reporting standard (IFRS). Sia gli IAS che gli IFRS, sono definiti principi contabili internazionali e risultano applicabili soprattutto nei paesi anglo/americani e in quelli dell’Unione Europea. La mission dello IASB, e la conseguente emanazione dei principi contabili internazionali, ha riguardato l’armonizzazione contabile internazionale, soprattutto per quanto riguarda la sfera finanziaria.

I PRINCIPI DI REDAZIONE INTERNAZIONALI

I principi contabili internazionali risultano preceduti da due postulati, espressi dallo stesso “Framework for the preparation and presentation of financial statements” del 1989. I due postulati riguardano:

- Principio della competenza economica
- Principio della continuità aziendale e regolare svolgimento delle attività d’impresa

I due sopracitati postulati, fanno da cornice ai nove principi generali internazionali. Tali principi internazionali risultano organizzati su due distinti livelli.

Nel primo livello troviamo i quattro principi di:

- Principio della comprensibilità
- Principio della significatività
- Principio dell'attendibilità
- Principio della comparabilità

Nel secondo livello, troviamo i cinque principi di:

- Principio della rappresentazione fedele: riguarda la rappresentazione del “fair and true view of the state of the company”. Tale quadro fedele circa lo stato delle aziende, si sostanzia in prima battuta nel rispetto dei postulati e principi contabili ed in seconda istanza nell'individuazione di principi comunitari di redazione del bilancio.
- Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
- Principio della neutralità
- Principio della prudenza
- Principio della completezza

Tali principi sono contenuti nel “Framework for the preparation and presentation of financial statements”.

PRINCIPI CONTABILI CIVILISTICI

I principi contabili nazionali risultano simili a quelli internazionali, con l'unica eccezione del principio della rappresentazione del quadro fedele. La principale differenza ordinamentale riguarda la gerarchia dei principi contabili nazionali. All'apice della piramide delle regole del sistema contabile italiano troviamo tre postulati.

- Chiarezza: devono essere rispettati gli schemi di bilancio previsti dalla normativa e non vi è possibilità alcuna di omettere o raggruppare le singole voci degli schemi di bilancio. Il principio della chiarezza comporta la corretta imputazione espositiva non solo sotto il

profilo sostanziale, ma anche formale, dei fatti gestionali; ciò comporta il rispetto degli schemi di bilancio pre-definiti, la comparabilità delle voci di bilancio ed il divieto di compensazione di partite.

- Veridicità: L'obiettivo del secondo postulato si basa nel rendere il bilancio un documento credibile ed attendibile. L'aggettivo veritiero non comporta la ricerca della verità oggettiva assoluta dei valori e delle stime espresse dal bilancio, ma la correttezza dei criteri valutativi applicati e del risultato perseguito
- Correttezza: riguarda il presupposto per cui l'informazione fornita sia attendibile e soprattutto neutrale rispetto ai singoli interessi.

Il principio di chiarezza appare avere una valenza autonoma, in quanto risulta slegato e non subordinato al principio di rappresentazione veritiera e corretta. La ratio del legislatore ha riguardato il garantire la più ampia trasparenza dei dati di bilancio integralmente considerati, e non solo la veridicità o correttezza dei dati contabili singolarmente considerati. Il principio della chiarezza si pone l'obiettivo di uniformare e standardizzare i bilanci.

PERCORSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE AVVIATO IN ITALIA

Seppur con qualche anno di ritardo rispetto al panorama internazionale, la delibera n. 1079 del 1982 della CONSOB rappresenta il primo sforzo regolamentare verso l'adozione di principi contabili uniformi e condivisi. Con la delibera 1079 della CONSOB, di fatto l'istituto ha indirettamente riconosciuto e validato il lavoro di un altro istituto: la Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili (CSPC). Nata nel 1975, la CSPC si proponeva come risposta all'esigenza di sviluppo e aggiornamento della normativa contabile. Inizialmente tale commissione era formata esclusivamente da membri del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC). I compiti iniziali della CSPC riguardavano la fornitura di consulenza professionale sui temi legati alla redazione del Bilancio di Esercizio. In seguito entrarono a far parte della CSPC anche membri del Consiglio Nazionale dei Ragionieri (CNR).

Le necessità di un maggior rigore legislativo portarono alla costituzione dell'Organismo Italiano della Contabilità (OIC) nel 2001. L'OIC nasce in un contesto fortemente influenzato anche dalle tendenze internazionali, circa l'individuazione di uno standard comune in materia di redazione di bilancio. L'OIC risulta un organo dotato di maggiore autorità rispetto al precedente CSPC. Tale organismo è stato creato non in forza di un impulso legislativo ma su iniziativa di una moltitudine di soggetti privati, interessati alla materia. Tra i soci fondatori, in particolare, si riscontrano sogetti

imprenditoriali ed associativi di primo rilievo nazionale. Le attività principali dell'OIC, desumibili dallo statuto della stessa, riguardano:

- L'emanazione ed aggiornamento dei principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci, rispetto a quanto è coerente con le disposizioni normative e l'uso e prassi nella pratica contabile Italiana.
- La partecipazione attiva al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali tramite il conferimento di supporto tecnico agli organismi competenti.
- Il supporto al legislatore nel tortuoso processo di emanazione della normativa in materia.
- Opere di consulenza circa l'interpretazione di principi contabili nei quali si presentino vuoti normativi tra regolamentazione internazionale e nazionale.
- L'individuazione di principi e prassi contabili per enti locali ed aziende no profit.
- La promozione della cultura in ambito contabile in Italia presso tutti i soggetti pubblici e privati

L'OIC emanerà, nel tempo trentadue principi contabili, che sono revisionati ed aggiornati costantemente

IL PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto, viene così definito dall'OIC risulta essere la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Nella definizione fornita da un inserto de *IlSole24Ore* il patrimonio netto risulta la parte residuale della differenza tra attività e passività dell'impresa. Rispetto alla prospettiva contabile, che è quella che maggiormente interessa la nostra analisi, tale definizione ha origine nell'esigenza di bilanciamento tra le sezioni "Attivo" e "Passivo" dello stato patrimoniale.

Dalla struttura civilistica si deduce come il patrimonio netto, a livello contabile, è inteso come la passività, o il debito, che ha la società, in favore dei soci. La relazione contabile che lega tra loro le grandezze di attività e passività con il patrimonio netto risultante, risulta il seguente:

Attività = Passività + Patrimonio netto

Secondo invece la prospettiva finanziaria della struttura del capitale di bilancio, la relazione che intercorre tra gli elementi esprime la necessaria uguaglianza tra gli "Investimenti" e "Fonte dei

Mezzi”. Gli investimenti risultano le risorse e dotazioni dell’impresa. La fonte dei mezzi risulta invece l’insieme delle fonti che hanno alimentato e permesso gli investimenti. Le fonti dei mezzi si dividono in capitale di terzi e capitale proprio.

Investimenti = Fonte dei mezzi

Fonte dei mezzi: Capitale proprio + Capitale di terzi

La prospettiva finanziaria ha portato ad una successiva riclassificazione dello stato patrimoniale, secondo la stessa prospettiva finanziaria. Gli investimenti (o attività) sono classificati secondo il criterio del grado di liquidità, partendo dalle attività più facilmente monetizzabili. Le voci delle fonti dei mezzi (Passività + capitale netto) sono organizzate rispetto al criterio di esigibilità, partendo dalle passività a breve periodo.

STRUTTURA DEL PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio netto, quale valore differenziale, risulta un dato unitario. Nonostante ciò, per finalità fiscali e giuridiche, tale patrimonio risulta suddiviso ed espresso in specifiche categorie. Il patrimonio viene quindi suddiviso in parti specifiche, ognuna delle quali presenta proprie caratteristiche e specificità. In Italia la struttura del patrimonio netto è regolata dall’articolo 2424 del Codice Civile. Tale articolo prevede che le voci del patrimonio netto siano iscritte nel passivo dello stato patrimoniale, sotto la prima voce A “Patrimonio netto” con la seguente classificazione:

I — Capitale.

II — Riserva da soprapprezzo delle azioni.

III — Riserve di rivalutazione.

IV — Riserva legale.

V — Riserve statutarie.

VI — Altre riserve, distintamente indicate.

VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII — Utili (perdite) portati a nuovo.

IX — Utile (perdita) dell’esercizio.

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Queste voci possono essere riclassificate in tre categorie, che sono stato esaustivamente analizzate nel lavoro ed in questa sede verranno solo brevemente ricapitolate:

- Capitale sociale: Il Capitale sociale rappresenta “il valore dei conferimenti dei soci”, così come risulta anche definito dallo stesso Codice Civile. Tali conferimenti possono essere monetari o naturali. Nelle società per azioni e nelle società in accomandita per azioni il capitale è espresso in titoli azionari. Per azione viene intesa l’unità minima in cui si suddivide il capitale sociale di una società. I titoli azionari sono quote o porzioni rappresentative della stessa società. La partecipazione al capitale sociale di una società conferisce ai titolari una serie di diritti: economici; di partecipazione; diritti di informativa e di controllo. Tali diritti vengono combinati in maniera diversa in diverse categorie di titoli azionari (azioni ordinarie, azioni privilegiate, azioni a voto limitato, azioni di risparmio, azioni assegnate ai prestatori di lavoro)
- Riserve: Le riserve patrimoniali, particolari riserve accantonate dalle società nel patrimonio netto, risultano così definite come poste ideali del patrimonio netto e possono essere di utili o di capitale. Le riserve di utili, che derivano dalla destinazione dell’utile d’esercizio, si iscrivono nel passivo dello stato patrimoniale dopo l’approvazione del bilancio e, pertanto, dette riserve si potranno iscrivere solo nel bilancio successivo a quello da cui quell’utile emerge. Le riserve di capitale si iscrivono, invece, direttamente nel progetto di bilancio dell’esercizio in cui esse si sono manifestate. Secondo il loro grado di indisponibilità le riserve possono essere classificate in: riserve non disponibili; riserve disponibili; riserve distribuibili. Tra le principali tipologie di riserve troviamo: riserva sovrapprezzo azioni, riserva di rivalutazioni, riserva legale, riserva statutaria, altre riserve distintamente indicate e riserva per flussi finanziari attesi
- Utile o perdita d’esercizio: L’ultima delle tre categorie di voci del patrimonio netto include gli utili e le perdite. Essi rappresentano e sintetizzano il risultato del conto economico del periodo di riferimento. Tale risultato, a chiusura dell’esercizio, va a modificare l’entità del patrimonio netto. Al contrario utili o perdite portati a nuovo includono risultati economici della precedente gestione di cui non si è deciso l’impiego (nel caso di utili) o la copertura (nel caso di perdite). Le criticità maggiori si hanno nel caso di perdite. Con riguardo all’aspetto contabile, la copertura della perdita può realizzarsi attraverso: utilizzo di riserve e, se insufficienti, riduzione del capitale sociale; versamento dei soci o rinuncia da parte dei soci ai crediti vantati nei confronti della società; parziale copertura con rinvio del residuo agli esercizi futuri.

OIC 28 – IL PATRIMONIO NETTO

Il principio contabile 28 (od OIC 28) risulta specifico ed interamente dedicato al patrimonio netto. Il primo articolo del documento, con il quale l'OIC ha sancito e revisionato il principio, è dedicato all'esplicazione delle "finalità del principio", così come risulta titolato lo stesso articolo.

Art. 1 OIC 28, Finalità del principio

Il principio contabile OIC 28 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la classificazione delle voci di patrimonio netto e la rilevazione e movimentazione delle voci di patrimonio netto in occasione di operazioni tra società e soci in qualità di soci, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Come chiarito dallo stesso articolo le finalità del principio 28 riguardano i criteri per la classificazione delle singole voci del patrimonio netto. Tali criteri sono riportati in distinti articoli, uno specifico per voce, riguardanti le macro categorie di voci del bilancio di esercizio.

Nella seconda parte dell'OIC 28 vengono citati i criteri per classificazioni e movimentazioni di voci del patrimonio netto tra società e "soci in qualità di soci". Con tale affermazione l'OIC vuole indicare che tale operazioni ricorrono quando, nelle movimentazioni effettuate, il socio, nelle operazioni in questione, viene considerato come tale.

Il lavoro di tesi prosegue con una lunga trattazione delle operazioni tra società e soci, che in questa sede verranno solo brevemente richiamate.

- Aumento di capitale sociale attraverso conferimenti in denaro
- Aumento di capitale sociale a seguito della conversione di un prestito obbligazionario convertibile
- Riduzione del capitale sociale per recesso del socio
- Riduzione capitale sociale per morosità del socio
- Riduzione del capitale sociale in caso di mancato rispetto in tema di acquisto di azioni della controllante
- La rinuncia del credito da parte del socio
- Acquisto azioni della controllante
- Acquisto, annullamento e alienazione azioni proprie: Il caso, riguardante il solo acquisto, risulta l'unica fattispecie regolata che è stata poi rinvenuta nelle operazioni sul patrimonio netto di Snam, per questo risulta opportuno fare alcuni breve considerazioni. Il trattamento

contabile previsto per l'acquisto delle azioni proprie, specifica che, l'acquisto delle azioni proprie deve essere bilanciato tramite l'iscrizione di una particolare riserva di pari importo.

LA REGOLAMENTAZIONE INTERNAZIONALE SUL PATRIMONIO NETTO

La regolamentazione contabile internazionale IAS/IFRS non dedica un principio contabile, o specifico documento, al patrimonio netto. A livello di principi contabili internazionali IAS/IFRS non esiste uno specifico documento dedicato al patrimonio netto. Per quanto concerne la composizione del patrimonio netto si deve dunque far riferimento alle disposizioni contenute in differenti IAS/IFRS ed, in particolare, nello IAS 1 "Presentazione del bilancio".

Nell'opera di tesi lo IAS 1 è stato analizzato nella parti che sono risultate più vicine alla regolazione delle voci e poste del patrimonio netto. Le uniche indicazioni realmente significative per la comprensione del caso dell'azienda Snam hanno riguardato l' articolo 106 dello IAS 1 che regola il prospetto delle variazioni del patrimonio netto.

La comprensione di tutte le attività che vanno ad incidere sul patrimonio netto passano inevitabilmente per il "prospetto di variazione di patrimonio netto". Come è noto, tale prospetto ha la funzione di rappresentare le variazioni che il patrimonio netto subisce in un periodo: esso permette, quindi, di seguire, da una data di bilancio a quella successiva, il movimento che gli elementi del patrimonio netto subiscono e le relative cause. Il prospetto risulta rilevante in quanto la maggior parte delle operazioni sul patrimonio netto non transitano sul conto economico e questo rende particolarmente difficile la loro comprensione.

CASO SNAM

La storia della Società nazionale di metanodotti, Snam, inizia a fine ottobre del 1941. L'obbiettivo della nuova costituita riguarda la costruzione e la gestione dei metanodotti e la distribuzione e vendita del gas.

Di seguito verrà brevemente ripercorsa la lunga storia strategica dell'azienda.

1941 - 1960 LA METANIZZAZIONE DELL'ITALIA

In tempo di guerra il metano diviene una fonte di energia imprescindibile per il tessuto economico e sociale del paese. Nonostante le necessità dell'industria bellica durante la II guerra mondiale, un grande volume di acciaio viene impiegato per la realizzazione del primo metanodotto. Il metanodotto riesce a collegare i pozzi di Salsomaggiore, nei pressi di Parma, alle città di Lodi e

Milano. La rete dei gasdotti, dalla costituzione di Snam decuplica: passando da 250 km nel 1948 ai quasi 6.000 nel 1960, di cui la maggior parte concentrati nel Nord Italia. Questo a riprova dell'importanza strategica dell'azienda per il paese, tanto da diventare la protagonista nel mercato del metano.

1961 - 1999 LO SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA DEL GAS

Nel 1961 si avvia la realizzazione di due metanodotti importanti nell'Italia centro-meridionale, in quanto la crescita del periodo precedente era stata focalizzata nella Val Padania. Agli inizi del 1970 le due opere risultano terminate e finalmente la rete copre gran parte della penisola. L'estensione dell'epoca era di circa 7.800 chilometri mentre agli inizi del 1980 l'estensione supera i 15.000 km. Nel 1983 l'azienda consolida il suo processo di espansione internazionale, realizzando il primo imponente metanodotto che collega i giacimenti Algerini con la costa della Sicilia, sino ad arrivare nella Lombardia. L'opera prende il nome di Trasmed e viene rinominato il "gasdotto dei record", in quanto con i suoi circa 2430 km risulta il più imponente gasdotto mai realizzato dall'uomo. Dal 1997 al 1999 l'azienda continua la sua crescita internazionale, portando a termine l'opera di potenziamento dei gasdotti che importano metano dal Nord Europa e realizza l'infrastruttura che permette l'importazione del gas estratto dai pozzi del Mare del Nord.

2000 - 2003 LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO E LA QUOTAZIONE IN BORSA

Nel 2000 il legislatore recepisce nell'ordinamento italiano la Prima direttiva europea (la 98/30/CE) per la liberalizzazione del mercato del gas. A giugno 2001 l'attenzione per il mercato del gas naturale liquefatto (GNL) porta alla nascita di Rete Gas Italia, controllata al 100% da Snam. Dal 6 dicembre 2001 le azioni Snam sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. L'operazione di collocamento, nonostante il periodo poco favorevole, viene realizzata in tempi brevi e porta ad ottimi risultati di gestione del capitale degli azionisti. Nel 2002 il titolo Snam risulta anche incluso nell'indice MIB30. Dal primo luglio del 2003, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas approva, con la Delibera 75/03, il Codice di Rete di Snam Rete Gas. L'azienda dimostra la sua dinamicità strategica e competitiva proprio con l'inizio del processo di liberalizzazione. Sulla piattaforma telematica istituzionale di Snam Rete Gas viene realizzato il "Punto di Scambio Virtuale". Grazie al servizio i clienti possono effettuare transazioni bilaterali (tra di loro) di compravendita di gas.

2004 - 2011 L'INTEGRAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' REGOLATE DEL GAS

Snam Rete Gas acquisisce da Eni il 100% di Stogit e di Italgas per complessivi 4.509 milioni di euro. La vendita di Eni alla controllata Snam (50,05% del capitale sociale) della totalità di Italgas e Stoccaggi Gas Italia (Stogit) avviene ad un prezzo rispettivamente di 3,070 miliardi e 1,650 miliardi di euro. Grazie all'operazione viene creato un nuovo gruppo che rappresenta un operatore integrato di assoluta rilevanza nelle attività regolate del settore del gas. Tale gruppo risulta, per dimensione di capitale sociale, al primo posto nell'Europa continentale. La strategia di crescita operata qui da Snam riguarda l'integrazione laterale.

2011 – 2017 IL NUOVO ASSETTO SOCIETARIO

Nel gennaio 2012 inizia la modifica dell'assetto societario di Snam. Tale percorso parte dalla ridefinizione della denominazione sociale, che ricordiamo essere Snam Rete Gas. La denominazione sociale viene riportata a Snam (quella originaria) e viene riutilizzato il marchio storico. Il 25 maggio del 2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri vara il DPCM che definisce modalità e termini della separazione proprietaria di Snam da Eni. L'obiettivo della separazione riguarda il processo di liberalizzazione del mercato energetico per garantire la concorrenzialità degli operatori. Da giugno a novembre 2016 inizia l'opera di scissione di Italgas. L'operazione è avvenuta per permettere il collocamento in borsa della nuova Italgas, che risulterà dalle operazioni di scissione. Italgas è leader in Italia nel settore della distribuzione del gas naturale ed è il terzo operatore in Europa. Il servizio di distribuzione consiste nel trasporto del gas, attraverso reti di gasdotti solamente locali.

Di seguito sarà riportata la nuova struttura societaria, a fronte della scissione con Italgas che ha portato alla rinuncia da parte di Snam del quarto business, rappresentato dal trasporto locale.



OPERAZIONI DEGLI AZIONISTI SUL PATRIMONIO NETTO

Le operazioni sul patrimonio netto di Snam risultano tre: scissione di Italgas, acquisto di azioni proprie e distribuzione di dividendi.

SCISSIONE DI ITALGAS

La complessa operazione di scissione parziale e proporzionale di Italgas sarà brevemente ripercorsa.

- Atto di scissione: Il 2 novembre 2016 Snam e Italgas hanno stipulato quanto segue:
 - L'atto di scissione parziale e proporzionale con assegnazione a Italgas di una partecipazione pari al 52,90% della partecipazione detenuta da Snam in Italgas Reti, con conseguente assegnazione ai soci di Snam dell'86,50% del capitale di Italgas;
 - L'atto di conferimento in natura da parte di Snam a beneficio di Italgas di una partecipazione pari all'8,23% del capitale sociale di Italgas Reti;
 - L'atto di vendita da parte di Snam a Italgas di n. 98.054.833 azioni di Italgas Reti, pari al 38,87% del capitale sociale di Italgas Reti. L'atto di scissione è stato depositato oggi stesso presso il Registro delle Imprese di Milano ai fini della sua necessaria iscrizione.
- Riduzione del capitale sociale di Snam: La scissione ha determinato una riduzione del capitale sociale di Snam per Euro 961.181.518,44, senza dar luogo ad annullamento di azioni. Dopo la complessa operazione il capitale sociale di Snam risulta di Euro 2.735.670.475,56, interamente sottoscritto e versato.
- Conclusione della scissione: L'operazione di scissione parziale e proporzionale di Snam, per considerarsi conclusa, deve comportare l'assegnazione alla nuova società della restante quota di partecipazione ancora detenuta da Snam in Italgas pari al 52,90% detenuta da Snam in Italgas. L'operazione ha condotto alla conseguente assegnazione ai soci di Snam del restante 86,50% del capitale della società beneficiaria.
- Data di efficacia della scissione: A decorrere dalla data di efficacia della scissione, 7 novembre 2016, che coincide con la data del collocamento dei titoli sul mercato azionario della nuova Italgas, quest'ultima aumenta il proprio capitale sociale per complessivi Euro 40.000.000,00 a fronte del conferimento, per complessivi Euro 961.181.518,44 per effetto

dell'attribuzione a Italgas del compendio scisso mediante emissione di n. 700.127.659 azioni ordinarie prive di valore nominale, da attribuire agli azionisti di Snam nel rapporto di 1 azione Italgas ogni 5 azioni Snam possedute.

ACQUISTO AZIONI PROPRIE

L'operazione di acquisto di azioni proprie attua il programma di buy-back pianificato dall'azienda. L'azione è stata intrapresa da Snam principalmente a causa della scissione di Italgas. L'operazione ha portato ad incertezza ed ad un sensibile abbassamento del valore dei titoli Snam nel periodo di riferimento. L'operazione di acquisto risulta deliberata il primo agosto. Il 7 novembre, data che coincide con l'entrata di Italgas in borsa, inizia il piano di acquisto di azioni proprie. Tale piano si protrae fino al 2017 ma l'ultimo acquisto rilevato contabilmente nel bilancio analizzato risulta quello effettuato nel 23 dicembre 2016. A fine del periodo di riferimento Snam detiene n. 29.350.418 azioni proprie pari allo 0,84% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 103.237.544,78.

DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Snam S.p.A. ha deliberato in data del 27 aprile 2016 la distribuzione del dividendo ordinario 2015 di 0,25 euro per azione. L'importo del dividendo riconosciuto agli azionisti è di circa 875 milioni di euro. Tale dividendo è stato riconosciuto agli azionisti a partire dal 23 maggio 2016. Il dividendo che sarà riconosciuto per il 2016, ed iscritto nel bilancio del 2017 risulta inferiore rispetto ai trend degli ultimi anni e si attesta ad un valore di 0,21 euro per azione. Tale riduzione è stata operata a fronte della perdita di valore delle azioni di Snam, perdita causata in parte dalla scissione di Italgas. A fronte di un totale di 875 milioni di euro, 50 milioni sono risultati dall'abbassamento della riserva da sovrapprezzo azioni, mentre la restante parte di 825 milioni di euro è stata coperta dall'utile di esercizio del precedente esercizio 2015, portato a nuovo.

Il prospetto delle variazioni delle voci del patrimonio netto, di seguito proposto, sintetizza le tre operazioni descritte.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO

(milioni di €)	Note	Capitale sociale	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (*)	Riserva soprapprezzo azioni	Riserva legale	Riserva fair value strumenti finanziari derivati cash flow hedge al netto dell'effetto fiscale	Riserva per piani a benefici definiti per i dipendenti al netto dell'effetto fiscale	Riserva per operazioni under common control	Altre riserve	Utili relativi ad esercizi precedenti	Utile netto dell'esercizio	Totale
Saldo al 31 dicembre 2015 (a)	(19)	3.697	(5)	1.603	739	(3)	(1)		(20)		825	6.835
Utile dell'esercizio 2016											761	761
Altre componenti dell'utile complessivo:												
Componenti riclassificabili a conto economico												
- Variazione fair value derivati di copertura cash flow hedge						1						1
Totale utile complessivo esercizio 2016 (b)						1					761	762
Operazioni con gli azionisti												
- Attribuzione dividendo esercizio 2015 (0,25 € per azione)				(50)							(825)	(875)
- Acquisto di azioni proprie			(103)									(103)
- Effetti della separazione di Italgas Reti S.p.A. da Snam S.p.A.		(961)	(416)	(192)				344				(1.225)
Totale operazioni con gli azionisti (c)		(961)	(103)	(466)	(192)			344			(825)	(2.203)
Altre variazioni di patrimonio netto												
- Riclassifica riserve per acquisto di azioni proprie				3					(5)	2		
Totale altre variazioni di patrimonio netto (d)				3					(5)	2		
Saldo al 31 dicembre 2016 (e=a+b+c)	(19)	2.736	(108)	1.140	547	(2)	(1)	344	(25)	2	761	5.394